



Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**ALLEGATI**

**ASSEMBLEA**

367<sup>a</sup> seduta pubblica  
mercoledì 13 ottobre 2021

Presidenza del presidente Alberti Casellati,  
indi del vice presidente Calderoli

**INDICE GENERALE**

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i> .....	7
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) ....</i>	63
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) .....</i>	87

## INDICE

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE.....7

## DISEGNI DI LEGGE

## Seguito della discussione:

**(2371) Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia (Relazione orale)**

**Discussione e approvazione della questione di fiducia Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia:**

PRESIDENTE.....7, 8, 12, 13  
 BINETTI, segretario.....8  
 SISTO, sottosegretario di Stato per la giustizia.....8, 13  
 CONZATTI (IV-PSI).....8  
 BALBONI (FdI).....11, 12  
 GIACOBBE (PD).....13  
 ERRANI (Misto-LeU-Eco).....16  
 \*DAL MAS (FIBP-UDC).....18  
 PELLEGRINI EMANUELE (L-SP-PSd'Az).....20  
 GAUDIANO (M5S).....22  
 NUGNES (Misto).....24  
 LA MURA (Misto).....24  
 PARAGONE (Misto-I-PVU).....25

Votazione nominale con appello.....26

## DISEGNI DI LEGGE

## Discussione e approvazione:

**(2405) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):**

PRESIDENTE.....27, 28, 38  
 PARRINI, relatore.....27  
 MALAN (FdI).....28  
 GRIMANI (IV-PSI).....28  
 VALENTE (PD).....29  
 LA PIETRA (FdI).....30  
 RUOTOLO (Misto-LeU-Eco).....32  
 VITALI (FIBP-UDC).....33  
 AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az).....34  
 LANZI (M5S).....36

## Discussione e approvazione:

**(2060) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (Relazione orale):**

PRESIDENTE.....38, 40, 45  
 PARRINI, relatore.....38, 40  
 SCALFAROTTO, sottosegretario di Stato per l'interno.....40  
 GARAVINI (IV-PSI).....41  
 MALAN (FdI).....41  
 BITI (PD).....43  
 DE PETRIS (Misto-LeU-Eco).....43  
 RICCARDI (L-SP-PSd'Az).....43  
 AIROLA (M5S).....44  
 AIMI (FIBP-UDC).....45

## Discussione e approvazione:

**(1280) Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018 (Relazione orale):**

PRESIDENTE.....45, 47  
 PETROCELLI, relatore.....45  
 GARAVINI (IV-PSI).....46  
 ALFIERI (PD).....46  
 ERRANI (Misto-LeU-Eco).....47  
 IWOB (L-SP-PSd'Az).....47  
 AIMI (FIBP-UDC).....47  
 MALAN (FdI).....47  
 FERRARA (M5S).....47

## Discussione e approvazione:

**(2132) Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'East Mediterranean Gas Forum (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):**

PRESIDENTE.....48, 49  
 ROJC, relatrice.....48  
 LUCIDI (L-SP-PSd'Az).....49

## Discussione e approvazione:

**(2155) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):**

PRESIDENTE.....49, 50  
 PETROCELLI, relatore.....49  
 IWOB (L-SP-PSd'Az).....50

## Discussione e approvazione:

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italexit-Partito Valore Umano: Misto-I-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

<b>(2156) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):</b>	
PRESIDENTE.....	51, 52
VESCOVI, <i>relatore</i> .....	51
LUCIDI (L-SP-PSd'Az).....	51
PAVANELLI (M5S).....	52
<b>Discussione e approvazione:</b>	
<b>(2178) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):</b>	
PRESIDENTE.....	52, 53
AIROLA, <i>relatore</i> .....	52
IWOBI (L-SP-PSd'Az).....	53
<b>Discussione e approvazione:</b>	
<b>(2065) FERRARA e ALFIERI. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017 (Relazione orale):</b>	
PRESIDENTE.....	54, 55
PETROCELLI, <i>relatore</i> .....	54
VESCOVI (L-SP-PSd'Az).....	55
FERRARA (M5S).....	55
<b>Discussione e approvazione:</b>	
<b>(1378) Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018 (Relazione orale):</b>	
PRESIDENTE.....	56, 57
FERRARA, <i>relatore</i> .....	56
LUCIDI (L-SP-PSd'Az).....	56
<b>Discussione e approvazione:</b>	
<b>(1922) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019 (Relazione orale):</b>	
PRESIDENTE.....	57, 58
IWOBI, <i>relatore</i> .....	58
LUCIDI (L-SP-PSd'Az).....	58
<b>Discussione e approvazione:</b>	
<b>(1923) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018 (Relazione orale):</b>	
PRESIDENTE.....	59
FERRARA, <i>relatore</i> .....	59
IWOBI (L-SP-PSd'Az).....	59
<b>INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO</b>	
	MALAN (FdI).....60
	CASINI (Aut (SVP-PATT, UV)).....61
	<b>ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2021</b> .....61
	<i>ALLEGATO A</i>
	<b>DISEGNO DI LEGGE N. 2371</b>
	Emendamento 1.9000 (testo corretto) su cui il Governo ha posto la questione di fiducia interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione .... 63
	Articolo 1 del disegno di legge di conversione ..... 63
	<b>DISEGNO DI LEGGE N. 2405</b>
	Articolo 1 del disegno di legge di conversione, ..... 64
	Articolo 1 del decreto-legge..... 64
	Emendamento..... 64
	Articolo 2 del decreto-legge..... 64
	Emendamento..... 66
	Articolo 3 del decreto-legge..... 66
	Emendamenti..... 67
	Articoli da 4 a 7 del decreto-legge ..... 68
	<b>DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE N. 2060</b>
	Articoli da 1 a 20..... 69
	Ordini del giorno ..... 77
	Articoli 21 e 22 ..... 78
	<b>DISEGNO DI LEGGE N. 1280</b>
	Articoli da 1 a 4..... 78
	<b>DISEGNO DI LEGGE N. 2132</b>
	Articoli da 1 a 4..... 79
	<b>DISEGNO DI LEGGE N. 2155</b>
	Articoli da 1 a 4..... 80
	<b>DISEGNO DI LEGGE N. 2156</b>
	Articoli da 1 a 4..... 81
	<b>DISEGNO DI LEGGE N. 2178</b>
	Articoli da 1 a 4..... 81
	<b>DISEGNO DI LEGGE N. 2065</b>
	Articoli da 1 a 4..... 82
	<b>DISEGNO DI LEGGE N. 1378</b>
	Articoli da 1 a 4..... 83
	<b>DISEGNO DI LEGGE N. 1922</b>
	Articoli da 1 a 4..... 84
	<b>DISEGNO DI LEGGE N. 1923</b>
	Articoli da 1 a 4..... 84
	<i>ALLEGATO B</i>
	<b>PARERI</b>

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sull'emendamento 1.9000 al disegno di legge n. 2371	87	Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 2178.....	97
Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2405 e sui relativi emendamenti .....	87	Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 2178.....	98
Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2060.....	87	Integrazione alla relazione orale del senatore Petrocelli sul disegno di legge n. 2065.....	98
Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1280.....	87	Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 2065.....	99
Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2132.....	87	Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 2065.....	100
Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2155.....	88	Relazione orale del senatore Ferrara sul disegno di legge n. 1378 .....	100
Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2156.....	88	Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1378.....	100
Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2178.....	88	Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1378.....	101
Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2065.....	88	Integrazione alla relazione orale del senatore Iwobi sul disegno di legge n. 1922 .....	102
Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1378.....	88	Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1922.....	102
Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1922.....	88	Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1922.....	104
Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1923.....	89	Relazione orale del senatore Ferrara sul disegno di legge n. 1923 .....	104
<b>INTERVENTI</b>		Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1923.....	105
Integrazione alla dichiarazione di voto della senatrice Conzatti sul disegno di legge n. 2371.....	89	Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1923.....	106
Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 2060 .....	89	<b>VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA.....</b>	<b>108</b>
Dichiarazione di voto della senatrice Riccardi sul disegno di legge n. 2060.....	90	<b>SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA ..</b>	<b>146</b>
Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1280.....	92	<b>CONGEDI E MISSIONI .....</b>	<b>146</b>
Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1280.....	92	<b>DISEGNI DI LEGGE</b>	
Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 2132.....	93	Trasmissione dalla Camera dei deputati .....	146
Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 2132.....	94	Annunzio di presentazione .....	147
Integrazione alla relazione orale del senatore Petrocelli sul disegno di legge n. 2155 .....	94	Assegnazione.....	147
Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 2155.....	94	<b>GOVERNO</b>	
Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 2155.....	95	Trasmissione di atti per il parere. Deferimento .....	147
Relazione orale del senatore Vescovi sul disegno di legge n. 2156.....	95	Trasmissione di atti e documenti .....	148
Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 2156.....	96	Comunicazioni dell'avvio di procedure di infrazione .....	149
Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 2156.....	97	Trasmissione di pareri del CNEL su atti dell'Unione europea.....	151
		Trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento .....	151
		<b>PETIZIONI</b>	
		Annunzio.....	151
		<b>MOZIONI E INTERROGAZIONI</b>	
		Mozioni, apposizione di nuove firme.....	152
		Risposte scritte ad interrogazioni .....	152

Interrogazioni .....	153
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta .....	159
Interrogazioni	
Da svolgere in Commissione .....	161
Ritiro.....	161

<i>ANNESI</i> .....	163
---------------------	-----

*N.B. – L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore*

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,31*).

Si dia lettura del processo verbale.

BINETTI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

#### **Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(2371) *Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia (Relazione orale) (ore 9,35)***

#### **Discussione e approvazione della questione di fiducia**

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2371.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale, hanno avuto luogo la discussione generale e le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo e il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha posto la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento 1.9000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sull'emendamento 1.9000.

BINETTI, *segretario*. La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento del Governo 1.9000, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento della seguente modifica: all'articolo 19, comma 3-ter, capoverso "1100-bis", sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla convenzione si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente."».

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo recepisce le condizioni indicate dalla 5ª Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

CONZATTI (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONZATTI (*IV-PSI*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, nell'ambito della strategia delle riforme strutturali del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come bene hanno ricordato ieri il relatore Collina e la relatrice Modena, che ringrazio per l'ottimo lavoro, il Governo ad agosto ha approvato il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire, redatto con la saggia e competente esperienza della Commissione Pagni.

Esso rappresenta, almeno dal punto di vista della soluzione delle crisi economiche conseguenti alla pandemia, una seconda fase di risposta, una seconda fase strutturata, ma una seconda fase. La prima fase era stata anticipata dal decreto liquidità, il n. 23 del 2020, che aveva dato risposte tampone temporanee alla legislazione concorsuale, dando l'improcedibilità temporanea per i ricorsi di fallimento o la proroga dei termini per la redazione dei piani di risanamento e la loro revisione in procedure di concordato o in accordi di ristrutturazione, nonché quel primo pacchetto di norme, molto importanti, sul lato societario. Penso alla garanzia sul capitale dei creditori, alla disciplina sugli ammortamenti e a misure contenute anche nel presente disegno di legge



sul sistema della ricapitalizzazione aziendale a seguito di perdite che possano intaccare o meno il capitale sociale.

Questo disegno di legge, quindi, ha questo duplice obiettivo: da un lato, dare risposte ancora puntuali alle necessità aziendali in questa specifica situazione di crisi *post* pandemica e, dall'altro, essere uno dei grandi tasselli delle riforme strutturali del Piano nazionale di ripresa e resilienza. I passaggi fondamentali del disegno di legge sono costituiti da due rinvii piuttosto importanti, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista politico, e dall'introduzione di due nuovi istituti: sicuramente la composizione negoziata della crisi, ma anche il rinnovato istituto del concordato semplificato di liquidazione dei beni a conclusione non positiva della precedente fase di negoziazione.

Per quanto riguarda i rinvii, il primo rinvio importante riguarda il Codice della crisi di impresa, previsto con il decreto legislativo n. 14 del 2019; un provvedimento piuttosto recente mai entrato in vigore e diventato obsoleto in quanto non aveva recepito *in toto* i principi e i valori della direttiva europea n. 1023 del 2019. Si tratta di una direttiva molto importante perché dà nuovi strumenti e nuove chiavi di lettura per rendere più efficaci, più tempestive ed anche più veloci le procedure di ristrutturazione, di insolvenza e di esdebitazione, cercando di anticipare il momento della crisi e di evitarla.

L'obiettivo del legislatore in questa fase e nella fase successiva sarà quindi dare atto, dopo aver chiesto il rinvio di un anno del recepimento della direttiva, di un nuovo impianto normativo sulla crisi di impresa che sostituisca *in toto* l'attuale provvedimento sulla legge fallimentare.

L'altro rinvio sul quale vorrei soffermarmi è quello della disciplina dell'allerta; uno strumento nuovo del 2019, diventato obsoleto per via della pandemia, ma anche per via di molte criticità sollevate in varie sedi professionali e di dottrina riguardo l'intempestività di intercettare la crisi. Intervendendo soprattutto con l'allerta esterna in un momento di già conclamata insolvenza, la sua procedura è molto burocratica ed è poggiata sugli organismi di composizione della crisi d'impresa (OCRI), sulle allerte interne ed esterne e anche su una sorta di pericolosa eterogenesi dei fini; la volontà cioè di anticipare la crisi e di evitarla, mentre invece finisce per essere in grado di accelerarla, tanto più in una situazione come questa.

Mi unisco quindi alle richieste di coloro che chiedono un possibile ripensamento della disciplina dell'allerta, ma anche giustamente a coloro che ne potrebbero chiedere un'archiviazione definitiva. Quest'ultima infatti potrebbe essere ben sostituita dall'attuale strumento della composizione negoziata della crisi; uno strumento flessibile e tempestivo nell'intercettare la crisi, rapido nella sua risoluzione perché centottanta più centottanta giorni sono un tempo rapido nella vita aziendale per poter intervenire anche in modo deciso e relativamente poco costoso.

Uno strumento dedicato e pensato proprio per quelle imprese che più di altre stanno soffrendo e hanno meno strumenti per fronteggiare la crisi. Penso alle micro, piccole e medie imprese ed anche, come dice bene il decreto-legge, alle imprese sotto soglia e alle imprese agricole. È una procedura volontaria perché attivata dall'imprenditore; ricordo infatti che è sufficiente il requisito di essere iscritti al registro imprese della Camera di commercio per

poter attivare questa procedura. Ricordo altresì che si tratta di una procedura stragiudiziale e, proprio per questo, molto flessibile, ma nello stesso tempo capace di attivare e di chiedere l'intervento del tribunale proprio nelle fasi più delicate, chiedere delle misure protettive del patrimonio, l'autorizzazione a poter contrarre finanziamenti prededucibili ed un aiuto nella rinegoziazione dei contratti (penso, ad esempio, alla delicatezza dei contratti di lavoro, ma anche a quelli continuativi) e la cessione di un ramo d'azienda, liberando l'alienante dai debiti.

Si tratta quindi di una procedura molto efficace che dal punto di vista del messaggio politico, essendo stragiudiziale, inverte un po' il ruolo degli attori e dà notevole centralità al ruolo dell'imprenditore, cui viene affidato un compito di autovalutazione della situazione aziendale. Un ruolo che può essere affiancato da quello dell'organo di controllo; sappiamo benissimo però che proprio per la platea delle imprese oggetto principale del provvedimento, poche sono dotate dell'organo di controllo.

In fase emendativa è stato rinviato, a mio avviso giustamente, l'obbligo che era stato introdotto di nominare il collegio sindacale, proprio per non gravare ulteriormente di costi le aziende in una fase in cui già sono particolarmente in difficoltà.

Un ruolo centrale riveste la camera di commercio, che diventa segreteria della procedura, ma anche centrale nella gestione della piattaforma che, avendo in sé la *check list* e il test pratico, ha la capacità di fare una prima valutazione *ex ante* su uno dei requisiti fondamentali della procedura: la reversibilità della crisi. La camera di commercio ha un ruolo centrale anche nella composizione della commissione, che deve nominare l'esperto negoziatore, l'esperto tecnico che deve aiutare la composizione.

Avevamo chiesto che la commissione fosse paritaria per dare un messaggio importante. Essendo questo un istituto collocato nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, il fatto di chiedere che la commissione che nomina gli esperti avesse in sé la volontà di portare questo messaggio di parità, secondo noi, era particolarmente importante. Non è stato accolto, ma ci sarà modo di riparlare sicuramente.

La commissione appunto nomina gli esperti e in questo senso c'è un'altra novità politica: finalmente tornano centrali nella risoluzione delle crisi, nel buon andamento del sistema produttivo italiano la professionalità e le competenze. È richiesto un grado di professionalità altissimo: non solo essere scritti agli albi, ma anche avere maturato esperienza sul campo, avere svolto delle specializzazioni molto puntuali, con un ruolo centrale degli ordini professionali. Di questo assolutamente mi compiaccio.

Vedo un rischio sui creditori bancari. Spesso nella pratica professionale nelle mediazioni civili e commerciali abbiamo registrato una scarsissima adesione degli istituti bancari e anche gli emendamenti in questo caso suggeriti ai gruppi politici dall'Associazione bancaria italiana (ABI). Facevano registrare richieste di espungere dal testo normativo, cosa che la commissione giustamente non ha accolto, la necessità anche da parte degli istituti bancari di dare risposte tempestive e motivate all'adesione o meno della trattativa.

Come dicevo, la trattativa anche per gli istituti bancari può non andare a buon fine e in questo caso... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Senatrice, se vuole può consegnare la restante parte del suo intervento scritto.

BALBONI (*Fdl*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (*Fdl*). Signor Presidente, colleghi, ci apprestiamo a votare l'ennesima fiducia posta da un Governo che dispone della maggioranza più ampia dell'intera storia repubblicana e che abusa di questa schiacciante maggioranza per comprimere ancora di più il confronto democratico in questa Assemblea confidando nella vostra condiscendenza, se non nel vostro compiacimento.

Collegli del MoVimento 5 Stelle, avete dimenticato le vostre proteste di quando eravate all'opposizione e salivate addirittura sul tetto del Parlamento? Volevate aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno e, invece, ci siete entrati voi nella scatoletta al posto del tonno e vi ci siete chiusi ben stretti, disposti ad accettare di tutto pur di non tornare alle urne, ben sapendo che appena uno su quattro o, forse, addirittura uno su cinque avrebbe la speranza di essere rieletto. (*Applausi*).

Nessuno di voi colleghi del PD e della sinistra azzarda la difesa della nostra Costituzione di fronte all'arroganza di un Governo che ha stravolto uno strumento eccezionale come il decreto-legge, ammesso solo in casi straordinari di necessità e d'urgenza, come previsto dall'articolo 77 della Costituzione, che citate solo quando vi pare, trasformandolo nel modo ordinario di legiferare con fiducia già in prima lettura. Siete rimasti sordi persino all'alto richiamo della nostra Presidente, che ringrazio, lasciando cadere vergognosamente nel vuoto il suo appello.

Il *vulnus* alla nostra Costituzione è talmente evidente che è persino inutile insistere.

Non è Fratelli d'Italia, colleghi del PD, fuori dall'arco costituzionale; siete voi che vi siete posti fuori dalle regole democratiche. (*Applausi*). Siete voi che avete chiuso progressivamente ogni spazio di confronto parlamentare, nonostante l'atteggiamento sempre leale e costruttivo dell'opposizione. (*Applausi*). Blindate ogni provvedimento in Commissione con ridicole riunioni di maggioranza, cioè tutti meno uno. Riunioni di maggioranza, le chiamate; avete almeno il buon gusto di non dirlo! Se passa un emendamento del PD, allora ne deve passare uno della Lega, poi ne deve passare uno dei 5 Stelle, poi uno di Forza Italia e così via; alla fine venite in Aula e ponete la fiducia sui vostri accordi. E avete anche la faccia tosta di chiamare tutto questo democrazia!

Vi piace così tanto calpestare le regole del confronto democratico, che non vi fate scrupolo di ricorrere alla fiducia anche quando non ce ne sarebbe alcun bisogno, come in questo caso, visto che in linea di massima siamo tutti d'accordo sulla necessità della proroga disposta con questo provvedimento, perché è chiaro a tutti ciò che accadrà una volta esauriti gli effetti dei provve-

dimenti di sostegno alle imprese. Peraltro, come sappiamo, si tratta di provvedimenti molto limitati, che non coprono nemmeno il 20 per cento delle perdite subite dalle nostre imprese, secondo la CGIA di Mestre, con punte di appena il 2,5 per cento nei settori del turismo, bar, palestre, eccetera. Siete rimasti sordi, ad esempio, alla nostra richiesta di coprire almeno i costi di queste imprese, oltre a una percentuale delle perdite. Ebbene, sappiamo che, quando verranno meno anche questi blandi sostegni, saranno molte le imprese che rischiano di non riuscire a rimanere sul mercato e di garantire quindi la continuità aziendale. Le conseguenze rischiano di essere drammatiche sul piano occupazionale e per l'intero sistema economico, già provato duramente, ad esempio, dalle oltre 300.000 partite IVA scomparse durante la pandemia.

Il rinvio è quindi necessario e opportuno. Ancora più necessario e opportuno è il rinvio al 31 dicembre 2023 del nuovo sistema di allerta obbligatoria automatica, la cui rigidità rischia di avere effetti dirompenti soprattutto sulle piccole e medie imprese, che - come sappiamo - sono la vera grande ricchezza dell'economia nazionale. L'auspicio, anche di Fratelli d'Italia, è che nel frattempo si trovino soluzioni più flessibili e adeguate alle caratteristiche del nostro sistema produttivo nazionale, che - come sappiamo - non è esattamente uguale a quello dei grandi Paesi del Nord che impongono spesso queste regole. Soluzioni che prendono a modello il nuovo alternativo percorso di risanamento introdotto con il presente decreto-legge (questa parte è immediatamente precettiva); mi riferisco alle norme in materia di composizione negoziata della crisi, procedura volontaria che vede l'imprenditore soggetto attivo e protagonista del processo di risanamento, seppur affiancato da un esperto in materia. Certo, c'è qualche incongruenza, caro Governo che sei al telefono mentre parla l'unica opposizione. *(Applausi)*. C'è qualche incongruenza, in questo decreto-legge. Se ci aveste ascoltato, si sarebbe potuto chiarire. *(Commenti)*.

Presidente, questo gesto va ripreso: il Governo mi ha mandato a quel paese. È una cosa vergognosa. Lo deve riprendere. Se non lo riprende, interrompo il mio intervento. *(Commenti)*. O lo riprende o non parlo più, sia chiaro.

PRESIDENTE. Senatore Balboni, riprenda per cortesia.

BALBONI *(Fdl)*. No, Presidente, con tutto il rispetto che ho per lei, non mi faccio mandare a quel paese dal sottosegretario Sisto mentre intervengo.

PRESIDENTE. Scusatemi, io non ho sentito il Sottosegretario che abbia mandato a quel paese nessuno. *(Commenti)*.

Dopo chiariremo questo aspetto. Poiché il suo è un intervento importante, la pregherei di proseguire in quello che stava dicendo perché è utile per tutti sentire l'opposizione. *(Applausi)*.

BALBONI *(Fdl)*. Solo perché me lo chiede lei, signor Presidente, ma quanto successo è una cosa vergognosa che non è mai capitata in quest'Aula. *(Applausi)*.

Se ci aveste ascoltato, invece di porre la fiducia in modo arrogante, si sarebbe potuto chiarire a chi spetta la verifica della sussistenza del requisito della ragionevole perseguibilità del risanamento ai fini della nomina dell'esperto. Chi deve fare questa nomina? Il segretario della CGIA o la Commissione? E ancora, che garanzie ci sono che verrà rispettato il termine di cinque giorni per la nomina dell'esperto da parte di una Commissione che deve lavorare a titolo gratuito? Chi paga il compenso dell'esperto in caso di incapienza del patrimonio della gestione?

Non avete voluto parlare, né considerare il nostro emendamento per stabilire quando si deve parlare di insolvenza incolpevole per esonerare gli amministratori dalla responsabilità. Erano tutti temi che meritavano di essere discussi in quest'Assemblea, senza chiudere l'argomento con la fiducia. (*Applausi*).

Che fantasia, caro sottosegretario Sisto, che ti permetti di mandarmi a quel paese: avete partorito il topolino, ossia la proroga. Sapete chi mi ricordate? Quelle persone che, quando una macchina sta finendo la benzina, rinviando la revisione e intanto mettono anche a disposizione un meccanico a proprie spese per le riparazioni urgenti e necessarie. Bella fantasia! Il problema è che nessuno si preoccupa di riempire il serbatoio vuoto della macchina affinché possa camminare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Sottosegretario, penso sia necessario che lei chiarisca perché non ritengo tollerabile che ci siano gesti di insofferenza nei confronti delle proposizioni di un Gruppo parlamentare.

SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, lo faccio con molto piacere.

Il senatore Balboni sa quanto rispetto nutro nei suoi personali confronti, oltre che, ovviamente, del Gruppo. Mi sono lagnato dell'accento che fossi al telefono solo perché stavo parlando con la Ministra. Quindi gli chiedo scusa se il gesto è stato di insofferenza, ma era soltanto per dire che se ho risposto al telefono avevo il dovere di rispondere alla mia Ministra. Tutto qua. (*Applausi*).

Il richiamo è stato da me percepito come inopportuno, essendo nel perfetto adempimento del mio dovere. Tuttavia, se il gesto è stato interpretato come di insofferenza e non di ingiustificata percezione di un ingiusto richiamo, io gli chiedo molto volentieri scusa. (*Applausi. Commenti*).

PRESIDENTE. Colleghi, adesso non c'è un dibattito su questo tema. Mi sembra che il Sottosegretario abbia chiarito il suo intendimento e mi pare quindi che la questione sia chiusa.

GIACOBBE (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOBBE (PD). Signor Presidente, colleghe, colleghi, rappresentanti del Governo, il provvedimento che stiamo per votare reca «misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia».

Il provvedimento interviene, nell'attuale situazione di generalizzata crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19, per fornire alle imprese in difficoltà nuovi strumenti per affrontare e risolvere situazioni di squilibrio economico-patrimoniale. Si tratta di situazioni di crisi che, se non venissero affrontate subito nell'ambito di una nuova e più flessibile cornice normativa, potrebbero sfociare in uno stato di insolvenza delle aziende in sofferenza.

Signor Presidente, sono in particolare le piccole e medie imprese a essere più colpite dalla crisi causata dalla pandemia, soprattutto a causa delle limitate risorse proprie.

Le piccole e medie imprese rappresentano una parte molto importante dell'economia italiana: sono le aziende che producono beni e servizi di altissima qualità, *made in Italy*, che permettono all'Italia di essere fra i maggiori Paesi esportatori nel mondo. Non possiamo permetterci di perdere la grande risorsa rappresentata dalle piccole e medie imprese e la loro capacità di contribuire all'economia, con processi innovativi e prodotti e servizi di alta qualità.

La crisi causata dalla pandemia deriva da situazioni inaspettate ed eccezionali, che richiedono interventi straordinari e flessibili. Ecco perché è necessario permettere alle aziende che si trovano in uno stato di crisi finanziaria, o perfino di insolvenza tecnica, di continuare ad operare, fornendo loro assistenza, per aiutarle a gestire e superare la crisi e quindi garantire la continuità delle attività produttive e salvaguardare i posti di lavoro. I numerosi interventi a sostegno delle aziende messi a disposizione dallo Stato fin dai primi mesi del 2020 hanno permesso di mitigare, almeno in parte, le difficoltà create alle imprese dall'emergenza sanitaria. Oggi ci stiamo avviando verso la normalità, caratterizzata però da profondi mutamenti del tessuto socio-economico. Gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza ci permetteranno di uscire da questa crisi con rinnovato impegno e capacità. Non possiamo permetterci il lusso, in questa fase, di perdere pezzi importanti del tessuto produttivo del Paese.

Il provvedimento che ci accingiamo a votare introduce elementi di flessibilità e assistenza per garantire la continuità delle attività produttive e prevede interventi specifici per il sistema di amministrazione della giustizia. Mi permetto dunque di accennare solo ad alcune novità introdotte dal provvedimento. Si rinvia l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, evitando così il rischio che aziende in grado di ricominciare possano automaticamente essere dichiarate insolventi. Si introduce e si disciplina la procedura di composizione negoziata della crisi, offrendo agli imprenditori che ne fanno richiesta l'affiancamento di un esperto terzo e indipendente, per agevolare le trattative con i creditori e gestire e superare la crisi; la richiesta di assistenza verrà effettuata su base assolutamente volontaria, tramite una piattaforma telematica nazionale, gestita dalle camere di commercio. Si apporta una serie di modifiche alla legge fallimentare, con l'anticipazione di alcuni strumenti di composizione negoziale, previsti dal codice della

crisi e dell'insolvenza. Si dispone un aumento di 20 unità del ruolo organico del personale della magistratura ordinaria, al fine di sostituire i 20 magistrati chiamati a ricoprire il ruolo di procuratore europeo delegato. Usufruento di sistemi digitalizzati, vengono introdotte misure volte ad accelerare le procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione, in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo e di altri pagamenti dovuti sulla base di titolo giudiziale.

In Commissione abbiamo svolto un lavoro minuzioso, approvando significative proposte emendative, tra le quali segnalo la riscrittura dell'articolo 3, nel quale si specifica che la piattaforma telematica è gestita dal sistema delle camere di commercio, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico, si interviene sulle modalità di iscrizione all'elenco degli esperti e vengono inserite specifiche disposizioni in materia di procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi. Tutti i lavori della Commissione e gli interventi apportati non hanno mai perso di vista il contesto europeo in cui siamo chiamati ad operare e il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Durante i lavori, la Commissione si è trovata concorde sul fatto che dovevamo dare un segnale alle imprese e credo sia stato fatto un passo nella direzione giusta, per assistere le nostre aziende, che si sono trovate ad operare in un quadro economico difficile a causa della pandemia. Dovevamo dare un segnale chiaro di supporto alle imprese e con il provvedimento in esame stiamo facendo proprio questo.

Sicuramente ci sono nodi da risolvere, alcuni dei quali non richiedono nuove norme per essere avviati a soluzione. Fra questi cito la composizione dell'elenco degli esperti, che in aggiunta alle competenze di tipo finanziario, non può non tenere conto anche di competenze professionali, di esperienza e conoscenza dei settori in cui operano le aziende da assistere. È possibile garantire tali competenze anche grazie ad un rapporto di collaborazione tra le camere di commercio e le associazioni di categoria.

Dobbiamo far sì che banche e istituti finanziari continuino ad aiutare le aziende in crisi in questa fase di transizione. Nel futuro dovremo certamente valutare anche gli effetti del codice della crisi di impresa visto che, come accennato prima, il provvedimento che stiamo per votare oggi prevede di rinviarne la data originariamente prevista per l'entrata in vigore. Nel lungo termine la crisi delle imprese, però, non si può risolvere solo con interventi normativi.

Signor Presidente, colleghi, dobbiamo permettere a tutte le aziende che hanno subito le conseguenze della crisi finanziaria degli ultimi diciotto mesi di superare al più presto le difficoltà finanziarie e operative ed essere pronte a cogliere le opportunità offerte dalla ormai imminente ripresa dell'economia.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza fornirà grandi opportunità per l'ammodernamento dei sistemi produttivi, per una migliore utilizzazione delle risorse, per lo sviluppo di tutto il territorio del Paese, in particolare di quelle aree storicamente trascurate, per la piena valorizzazione di tante risorse naturali, turistiche e umane, fino ad oggi poco valorizzate. Sono gli ingredienti

della ripresa economica e le basi forti per lo sviluppo del futuro; ripresa e sviluppo che produrranno tanti benefici.

La sfida del futuro è far sì che questi benefici possano essere ripartiti equamente, in tutte le aree del Paese, a imprese e lavoratori, protagonisti attivi delle attività produttive, e tramite loro a tutti i cittadini.

Oggi contribuiamo a questa equa distribuzione fornendo strumenti di assistenza alle imprese che hanno bisogno di superare situazioni di crisi economico-finanziaria a causa delle conseguenze inaspettate e imprevedibili della pandemia e continuare quindi a essere protagonisti della ripresa e dello sviluppo nel futuro.

In conclusione, signora Presidente, mi permetta di affermare che non possiamo rischiare di perdere la grande esperienza di piccole, medie e grandi aziende, che, con le loro capacità e processi produttivi innovativi e d'avanguardia, hanno reso famosa l'Italia e il *made in Italy* in tutto il mondo. Non possiamo aspettare; dobbiamo intervenire ora, con decisione.

Il Gruppo Partito Democratico guarda con fiducia alla ripresa economica ed è impegnato affinché tutte le nostre imprese possano continuare a contribuire alla crescita dell'economia, a garantire posti di lavoro sicuri, a creare nuovi posti di lavoro, a rendere l'Italia un Paese sempre più competitivo nel mondo globalizzato.

È anche per questi motivi che dichiaro il voto convintamente favorevole del Gruppo Partito Democratico. (*Applausi*).

ERRANI (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame che si inquadra nell'azione orizzontale di riforma relativa al Piano nazionale di ripresa e resilienza, rappresenta una prima, importante, positiva risposta anzitutto alle piccole e medie imprese, che rappresentano comunque un'ossatura fondamentale del nostro sistema produttivo e che sono le prime ad aver pagato, in particolare sul terreno della crisi finanziaria, i danni prodotti dalla crisi Covid. Per queste ragioni il nostro voto sarà favorevole.

Sono state introdotte alcune scelte fondamentali, come, per esempio, il rinvio dell'entrata in vigore del codice della crisi su cui, come il collega del Partito Democratico ha già detto, occorrerà fare una riflessione per capire, oltre al rinvio, se effettivamente questo strumento corrisponda pienamente all'obiettivo che si era preposto. In ogni caso, questo rinvio è certamente utile e importante, così come è importante lo sforzo che la Commissione ha fatto - voglio sottolineare anch'io il contributo fondamentale della Commissione - soprattutto in relazione al tema della composizione negoziata della crisi, alla piattaforma telematica nazionale gestita dal sistema delle camere di commercio tramite Unioncamere, alla possibilità che diamo alle imprese di trovare vie di composizione negoziale senza portare le stesse a una situazione fallimentare.



Tutto questo è positivo.

Avevamo fatto alcune osservazioni e presentato due emendamenti, come ad esempio quello relativo al tema delle vittime dell'usura, che non riguarda solo le attività imprenditoriali dirette ma anche situazioni indirette. Si tratta di un tema che ci sta molto a cuore e che deve essere affrontato. Chiediamo dunque al Governo, visto che questi due emendamenti non sono stati ammessi, che se ne occupi con attenzione e rapidamente, perché sappiamo quanto questo tema sia all'ordine del giorno, soprattutto a fronte della ripresa produttiva.

Questi sono certamente interventi utili e fondamentali, ma credo che dobbiamo porci strategicamente altre due questioni. La prima è relativa al rapporto tra il credito e le imprese. Abbiamo fatto una serie di provvedimenti a sostegno del credito per le imprese anche in questa situazione di crisi, ma penso che sia arrivato il momento di fare una riflessione complessiva a proposito della fase nuova in cui siamo, e cioè la ripresa. C'è un tema che riguarda il credito e le norme europee sul credito, soprattutto per un Paese come il nostro, dove il 90 per cento delle imprese sono piccole e hanno meno di dieci dipendenti. Queste norme europee sono oggettivamente contrastanti rispetto all'assetto oggettivo del sistema di impresa e penso che si tratti di un tema che dobbiamo proporre.

Passo al secondo punto. Scusate l'insistenza con cui vi ripropongo la questione della politica industriale nelle nostre discussioni, ma per me rimane non pienamente risolta nemmeno dall'impostazione del PNRR. Vedo che c'è ancora una notevole difficoltà nel definire come sarà il nuovo sistema produttivo - insisto, nuovo sistema produttivo - di qui ai prossimi vent'anni. Si è parlato di transizione ecologica e delle questioni ambientali, ma quali sono le politiche di sostegno e di trasformazione dell'assetto produttivo industriale di questo Paese? Non possiamo lasciare le grandi imprese pubbliche, che dovrebbero essere le protagoniste di questa riforma, a lavorare per conto proprio, e non possiamo continuare ad andare avanti senza strategie e senza politiche complessive.

Vi è poi la questione del lavoro. Dagli ultimi dati del Fondo monetario internazionale vediamo che nel 2023 è previsto un aumento della disoccupazione nel nostro Paese, ma sappiamo che la ripresa è segnata comunque da una dinamica molto legata al lavoro precario intermittente o parziale. La riforma degli ammortizzatori non può essere solo uno strumento di assistenza, ma deve essere anche uno strumento di politiche attive.

Questi nuovi ammortizzatori debbono essere inseriti in un patto strategico (ma strategico!), legato a cosa fa l'impresa, cosa fa il lavoro e cosa fa lo Stato, non a senso unico, tale per cui lo Stato risolve i problemi degli uni e degli altri. Lo dico in relazione alla proposta di Confindustria di un patto giustissimo (sono anni che sottolineo la necessità di ridefinire il patto sociale), in cui però deve essere chiaro chi fa che cosa e come, altrimenti non riusciremo ad attuare questa grande trasformazione.

Ad ogni modo, questo è un provvedimento importante, che aiuta le imprese. Per questo noi convintamente votiamo a favore. (*Applausi*).

\*DAL MAS (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAL MAS (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, il provvedimento in esame è importante, se non altro perché prende atto della situazione dovuta alla crisi imprevista e alle conseguenze della pandemia, che necessariamente - lo diceva questa mattina molto bene la collega Conzatti - costringono a rivedere ciò che sta alla base del decreto legislativo n. 14 del 2019, ossia il cosiddetto codice della crisi d'impresa, concepito in un momento e in una fisiologia diversi dal punto di vista economico.

È quindi evidente che oggi alcune norme devono essere riviste e il decreto-legge al nostro esame interviene con l'articolo 1, che contiene sostanzialmente due rinvii, al 16 maggio 2022 e al 31 dicembre 2023, per quanto riguarda gli organismi di composizione della crisi per meccanismi esterni di allerta, quelli più insidiosi.

Chiaramente su questo incombe la cosiddetta direttiva europea *insolvency* del 2019, n. 1023, che introduce meccanismi atti a garantire la continuità aziendale, evitando che le imprese in crisi incorrano nelle tradizionali soluzioni che conosciamo, che derivano dalla nostra legge fallimentare, più volte modificata, che sono o il fallimento o le procedure concorsuali.

Si introduce la composizione negoziata della crisi, un istituto di nuovo conio, che praticamente anticipa le procedure concorsuali e, in un certo senso, le vorrebbe escludere, garantendo che le imprese continuino a vivere quando c'è una situazione di equilibrio economico, finanziario, patrimoniale, dovuta, come sappiamo, allo straordinario e non felicissimo momento che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo.

Rispetto a questo, occorre fare delle osservazioni. La nomina dell'esperto, che viene richiesta su base volontaria dall'imprenditore, il quale si affida ad una piattaforma telematica (una sorta di giustizia predittiva), che dice se il possibile negoziato può andare o meno a buon fine, è sicuramente un'innovazione dal punto di vista degli strumenti giuridici, ma è anche un meccanismo che impone qualche riflessione. Allo stesso modo, è chiaro che noi, con la procedura negoziata, non apriamo al comitato dei creditori e non spossiamo l'imprenditore dalla disponibilità dei propri beni, cioè non avviamo le procedure tipiche che scattano nel momento in cui si determina la crisi dell'impresa, cioè le procedure dell'insolvenza, ma è altresì vero che, dal mio punto di vista, permangono alcune perplessità.

Mi riferisco al ruolo degli esperti, che spiegava molto chiaramente il collega Caliendo ieri. L'esperto è colui che prolunga una situazione di crisi o è colui il quale prende atto che quell'impresa non può più stare nel mercato?

Se così fosse, è evidente che abbiamo bisogno di migliorare questo istituto e di renderlo più stringente dal punto di vista della sua formulazione.

Consentitemi anche di avere delle perplessità - poi ovviamente verrà la parte buona del mio intervento, che giustifica il sì convinto di fatto a questo provvedimento - sul fatto che si preveda che una commissione di tre esperti, di cui uno nominato dal tribunale delle imprese, uno nominato dal prefetto ed

uno nominato dalla camera di commercio distrettuale, che sarebbe assolutamente estranea e distante rispetto alla realtà dei tribunali di ogni giorno. Avrei tenuto queste funzioni a livello di singolo tribunale, a livello circondariale: ogni tribunale ha una sezione fallimentare, ha conoscenze specifiche di questi problemi, ha professionisti che sono perfettamente in grado di conoscere la realtà. (*Applausi*).

Ci affidiamo quindi a questi esperti, che entro centottanta giorni devono arrivare ad una proposta di archiviazione o ad un contratto con uno o più creditori o ad un piano di rientro, ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d*) della legge fallimentare, senza omologazione, oppure ad un accordo di ristrutturazione, financo alla nuova ipotesi di una sorta di *cessio bonorum*, cioè una procedura semplificata di concordato dell'imprenditore, attraverso la quale comunque va garantito l'aspetto giudiziale, perché c'è un giudizio prognostico sull'ammissibilità che comunque consegue all'omologazione fatta dal tribunale e alla notifica. Quell'aspetto ultraliberista che era stato contestato credo venga meno, perché il controllo condizionale esiste e c'è in ogni caso.

Esiste un tema, che ha ricordato questa mattina il senatore Balboni, che è quello della cosiddetta insolvenza incolpevole, che esiste nel nostro ordinamento - ha ragione - che in Commissione evidentemente abbiamo deciso, stante la natura del decreto, di archiviare, ma prego il Governo di tenerla in considerazione. Sappiamo che la magistratura si basa sul principio di effettualità: se si fallisce, non si è in grado di stare sul mercato, questo è il dato di fatto. È anche vero, però, che la situazione di difficoltà economica può essere derivata da forza maggiore e come può quello che abbiamo vissuto in questo periodo non essere una forza maggiore? Lo dico perché evidentemente il tema esiste e non può essere limitato a valutazioni dottrinali. Su di esso richiamo anche l'attenzione, per quanto nel mio piccolo posso fare da quest'Aula, della giurisprudenza.

Diceva Leibniz - l'ho già citato - che viviamo nel migliore dei mondi possibili; Voltaire, per bocca del precettore Pangloss, diceva che è vero che viviamo nel migliore dei mondi possibili, ma diceva anche - lo ricordava un illustre costituzionalista in questi giorni - che per fare buone leggi bisogna bruciare quelle esistenti. Ebbene, credo che questo Governo, che - ripeto - in questa fase è il migliore dei Governi possibili (e probabilmente scopriremo se è anche il Governo dei migliori), abbia prodotto delle cose molto importanti.

Per quanto riguarda la delega per la riforma del processo civile, da avvocato ho delle perplessità sulla contestualità, nell'ambito della prima udienza del *thema decidendum* e del *thema probandum*. È difficile immaginare che in una sola udienza ci sia una *discovery* piena delle parti, però è anche vero che questo impone (ed è un merito di questo Governo) alla classe forense e all'autorità giudiziaria di fare un passo in avanti verso la modernizzazione di questo Paese. (*Applausi*).

È vero che nella legge delega per la riforma del processo civile abbiamo previsto il tribunale della famiglia e abbiamo unificato i riti; per non parlare del processo penale, dove abbiamo tolto definitivamente l'obbrobrio del «fine processo mai». Questi sono passaggi importanti, così com'è importante il controllo più penetrante che il giudice delle indagini preliminari può fare al pubblico ministero. (*Richiami del Presidente. Applausi*).

So che lei mi sta gentilmente richiamando, Presidente, e mi avvio a concludere. Ho una richiesta da fare molto sommessamente al Governo e ringrazio il sottosegretario Sisto, che è qui presente. C'è una problema che pesa come un macigno nel nostro Paese: 1.000 casi l'anno di ingiusta detenzione, 24 milioni di euro. Sono 800 miliardi, anzi - mi sono sbagliato - 800 milioni in trent'anni, una cifra esorbitante, come esorbitante è l'abuso della carcerazione preventiva e la compressione del principio di non colpevolezza. (*Applausi*).

PELLEGRINI Emanuele (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Emanuele (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, rappresentante del Governo, nel predisporre il canovaccio che voglio seguire per questa dichiarazione di voto, mi sono voluto attenere a due filoni di argomenti. Vorrei fare un'analisi dal punto di vista tecnico e un'analisi dal punto di vista politico.

Dal punto di vista tecnico, in realtà, la discussione che c'è stata, specialmente in Commissione, è stata approfondita. Abbiamo esaminato molti argomenti, alcuni dei quali esulano dalle tematiche più prettamente attinenti a questo decreto-legge, ma credo che ci sia stato un bel dialogo e una discussione serrata. Di questo voglio ringraziare, in maniera non soltanto formale, il sottosegretario Sisto e il sottosegretario Bini, perché c'è stata quella disponibilità al confronto e al dialogo che in altre esperienze governative è mancata.

In particolare, con il sottosegretario Sisto abbiamo approfondito le tematiche contenute all'interno di questo decreto, la materia della giustizia e tutto ciò che riguarda la regolamentazione della crisi d'impresa, che rientra nel filone della riforma fallimentare (non più chiamata fallimentare); mi riferisco alle norme che regolano le procedure che assistono la cosiddetta crisi d'impresa, da cui prende il nome il decreto-legge al nostro esame.

Abbiamo trattato anche altre tematiche importanti, che però dobbiamo approfondire: mi riferisco in particolare all'insolvenza incolpevole. Chi ha fatto l'avvocato di provincia, come il sottoscritto, sa benissimo cosa significhi trovarsi di fronte a piccoli imprenditori che si ritrovano a dover sostenere dei procedimenti, magari anche di tipo penale, semplicemente perché hanno preferito pagare i propri dipendenti piuttosto che pagare le gabelle imposte da quello che ancora è uno Stato oppressore. Ritengo che questi siano argomenti da approfondire: li abbiamo toccati durante la discussione in Commissione, ma non li abbiamo definiti. Sollecito quindi l'azione di Governo proprio per cercare di portare avanti questo tipo di analisi.

Credo che l'analisi della crisi d'impresa sia davvero un punto fondamentale per la riforma di questo Paese, perché sappiamo benissimo che la pandemia non ha portato solo un grave danno alle nostre imprese, alle piccole e medie imprese, che - ormai è costume ripeterlo - sono la base pregnante del nostro tessuto economico. Dobbiamo entrare maggiormente nello specifico e

nel tecnico per cercare di gestire questo tipo di crisi. Nel decreto-legge al nostro esame si affronta il tema con norme specifiche e si rinvia l'entrata in vigore della riforma della crisi di impresa. Ci sono poi altre norme che devono essere ancora approfondite.

Per questo credo che sia fondamentale il contenuto del provvedimento, perché con esso andiamo a introdurre, ad esempio, la composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa e a definire come si svolga tale procedura. Ci sono degli elementi sicuramente importanti.

Signor Presidente, signor Sottosegretario, io vorrei però anche sottolineare delle questioni di tipo politico, perché, al di là del contenuto tecnico che - lo ripeto - oggi il nostro Gruppo sostiene, preannunciando il voto favorevole alla questione di fiducia posta dal Governo, dobbiamo comunque sottolineare una questione politica fondamentale: dare la fiducia non vuol dire che tutto ciò che arriva dal Governo è lineare e quindi va approvato. Come abbiamo visto durante la discussione, infatti, certi argomenti vanno approfonditi e affrontati. Pertanto, come è stato ribadito più volte dal nostro segretario federale, senatore Salvini, noi crediamo nell'esperienza di Governo, però quando c'è da alzare la mano e dire che qualcosa non va bene o potrebbe essere fatta meglio, lo dobbiamo dire. (*Applausi*). Se ci sono delle cose che si possono migliorare, si devono migliorare e noi siamo qui a ricordarlo al Governo.

Io, ad esempio, non ho condiviso la fretta con cui l'Esecutivo ha sollecitato le riunioni e l'analisi di determinati argomenti, che vanno approfonditi in sede tecnica e politica e questo, secondo me, avrebbe avuto bisogno di maggiore attenzione e di più sottolineature. Tuttavia siamo riusciti lo stesso, pur correndo come ci era stato richiesto, a fare quello che io ritengo un buon lavoro e ripeto che ci credo convintamente.

Sempre dal punto di vista politico, proprio perché a volte la fretta è cattiva consigliera, dobbiamo ricordare che il Parlamento rimane e deve rimanere sovrano, quindi non può essere spogliato o non contare più nulla, come qualcuno sta sostenendo in maniera molto utilitaristica dal punto di vista dell'opposizione. Siamo noi parlamentari a doverlo far rendere di più; pertanto, accantonando esperienze passate o future idee per cui il Parlamento non conta nulla, noi cerchiamo di dialogare davvero con il Governo. Tuttavia tale dialogo deve realizzarsi anche con i singoli Ministeri, che non devono semplicemente farci arrivare dei pareri che, di fatto, in molti casi sono figli di semplice burocrazia, perché noi tra i punti fondanti del PNRR, ma anche dell'azione di Governo in generale, abbiamo sempre inserito la semplificazione, che è ciò che chiede la nostra gente: i nostri cittadini ci chiedono la semplificazione della burocrazia.

Cominciamo anche discutendo con i vari Ministeri, quando chiediamo i pareri sui singoli emendamenti: cominciamo a esigere questo tipo di trasparenza e di semplificazione. Cito ad esempio l'emendamento del senatore Borghesi che riguardava l'elenco degli esperti delle camere di commercio: eravamo tutti d'accordo, però non abbiamo potuto approvarlo semplicemente perché c'era un parere contrario. A mio avviso l'esperienza parlamentare ci deve portare a dire che forse se certe cose sono sbagliate, lo sono per intero, quindi magari dobbiamo ricordarlo anche agli uffici dei Ministeri (*Applausi*).

Tutto ciò sempre nella logica per la quale noi cerchiamo di dirigere e di sostenere l'azione di Governo, checché ne dica qualcun altro. Infatti, se la politica non la dirigiamo e la governiamo sulla base delle esigenze concrete e strategiche dei cittadini e della società, allora non assolviamo il nostro compito.

Sprono pertanto ancora di più il Governo in questa direzione. Sono certo che il Sottosegretario si farà messaggero di questo intendimento e mi permetto di fare anche un invito a tutti noi parlamentari e a tutte le forze politiche, perché nella discussione del decreto-legge in titolo, ma in realtà di anche di altri - perdonatemi uno sfogo anche personale - mi sono stancato di continuare a sentir parlare sempre e solo di *green pass*, anche in provvedimenti in cui non c'entra assolutamente nulla. Affrontiamo il tema dei vaccini e del *green pass*, ma in questo caso stiamo parlando di una cosa diversa, di crisi di impresa.

L'impresa è la vita dei nostri cittadini, perché se non si lavora non si vive. Quindi rivolgo un appello a tutte le forze politiche, dal basso della mia coscienza politica: smettiamo di fare polemiche inutili su argomenti che non c'entrano assolutamente nulla. (*Applausi*). Parliamo di cose concrete; parliamo di quello che la gente vuol sentirsi dire: risolvere i problemi, poter lavorare, poter andare a fare la spesa, poter vivere tranquillamente in casa propria. Non ci siamo ancora resi conto, infatti, di che dramma politico e psicologico ci troveremo di fronte!

Chiedo scusa se mi sono scaldato, ma io credo davvero che l'azione politica, che passa anche da questo decreto e che noi dobbiamo portare avanti, debba essere diligente e improntata davvero alla realtà della vita. Se continuiamo a parlare sempre e soltanto di pareri, se continuiamo a parlare sempre soltanto di norme che sono distaccate dalla realtà, non abbiamo svolto il nostro dovere civico e morale di assolvere alla funzione parlamentare.

Noi abbiamo un mandato e quel mandato lo dobbiamo assolvere. È proprio per questo che il Gruppo della Lega continua e sostenere il Governo e voterà a favore della fiducia sul provvedimento al nostro esame. (*Applausi*).

GAUDIANO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAUDIANO (*M5S*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, in questo momento storico, mentre cerchiamo con forza di venire fuori dall'emergenza sanitaria, siamo chiamati a sostenere le imprese per evitare che siano travolte da una crisi economica senza precedenti. Gli aiuti e le misure di sostegno pensati e attuati già dal Governo Conte nei primi mesi della pandemia hanno permesso alle imprese di resistere fino ad oggi e di sopravvivere alle chiusure e al calo dei consumi.

Purtroppo, è innegabile che la crisi economica potrebbe andare ben oltre la crisi sanitaria ed è necessario intervenire affinché il nostro sistema giuridico sia all'altezza della situazione. La legge fallimentare del 1942, per quanto più volte modificata, conserva un impianto inadeguato alla realtà contemporanea. È necessario abbandonare l'approccio punitivo del fallimento e

puntare, invece, su strumenti di prevenzione della crisi o di ristrutturazione e risanamento, che siano così diretti a garantire la sopravvivenza dell'impresa in difficoltà, oltre che a soddisfare i creditori.

Il codice della crisi di impresa si muove in questa direzione. Tuttavia, le novità e i nuovi meccanismi ivi previsti non consentirebbero quella necessaria gradualità richiesta dalla situazione economica, provocata appunto dalla pandemia, e quindi richiederebbero di creare incertezze applicative. Per questo, si è deciso di procedere ad una ulteriore proroga della sua entrata in vigore. Un numero elevatissimo di casi di crisi di impresa sarebbero così stati regolati da un impianto normativo del tutto nuovo. Il lavoro svolto mira, in ogni caso, ad evitare che l'Italia incorra nella procedura di infrazione da parte dell'Unione europea per non aver recepito la direttiva 1023 del 2019.

La piccola e media impresa italiana costituisce una grande fetta dell'economia del nostro Paese, soprattutto in termini di eccellenze, e ha bisogno di procedure che garantiscano un sostegno tecnico, per evitare il rischio di una crisi e per risolverla, ove iniziata, in tempi brevi. A tal proposito, tra le misure pensate dal codice vorrei soffermarmi sulla composizione negoziata. La procedura su base volontaria è ispirata alla sopravvivenza delle imprese attraverso il dialogo tra le parti, ossia imprenditore e creditori, secondo principi di correttezza, buona fede e riservatezza, con la guida di un esperto che affianca l'imprenditore nella procedura, ma non lo sostituisce.

Per poter accedere alla composizione negoziata è necessario che l'impresa presenti due requisiti: in primo luogo, uno squilibrio economico, patrimoniale e finanziario che renda probabile la crisi o l'insolvenza; in secondo luogo, la prospettiva che il risanamento sia ragionevolmente perseguibile. L'imprenditore, tramite il sito Internet della camera di commercio presso cui è iscritto, potrà accedere in qualsiasi momento alla piattaforma unica nazionale e depositare domanda di composizione negoziata.

A seguito della richiesta verrà affidato alla procedura un esperto indipendente con comprovata professionalità che cercherà di mediare e raggiungere un accordo tra le parti. La procedura ha tempi contingentati dalla nomina dell'esperto alla conclusione dell'accordo e permette così di provare a trovare una soluzione in tempi brevi e con la garanzia della massima riservatezza anche nel caso in cui l'accordo non venga concluso.

L'imprenditore inoltre, anche senza richiedere la composizione negoziata, potrà eseguire un test pratico di autovalutazione attraverso la piattaforma unica nazionale per avere una diagnosi preliminare dello stato di salute dell'impresa tramite l'inserimento di dati contabili. Quelli appena descritti sono alcuni degli strumenti previsti dal codice della crisi che aiutano gli imprenditori a capire il rischio di insolvenza e a trovare una soluzione per affrontare le difficoltà economiche.

Il MoVimento 5 Stelle ha messo da sempre le imprese al centro delle sue politiche. Crediamo che sia importante tutelare il nostro tessuto economico fatto di realtà imprenditoriali diverse che richiedono misure adatte a calarsi sulle situazioni concrete per sopravvivere e provare quindi a crescere.

Il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire contiene al suo interno previsioni che si inseriscono in questo solco.

Infine, come Capogruppo del MoVimento 5 Stelle, in Commissione giustizia, ci tenevo a sottolineare che l'attenzione per il settore della giustizia rimane alta anche dopo l'approvazione delle riforme. Infatti anche nel provvedimento che stiamo discutendo si è disposto un aumento di circa 500 nuovi magistrati; una misura che sono convinta possa avere effetti positivi su tutto il sistema giudiziario che sconta da tempo gravi carenze di organico a cui stiamo finalmente rimediando.

Ogni passo è un passo avanti; la nostra missione è migliorare il Paese in cui viviamo e la vita dei cittadini italiani. Per questi motivi esprimo il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*.

NUGNES *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

NUGNES *(Misto)*. Signor Presidente, nella passata legislatura ci siamo impegnati in una importante azione politica per confermare il bicameralismo e il popolo italiano si è espresso in maniera molto chiara sul punto. Eppure oggi, come ha detto un collega questa mattina, siamo di fronte a un monocameralismo imperfetto; il Parlamento è sempre e continuamente umiliato. Si disconosce il bellissimo, ma assolutamente inutile discorso di insediamento del presidente Fico alla Camera a inizio legislatura. Ci direte che ciò avviene perché siamo in crisi pandemica, ma non tutto può essere giustificato da questo. Noi stiamo trattando le riforme previste dal PNRR, ma le Aule non stanno partecipando, solo le Commissioni e solo in alcune occasioni. Questa è una riforma costituzionale di fatto che non ha seguito alcun *iter* di approvazione. Tutto ciò è di una gravità indiscutibile anche perché l'odierna questione di fiducia, come tutte le altre, è assolutamente inutile e superflua, data l'assoluta maggioranza politica che sostiene il Governo tecnico.

Mi chiedo allora quale possa essere il fine di non voler portare la discussione in Assemblea, con un Governo che comunque cade in piedi perché non ha tre o quattro gambe, ma è un millepiedi. Credo che sia proprio spregio per l'*iter* democratico e partecipativo e per la rappresentanza. Ciò ci umilia perché ci mette in condizione di essere sempre e comunque in disaccordo con il voto di fiducia, anche quando si tratta di provvedimenti tecnici, ma comunque politici, come un collega dall'altra parte dell'Assemblea ha saputo bene dire. Erano provvedimenti tecnici discussi in Commissione, ma con valenza politica, cui avremmo potuto e voluto partecipare e che, sebbene manchevoli di molte delle cose elencate dal collega di LeU, avrebbero meritato forse anche un voto favorevole dall'opposizione, ma ce lo negate, perché ci negate la nostra funzione di rappresentanza in quest'Assemblea e ci umiliate ogni giorno. *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. *(Applausi)*.

LA MURA *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.



LA MURA (*Misto*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non posso che ribadire ciò che ha già anticipato in maniera molto chiara ed esaustiva la senatrice Nugnes.

Il provvedimento è importante e urgentissimo, perché la crisi economica e pandemica ci ha fatto comprendere quanto sia importante sostenere le aziende, i lavoratori e la transizione ecologica verso un mondo nuovo, che ancora non conosciamo.

Come molti colleghi, anche noi, da questa piccolissima opposizione, ci interroghiamo e ognuno cerca di dare un contributo per comprendere in che modo potremo salvaguardare con sostegni dello Stato e con politiche attive il lavoro nuovo e il modo diverso di lavorare che verranno.

Il provvedimento è stato gestito in Commissione, sede in cui è stato trasformato e migliorato in maniera corposa. Avrebbe anche potuto essere votato dall'opposizione ma, visto che è stata messa l'ennesima questione di fiducia, siamo costretti a votare contro, perché vogliamo rimanere all'opposizione ed essere una spina nel fianco e presidio di attenzione anche per i cittadini, perché la minoranza è veramente ridotta e non le si dà la possibilità di fare il proprio lavoro parlamentare.

Il Governo ha commissariato del tutto il Parlamento: era ciò che pensavamo sarebbe accaduto e che giorno per giorno constatiamo. (*Applausi*).

PARAGONE (*Misto-I-PVU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PARAGONE (*Misto-I-PVU*). Signor Presidente, sento parlare di rilancio di imprese, però non vorrei che qui si cominciasse a ragionare in termini di figli e figliastri, perché dal 15 ottobre il Paese reale entrerà in *crash* a seguito di un documento che attiene alla burocrazia e non alla salvaguardia della salute.

Parlo di figli e figliastri perché ieri il Ministero dell'interno si è detto disponibile, a fronte delle sacrosante proteste dei portuali, a determinare tamponi gratis e la loro risposta è stata del tipo: non pensateci nemmeno a comprarci, perché non è così che intendiamo avanzare le nostre trattative e le nostre rivendicazioni. Il precedente, però, c'è: il Governo che non vuole aprire alla gratuità dei tamponi né toccare il *green pass* si dice disponibile a fare tamponi gratis, laddove vi sono non solo una forte tensione sociale, ma anche criticità nell'ambito portuale, che potrebbe avere una ricaduta negativa in termini economici.

Facciamo attenzione, perché dal 15 ottobre potrebbe andare in sofferenza, se non addirittura in *crash*, il sistema informatico del Ministero, a fronte di un'importantissima valanga di domande finalizzate a ottenere il codice del *green pass*. Potrebbe quindi succedere che i lavoratori sono pronti a sostenere il tampone - magari dopo aver anche prenotato a fatica in farmacia - ma i terminali del Ministero non sono in grado di processarne la domanda.

Che si fa? Cosa succede al lavoratore pronto a dare la propria prestazione lavorativa, perché ha fatto il tampone o è prossimo a farlo, avendo trovato uno *slot* in farmacia, se il sistema informatico del Ministero dovesse impallarsi? Avremmo infatti un problema anche in termini di occupazione, perché il lavoratore non solo non potrebbe lavorare, ma potrebbe addirittura essere sanzionato. Pongo all'attenzione del Governo anche questo tema. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

### *Votazione nominale con appello*

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore voterà dal proprio posto, dichiarando il proprio voto.

Ricordo che è necessario evitare assembramenti al centro dell'emisiciclo.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

*(È estratto a sorte il nome della senatrice Guidolin).*

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Guidolin.

BINETTI, *segretario, fa l'appello.*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	245
Senatori votanti	244
Maggioranza	122
Favorevoli	207

Contrari	36
Astenuti	1

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*)

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 118.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2405) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 11,36)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2405, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Parrini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PARRINI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, passiamo direttamente all'esame degli emendamenti.

**Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,37)**

Comunico che la Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, l'emendamento 1.1.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MALAN (*FdI*). Signor Presidente, annuncio il ritiro di tutti gli emendamenti, ma certo non perché non li riteniamo opportuni. Avrei voluto soltanto mantenere l'emendamento 1.1 trasformandolo in ordine del giorno. A questo punto, però, visto che è stato dichiarato inammissibile, non posso che confermare il ritiro di tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

GRIMANI (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIMANI (*IV-PSI*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, procediamo con questa dichiarazione di voto a esprimere un giudizio sul decreto-legge che oggi l'Aula si appresta a convertire, il n. 117 del 17 agosto 2021. È un decreto meramente operativo, tecnico, che ha avuto e ha ancora l'obiettivo di consentire lo svolgimento delle elezioni nelle condizioni di sicurezza migliori per i cittadini e per gli operatori dei seggi.

Questo è stato l'obiettivo con cui il Governo ha approvato il decreto, che è stato convertito in legge alla Camera il 5 ottobre, due giorni dopo le elezioni, e che oggi procediamo noi a convertire.

È del tutto evidente che si tratta di un provvedimento che disciplina qualcosa che è già accaduto - mi riferisco al primo turno delle elezioni, laddove sono stati chiamati al voto 12 milioni di elettori - e di fatto anche i ballottaggi che caratterizzeranno il prossimo *week-end* nel nostro Paese.

Va dato rilievo all'aspetto tecnico del provvedimento, che ha tenuto conto dell'eccezionalità nella quale si svolgevano le elezioni e, quindi, la possibilità della costituzione di seggi speciali nei reparti ospedalieri e di ampliare la fattispecie del voto domiciliare per coloro sottoposti a quarantena, all'isolamento fiduciario o al trattamento domiciliare del Covid, stanziando al contempo le cifre necessarie per garantire al Paese i fondi alle sezioni elettorali per le sanificazioni e lo svolgimento del turno elettorale nelle migliori condizioni possibili.

Credo che vada dato rilievo anche all'articolo 5 del provvedimento riguardante il voto degli italiani all'estero relativamente al rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (Comites), per i quali è stato previsto per il rinnovo una riduzione delle firme necessarie per la presentazione delle liste con l'abbattimento delle stesse, incentivando la possibilità di partecipazione alla competizione elettorale soprattutto per l'elettorato passivo.

Credo che non si debba aggiungere molto altro. È un provvedimento tecnico che approviamo in una fase successiva all'espletamento del turno elettorale e, quindi, di fatto è qualcosa che ha già espletato il proprio contenuto normativo. Credo però che in momenti come questi sia evidente come la decretazione d'urgenza del Governo sia qualcosa che sta caratterizzando ormai in maniera definitiva la legislatura e il Parlamento, in simili contesti, deve adeguarsi a ritmi di decretazione importanti, ma inevitabili, proprio perché

consentono ai cittadini di poter espletare diritti fondamentali come, in questo caso, il diritto di partecipazione alle elezioni.

Ribadisco quindi il voto favorevole del mio Gruppo sul provvedimento in esame. (*Applausi*).

VALENTE (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTE (*PD*). Signor Presidente, colleghi, il decreto-legge che oggi convertiamo in legge è stato dettato dall'urgenza e dalla necessità di consentire che anche quest'anno le elezioni si svolgessero e si svolgano - pensiamo al ballottaggio - in condizioni di sicurezza per i cittadini e per i nostri elettori. Stiamo parlando di 12 milioni di italiani che sono stati chiamati ad esercitare il diritto al voto.

Capisco francamente il disagio espresso anche oggi per il fatto che convertiamo un decreto-legge a cose mezze fatte, quando cioè esso sostanzialmente ha dispiegato gran parte degli effetti con il turno elettorale di inizio ottobre. Lo capisco, ma il dato centrale - a nostro avviso - resta un altro: ancora una volta il comportamento del Governo su questo terreno è stato corretto e ineccepibile. Ed è stato soprattutto pienamente rispettato un momento sacro per la democrazia, come quello del voto; un voto amministrativo che ha coinvolto davvero milioni di cittadini. E lo si è fatto nell'unica maniera possibile ad oggi, come è di tutta evidenza: rendendo compatibile ancora una volta il voto con le necessarie precauzioni richieste da un virus che purtroppo continua a circolare e colpire, procurando ancora molto male.

Ancora una volta merita ricordare che così facendo il Governo si è mosso pienamente nei limiti di quanto stabilisce la legge, che sulla materia elettorale consente al decreto-legge un intervento di contorno senza mai toccare il cuore, cioè la formula elettorale e, quindi, il meccanismo che traduce i voti in seggi.

A chi ancora una volta denuncia lo svuotamento del Parlamento che si sarebbe avuto durante la pandemia, non possiamo che ricordare che proprio il Parlamento anche in condizioni non semplici ha cercato con successo di parlamentarizzare prima l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio con atti di indirizzo precedenti e poi spingendo affinché lo strumento principale fosse il decreto-legge. Il risultato è che oggi gran parte delle misure è assunta con decreto-legge ed è, quindi, emendabile.

Ciò serve a dire che l'immagine di un Parlamento inerme e del tutto passivo davanti all'incedere del Governo è una ricostruzione che ritroviamo francamente fantasiosa. Soprattutto, questa immagine delegittima il Parlamento, svuotando questa istituzione della facoltà che, invece, essa naturalmente, pur tra mille difficoltà, ha esercitato sempre durante tutta l'emergenza pandemica.

Vorrei ricordare un altro elemento sul merito del provvedimento. Non è vero che questa conversione è un atto inutile - come qualcuno ha detto - perché tra gli articoli del decreto è prevista l'introduzione di dispositivi sugli

organismi che rappresentano gli italiani all'estero, norme magari poco ricordate ma non per questo di minore importanza, dato che sono pensate per incentivare esattamente la partecipazione dei nostri connazionali residenti all'estero proprio all'importante appuntamento elettorale. (*Applausi*). Anche per questo personalmente ho qualche perplessità nel vedere tra gli effetti del decreto l'alto dato di attenzione registrato alle comunali - come pure qualche collega alla Camera ha proposto - a meno di credere naturalmente che la disaffezione derivi dal fatto che questa volta sia stato l'elettore e non lo scrutatore a mettere la scheda nell'urna. Se nel nostro Paese c'è un problema di partecipazione al voto, non credo che questo si possa a scrivere un provvedimento che, al contrario, ha consentito di esercitare pienamente ancora una volta e giustamente questo diritto. Né tantomeno credo che un tema come questo, che chiama in causa tutte le forze politiche e la loro capacità di coinvolgere i cittadini dentro l'espressione democratica della loro volontà, possa essere utilizzato in maniera strumentale per attaccare ancora una volta gli avversari.

Concludo dicendo che chi pensa da dentro le istituzioni parlamentari di aizzare rabbia e disagio sociale, di provocare una delegittimazione delle istituzioni di cui facciamo parte per guadagnare uno o due punti nei sondaggi non si accorge che così fa un danno al Paese intero, ai presidi della convivenza democratica grazie ai quali siamo chiamati a rappresentare la volontà del Paese. Non si accorge che egli stesso sta togliendo sostanzialmente la terra sotto i piedi di ciascuno di noi.

Vorrei dire, infine, di fare attenzione. Fermiamoci prima che sia troppo tardi perché gli attacchi di sabato scorso alla CGIL nazionale, e non solo per molti versi davvero incredibili, dimostrano che siamo davvero a un limite che non possiamo oltrepassare.

Presidente, il Partito Democratico per queste ragioni voterà con convinzione a favore di un provvedimento che si è mostrato - come è ovvio - oltre che giusto, decisamente necessario. (*Applausi*)

LA PIETRA (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PIETRA (*FdI*). Signor Presidente, arriviamo oggi a convertire in quest'Assemblea un decreto ormai superato nei fatti. Il decreto-legge ha già spiegato, infatti, i suoi effetti nelle ultime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. Esso contiene norme sacrosante di buonsenso, di tutela della sicurezza e della salute nello svolgimento delle operazioni di voto; norme che erano state oggetto di inserimento nel decreto che rinviava le elezioni del 2020, che erano state oggetto, a sua volta, di proposta di Fratelli d'Italia, dell'opposizione e dei Gruppi di maggioranza anche nel decreto che quest'anno determinava il rinvio delle elezioni. Di fatto, si è arrivati all'emanazione di un decreto-legge a ridosso della data fissata per le elezioni e il Parlamento è stato convocato con la stanca prassi di conversione addirittura il giorno successivo allo spoglio per la conversione del decreto stesso.

È stata una buffonata, un trattamento non consono nei confronti del Parlamento; non opportuno perché quelle regole del gioco inserite potevano essere scritte insieme. E gli emendamenti, che all'epoca furono presentati per la sicurezza e la salute dei cittadini, e che oggi fanno parte del decreto, potevano essere inseriti perché non c'era niente di politico e ideologico, ma si trattava semplicemente della copia di quanto si era fatto l'anno precedente, e cioè norme di buon senso.

Faccio due considerazioni nell'annunciare il voto di astensione di Fratelli d'Italia. In particolare, mi riferisco all'articolo 1, dove vengono disciplinate due modalità differenti di sicurezza; due norme differenti per la sicurezza degli elettori e dei componenti degli uffici elettorali e, quindi, degli scrutatori. Per le elezioni suppletive, dove è stato eletto il segretario del Partito Democratico, si attuano le norme ordinarie sul voto, mentre si applicano le norme in deroga per tutti gli altri comuni mortali che si candidano e per tutti i cittadini che invece hanno votato semplicemente per rinnovare democraticamente le amministrazioni comunali e la Regione Calabria. Colgo l'occasione per fare i complimenti all'onorevole Occhiuto, che è stato eletto Presidente anche grazie all'importante contributo di Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

Un'altra considerazione, signor Presidente: le elezioni politiche non si possono celebrare, tranne quelle che servono a dare un seggio al segretario del Partito Democratico. (*Applausi*). Infatti, la regola e il *leitmotiv* sono sempre gli stessi: dove conviene al Partito Democratico, ci sono le eccezioni; dove invece conviene ai comuni mortali, si applicano finanche le più ferree regole.

Un'ulteriore considerazione riguarda il dato significativo delle elezioni amministrative, cioè il livello di astensione. Andiamo a guardare il dato delle suppletive: quello che ho detto poc'anzi sta esattamente nello stesso racconto. I cittadini li abbiamo, anzi li avete stancati così tanto da non ritenere necessario il voto. Il dato è significativo e preoccupante, ma è l'esito dell'umiliazione della democrazia, perché si vota per un partito che dice di fare una cosa e poi va in Parlamento e ne fa un'altra; si vota per una coalizione che dice che andrà al Governo con alcuni alleati e poi si ritrova a fare i Governi con la qualunque, pur di rimanere attaccata alla poltrona, una volta perché c'è l'emergenza economica, una volta per l'emergenza Covid, un'altra volta per l'emergenza di salvare la poltrona, ma l'esito è sempre lo stesso. Alla fine questo significa umiliare la democrazia, e lo si continua a fare.

Si può votare per rinnovare il collegio di Siena, dove era candidato il segretario del Partito Democratico, ma non si può votare per il resto dei collegi parlamentari, perché guai se il centro-destra vincessesse le elezioni. Ormai la regola che viene imposta è quella per cui, chiunque vinca le elezioni, governa sempre il Partito Democratico.

Ed ecco che la continua umiliazione della democrazia - credo che questo sia il tema che andrebbe trattato, al di là delle norme di buon senso, di cui parlavo, a tutela della sicurezza e della salute di chi vota e di chi compone i seggi - porta poi alla vittoria dell'astensionismo, che è esattamente e plasticamente la sconfitta della democrazia, la sconfitta del Parlamento, la sconfitta a cui avete portato con l'ennesimo Governo non eletto da nessuno, per cui

molti cittadini stanno pensando che forse è inutile andare a votare. Forse su questo una riflessione profonda va fatta. Forse questo è qualcosa di eversivo.

Noi però continueremo la nostra battaglia di libertà, chiedendo ancora una volta che qualunque Governo (comunale, provinciale, regionale o nazionale) sia esattamente scelto dal detentore del potere democratico, cioè dal popolo: su questo non ci farete cambiare mai idea. (*Applausi*).

Alla fine - concludo, signor Presidente - vi accorgete che i giochi di palazzo un giorno finiranno, perché a risvegliare la voglia di libertà e di democrazia saranno gli italiani, i quali spazzeranno via tutto ciò una volta per sempre, perché stanchi di regole che cambiano alla bisogna di chi comanda il Paese.

RUOTOLO (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUOTOLO (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, Governo, il decreto-legge in esame è un provvedimento tecnico - l'abbiamo già sentito - e noi voteremo a favore della sua conversione.

Si tratta di norme tecniche importanti per rendere operativa e in sicurezza la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali di quest'anno. In sostanza, si intende assicurare, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno in corso, il pieno esercizio del diritto di voto di tutti i cittadini, attraverso modalità operative che garantiscano, individuando apposite misure precauzionali, l'ulteriore prevenzione dai rischi di contagio e la piena garanzia dello svolgimento del procedimento elettorale e della raccolta del voto.

Si prevedono anche per gli elettori positivi al Covid-19 collocati in quarantena ospedaliera o domiciliare e per tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario esplicitate modalità operative e di sicurezza che consentano loro di poter prendere parte attiva alle consultazioni.

La disposizione è giustificata nel testo dall'esigenza di evitare il contagio da Covid-19. Analoga disposizione era stata dettata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, articolo 1, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, sempre in ragione della situazione epidemiologica. La disciplina eccezionale dettata dal presente decreto-legge è applicabile a consultazioni elettorali che coinvolgono complessivamente oltre 15 milioni di elettori.

Per quanto riguarda, in particolare, le consultazioni amministrative, sono andati complessivamente al voto 1.363 Comuni di Regioni a Statuto ordinario e a Statuto speciale. Tra i Comuni in questione sono compresi 25 Comuni sciolti per mafia e il Comune di Lamezia Terme, nel quale dovranno essere rinnovate le elezioni in alcune sezioni a seguito dell'annullamento delle medesime in via giurisdizionale.

In sostanza, si stabilisce che l'elettore inserisca personalmente la scheda nell'urna e la costituzione di apposite sezioni elettorali nelle strutture sanitarie ospedaliere che ospitano reparti Covid-19, ovvero di seggi speciali



nei Comuni privi di sezioni ospedaliere. Si disciplina inoltre l'esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19. Il provvedimento istituisce altresì, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali dell'anno 2021. Infine, si disciplina la normativa elettorale dei Comitati degli italiani all'estero (Comites), prevedendo l'applicazione fino al 31 dicembre 2021 di specifiche previsioni sulle sottoscrizioni per la presentazione delle liste.

Quello che ci apprestiamo ad approvare è dunque un provvedimento indispensabile per garantire pienamente il diritto al voto in una fase di convivenza con il Covid-19, come quella attuale. È pertanto inevitabile il voto favorevole delle senatrici e dei senatori della componente Liberi e Uguali-Ecosolidali del Gruppo Misto. (*Applausi*).

VITALI (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, ci troviamo a votare la conversione in legge di un decreto-legge resosi necessario per rendere possibile il legittimo esercizio dell'espressione del voto in occasione delle elezioni amministrative del 2021.

Mi piace pensare che la pratica del decreto-legge sia il frutto della necessità di porre dei rimedi urgenti a una situazione epidemiologica che ci ha visto combattere per più di un anno e mezzo, piuttosto che il tentativo di aggirare le prerogative del Parlamento, come quella di esercitare l'intervento nel processo legislativo.

Condividiamo quindi il contenuto del decreto-legge in esame perché era necessario fare in modo che, anche in presenza di una pandemia combattuta, ma non completamente debellata, il cittadino avesse la possibilità, in tutta sicurezza, di poter esercitare il suo diritto-dovere di esprimere una preferenza politica. Ciononostante, dobbiamo valutare che mai come in questo turno elettorale amministrativo si è registrata un'altissima percentuale di non voto, che ammonta al 54,7 per cento.

Voglio fare una riflessione, perché la disaffezione al voto, piuttosto che essere la conseguenza di un'attività legislativa che qualcuno ha definito asfissiante e/o inutile, è un campanello d'allarme che la politica deve saper leggere. Il non voto è una protesta nei confronti della politica, di tutta la politica, perché evidentemente non siamo in grado di dare un segnale che, pur nella differenziazione delle posizioni, faccia comprendere agli elettori e ai cittadini che ogni partito e ogni Gruppo operano nell'interesse collettivo.

Voglio dunque chiarire, per l'ennesima volta, perché non è inopportuno - visto che, a differenza di quanto si crede, i nostri dibattiti vengono seguiti dai cittadini, anche grazie alle emittenti libere - che questa non è una maggioranza politica, ma è una maggioranza istituzionale, di responsabilità nei confronti del Paese. È evidente che ciò ha rappresentato un sacrificio da parte dei partiti, compresa Forza Italia, che hanno deciso di sostenere questo

Governo. Ma questa volta abbiamo deciso di far prevalere gli interessi degli italiani, piuttosto che gli interessi di bottega e i risultati ci stanno dando ragione. (*Applausi*). Se la campagna vaccinale ha superato l'80 per cento, lo si deve al senso di responsabilità di quei partiti che hanno deciso di mettere da parte i loro interessi personali, per favorire gli interessi pubblici. (*Applausi*). Se le proiezioni degli istituti internazionali indicano un aumento del PIL italiano del 6 per cento, vuol dire che il sacrificio è servito a far ripartire l'economia e il Paese. (*Applausi*).

Ci sarà sempre tempo per votare e per ricomporre i quadri politici. È giusto che il nostro partito ritenga di appartenere a pieno titolo al centrodestra, con cui vogliamo presentarci alle prossime elezioni. Questo è però un periodo emergenziale, nel quale deve prevalere il senso di responsabilità ed è quello che abbiamo fatto. Onorevoli colleghi, se però non cominciamo a rispettare noi stessi e a dare un senso alla nostra attività e alla nostra funzione, non potranno essere i cittadini a farlo al nostro posto. Se si continua ad accarezzare la pancia del disagio legittimo degli italiani, piuttosto che spiegare il perché e il percome si prendono certi provvedimenti, sicuramente al citato 54 per cento si aggiungeranno percentuali di affluenza alle urne ancora più basse.

Oggi possiamo dire di aver fatto tutto quello che era consentito alla politica per togliere ogni alibi all'elettore. Abbiamo stabilito condizioni di sicurezza perché ognuno potesse esercitare il voto. E abbiamo creato le condizioni perché chi non avesse la possibilità di muoversi, o di recarsi in un presidio ospedaliero potesse esprimere il proprio voto. Era quindi chiaro che, in un momento contingente e di urgenza, doveva essere adottato il provvedimento nella forma del decreto-legge. Adesso credo però che la politica debba fare un serio esame di coscienza e un atto di riflessione, perché innanzitutto noi dobbiamo essere convinti che quello che facciamo e i sacrifici ai quali andiamo incontro, anche dal punto di vista culturale e politico, hanno una ragione superiore.

Se tutto il Parlamento riuscirà a fare questo senza che, all'interno delle Assemblee istituzionali, venga dato sfogo a modi smodati di esprimere il dissenso, probabilmente avremmo fatto la nostra parte. Diversamente quelli che ci aspettano non saranno periodi brillanti dal punto di vista dell'ordine pubblico e della sicurezza, visto che comunque la questione sanitaria è abbastanza sotto controllo e anche quella economica - come abbiamo detto - sta dando frutti importanti.

Signor Presidente, per tutte queste motivazioni annuncio convintamente il voto favorevole di Forza Italia alla conversione del decreto-legge in esame. (*Applausi*).

AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, il voto che ci apprestiamo a dare è poco più che una presa d'atto dovuta di un provvedimento tecnico, come è già stato ben spiegato da

molti colleghi che mi hanno preceduto, che, al di là dell'articolo sui Comites giustamente richiamato dalla collega Valente, tratta le modalità di funzionamento dei seggi di questa tornata elettorale autunnale. Una tornata elettorale che si è già in gran parte sviluppata nel *week-end* del 3 ottobre scorso, per cui il decreto-legge ha già visto applicazione avendo esplicato la propria operatività all'interno dei seggi in occasione del voto. Vi è ancora un residuo di utilizzo per quanto riguarda il turno di ballottaggio, quindi avrebbe assolutamente poco senso, anzi sarebbe sbagliato da parte del Parlamento, modificare le regole del gioco durante la partita. Non ha alcun senso, quindi, che il primo turno si sia svolto secondo il dettato del decreto-legge e il secondo - ammesso che ci sia il tempo per la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* - con regole modificate per il turno di ballottaggio.

Questo è il motivo per cui riteniamo che il provvedimento debba essere votato così com'è alla nostra attenzione. Un'attenzione che chiedo al Ministero dell'interno, e mi spiace non vedere qui il ministro Lamorgese; non ci aspettavamo tanto, ma quantomeno il Sottosegretario che si occupa delle tematiche elettorali.

Mi spiace che il Governo sia rappresentato solo da un membro di altro Dicastero, che peraltro non sta neanche prestando attenzione a quanto sto dicendo. Ma posso attendere.

PRESIDENTE. Sottosegretario, per cortesia.

AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*). La ringrazio per l'attenzione, Sottosegretario.

Le stavo dicendo che avrei preferito interloquire con il ministro Lamorgese o con un Sottosegretario del Ministero dell'interno dedicato alla partita elettorale; lo faccio con lei in quanto rappresentante unica del Governo in quest'Aula perché vi sia massima attenzione e massima informazione nel turno di ballottaggio per quanto riguarda la tematica *green pass*. C'è molta confusione.

Sappiamo che dal 15 ottobre aumenteranno i luoghi in cui è richiesta la presentazione del *green pass* per accedere; c'è confusione sulle modalità di utilizzo non tanto per gli elettori - perché il diritto di voto è sacrosanto e garantito - quanto per l'operatività. Parliamo di personale dei seggi, delle Forze dell'ordine: diversi sono gli aspetti che devono essere chiariti entro sabato e domenica, quando si insedieranno i seggi.

L'invito che rivolgo al Governo è quello di dare la massima informazione perché ciò permette di svolgere la tornata elettorale dei ballottaggi in piena trasparenza e democrazia. Il rischio che corriamo, infatti, è di avere un ulteriore elemento che vada a incidere sull'affluenza al voto che, al di là del *trend* storico in discesa, è stata particolarmente bassa nel primo turno e rischia di essere ancora più bassa nel turno di ballottaggio. Questo comporterà l'ovvia conseguenza di una delegittimazione oggettiva degli eletti perché è vero che chi è eletto con il 30 per cento di affluenza elettorale è eletto a pieno titolo, ci mancherebbe, però chiaramente il consenso dato dalla maggioranza degli elettori è ben altro rispetto a percentuali molto più basse.

In merito all'affluenza vorrei portare alla vostra attenzione, colleghi, un aspetto che abbiamo affrontato in un provvedimento simile a questo nella scorsa primavera. Mi riferisco al decreto-legge in materia elettorale di qualche mese fa.

In Parlamento abbiamo inserito una norma, sempre legata alla transitorietà e allo stato emergenziale del Covid, per ridurre il *quorum* quando vi è la presenza di una lista unica, abbassandolo dal 50 al 40 per cento ed escludendo gli elettori AIRE non certo dal diritto di voto, ma dal calcolo del *quorum* per l'affluenza, a causa delle aumentate difficoltà di spostamento e di trasporto tra Paesi anche distanti.

Ebbene, abbiamo sperimentato l'efficacia di questa norma e vi devo dire che, sul migliaio di Comuni che sono andati al voto, ben 62 hanno avuto l'elezione del sindaco grazie a questa norma; stiamo parlando di 62 Comuni che senza il nostro intervento oggi sarebbero commissariati. (*Applausi*). Al di là della paternità della proposta, che lasciamo in secondo piano, il plauso va all'intero Parlamento perché ha colto il problema ponendo in essere una soluzione pratica che, come ho appena detto, ha permesso a sessantadue Comuni di essere amministrati dal sindaco che gli elettori si sono scelti e non da un commissario prefettizio, che a ben altre logiche risponde.

Per concludere questo argomento, ricordo soltanto che la medesima norma, affiancata alla norma sulle liste farlocche, quelle presentate da persone estranee alle comunità, giace purtroppo da lungo tempo alla Camera dei deputati. Chiaramente, la norma che abbiamo fatto per l'emergenza Covid era temporanea ed ha cessato di essere in vigore; per rendere quelle disposizioni strutturali e far sì che anche nelle prossime tornate elettorali diventino definitive, il Senato ha fatto la sua parte approvando in primavera il disegno di legge, ma purtroppo alla Camera dei deputati, sebbene abbia assegnato il 4 giugno l'Atto Camera 3144, non è stato ancora calendarizzato. Quindi il mio appello, che rivolgo a tutti i colleghi e a tutti i Gruppi, ma in particolare a coloro che hanno condiviso lo spirito della norma, i colleghi del MoVimento 5 Stelle, è di sensibilizzare il loro collega, presidente Brescia, affinché si decida a calendarizzare questa norma per approvarla in forma definitiva.

Signor Presidente, in conclusione ribadisco, per le ragioni che ho espresso, il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. (*Applausi*).

LANZI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZI (*M5S*). Signor Presidente, il provvedimento che ci apprestiamo ad approvare ha avuto il merito di consentire a una platea complessiva di 12 milioni di cittadini, che negli scorsi giorni sono stati chiamati alle urne, di esercitare il diritto di voto in piena sicurezza. Peraltro, l'efficacia applicativa delle norme ivi contenute non si è ancora esaurita, dato che sono ancora molti i Comuni che andranno al ballottaggio domenica 17 e lunedì 18 ottobre, e domenica 24 e lunedì 25 ottobre nelle isole e in Trentino-Alto Adige.

Il voto è un diritto, ma, ai sensi dell'articolo 48 della Costituzione, è anche un dovere civico. Chi si astiene delega ad altri la scelta, quindi perde in partenza; non solo, rende più importante il voto di chi si reca ai seggi. Però è proprio questo il tema di cui vorrei che la politica tutta si interessasse: l'astensione è un forte grido di allarme lanciato da milioni di cittadini che in tanti territori, da Nord a Sud, non si sono sentiti adeguatamente rappresentati. L'astensionismo ai massimi storici - sfiora infatti quasi il 50 per cento - non è una sconfitta della democrazia, ma lo è della politica. Invece, come sovente avviene, abbiamo assistito alle solite dichiarazioni forzate, a tratti anche grottesche, e al vortice dei rulli delle agenzie con il solito obiettivo di prendersi il merito di alcune vittorie, di scaricare le responsabilità per alcuni tonfi elettorali e, soprattutto, di attaccare il MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*). Sì, perché sembra che sia questo l'obiettivo di alcuni partiti e di alcuni esponenti politici. Non importa se l'astensionismo è ai massimi storici; non importa se i simboli dei partiti alle elezioni locali sono scomparsi; non importa se i cittadini preferiscono votare le liste civiche. Nulla di tutto questo. Ciò che conta è affrettarsi a commentare il risultato elettorale del MoVimento 5 Stelle.

A tal riguardo, presidente Calderoli, mi permetta di essere stupito e legittimamente infastidito dalle costanti e continue dichiarazioni del senatore Renzi, che, nonostante i molteplici e prestigiosi incarichi in giro per il mondo e l'impegno qui in Parlamento (quando c'è), trova sempre il tempo di commentare le dinamiche interne al MoVimento, fornendo senza soluzione di continuità materiale di stampa a giornali e agenzie. Vorrei ricordargli che ha disatteso la promessa di abbandonare la politica se avesse perso il *referendum*; dovrebbe guardare in casa sua e piantarla con il dileggio, che accresce la disistima nei suoi confronti, come ebbi modo di dirgli personalmente a quattr'occhi. (*Applausi*).

Certamente il dato elettorale conseguito, unitamente al drammatico risultato dell'astensionismo, dovrà spingerci a una riflessione. Non ci siamo mai sottratti alla responsabilità di cui milioni di elettori ci hanno investito nel 2018. Sapevamo che l'impegno di governo ci avrebbe sottratto consensi. Pensate che non sarebbe stato più semplice stare all'opposizione, soprattutto durante uno dei momenti più difficili della storia recente del nostro Paese?

Il risultato di queste elezioni amministrative è insoddisfacente, ma non va visto fuori dal contesto attuale. Infatti, ritengo del tutto fuorviante decontestualizzare il risultato elettorale, sottacendo capziosamente che il MoVimento sta attraversando una fase di profondo cambiamento interno, grazie al nuovo corso inaugurato - pensate - solo due mesi fa da Giuseppe Conte, che ci permetterà finalmente di avere un'organizzazione riconosciuta e legittimata, soprattutto nei territori. (*Applausi*).

Sono passati solo due mesi, per giunta con l'estate di mezzo e la tornata elettorale è alle porte. Anche in questo siamo profondamente diversi: commentare i risultati elettorali degli altri non ci ha mai appassionato e non ci interessa; preferiamo concentrarci sul lavoro quotidiano, dentro e fuori le Aule parlamentari e le istituzioni. Vogliamo comprendere i motivi di disaffezione degli elettori e convincerli del fatto che ritornare alle urne è sempre la scelta migliore, che non è possibile delegare ad altri l'esercizio democratico del voto.

È palese il desiderio di vedere scomparire il MoVimento 5 Stelle. Siamo stati dati per morti tante volte. Sottovalutateci, ma poi resterete delusi. (*Applausi*).

Questo è quello di cui dovrebbero occuparsi anche tutti gli altri partiti. Ma forse per alcuni è chiedere troppo.

Per quanto attiene alle tematiche squisitamente inerenti al testo del decreto-legge che ci accingiamo a convertire, quelle elettorali, dobbiamo agire seguendo due direttrici: semplificazione e digitalizzazione. All'interno dell'ultimo decreto-legge semplificazioni, grazie all'integrale recepimento del mio disegno di legge (Atto Senato 2129), abbiamo iniziato ad innovare quelle disposizioni ordinamentali che disciplinavano gli adempimenti preelettorali, alcune delle quali addirittura risalenti a oltre sessant'anni fa.

Abbiamo, dunque, semplificato e digitalizzato la procedura per il deposito dei contrassegni elettorali, la procedura per le designazioni dei rappresentanti di lista, le autenticazioni delle firme elettorali e referendarie. È stato un primo passo, ma altri indefettibili ne abbiamo da compiere su questo tema, non soltanto per quanto attiene al momento del voto, da garantire anche a distanza per i fuori sede, ma anche con riferimento alle attività preliminari successive all'espressione del voto, come quelle di scrutinio.

Termino con una nota positiva di Gil Stern, il quale diceva che sia ottimisti che pessimisti contribuiscono alla nostra società: l'ottimista inventa l'aereo e il pessimista il paracadute. Auguriamoci che durante le tornate elettorali le persone vadano comunque a votare, con qualsiasi mezzo.

Annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle sul provvedimento in esame. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ricordo a tutti che, fino a revoca da parte dei senatori Questori, l'obbligo del metro di distanziamento permane.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2060) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (Relazione orale) (ore 12,20)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2060.

Il relatore, senatore Parrini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PARRINI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Il rappresentante del Governo non intende intervenire e non ci sono iscritti a parlare in discussione generale.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale sono stati presentati ordini del giorno, che si intendono illustrati, e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PARRINI, *relatore*. Esprimo parere favorevole all'accoglimento di tutti gli ordini del giorno.

SCALFAROTTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accoglie gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G20.1, G20.2 e G20.3 non verranno posti ai voti.



Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

GARAVINI *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione a depositare il testo integrale del mio intervento, affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

MALAN *(Fdi)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(Fdi)*. Signor Presidente, a nome del Gruppo Fratelli d'Italia dichiaro il voto favorevole al provvedimento, attuativo dell'articolo 8 della Costituzione, che tutela la libertà religiosa.

I tre ordini del giorno che abbiamo presentato, sui quali è stato espresso parere favorevole e che dunque sono stati accolti dal Governo, chiedono che si dia reale attuazione a tutta questa intesa e anche alle altre. La realtà della Chiesa d'Inghilterra è una realtà solida, che va avanti da secoli; a capo della Chiesa d'Inghilterra c'è per un verso l'arcivescovo di Canterbury, per un altro il sovrano d'Inghilterra, che oggi e da moltissimo tempo è la regina Elisabetta.

All'articolo 20, comma 2, del disegno di legge al nostro esame è scritto: "In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono i rapporti dell'associazione «Chiesa d'Inghilterra» con lo Stato, sono promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso". Ebbene, articoli identici a questo ci sono in altre in altre intese. In occasione della prima lettura in Aula del disegno di legge Zan sull'omofobia, la transfobia eccetera, due Chiese titolari di questa intesa hanno scritto alla Presidenza del Consiglio, appellandosi a quell'articolo, ritenendo che i diritti ivi previsti sarebbero erosi in caso di approvazione del

provvedimento. Senza entrare nel merito se abbiano ragione o torto (personalmente sono profondamente convinto che abbiano perfettamente ragione e, tra l'altro, c'era anche una lettera analoga della Segreteria di Stato della Santa Sede), il Governo doveva e deve dare una risposta, perché altrimenti non si capisce cosa significhi questo, perché questa è una cosa fatta dal Governo. Le intese sono firmate dal Presidente del Consiglio e poi vengono approvate - come stiamo facendo in questo momento - dal Parlamento.

Ebbene, il Governo deve spiegare e rispettare gli impegni presi: innanzitutto, in base al primo ordine del giorno, deve dare piena attuazione agli analoghi articoli ai quali si sono appellati le due Chiese (la Chiesa Apostolica in Italia e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni) che hanno mandato la lettera al Presidente del Consiglio. Non c'è stato alcun segno di vita da parte del Governo, il quale non ha neppure risposto alle interrogazioni, in cui si chiedeva che cosa avesse fatto.

Ora il Governo ha preso l'impegno, accogliendo gli ordini del giorno, e spero che vengano presi sul serio. La parola del Governo dovrebbe valere, anche se i suoi rappresentanti in questo momento stanno parlando con altri, però l'impegno supponiamo che valga lo stesso. È vero? Chiederei al rappresentante del Governo almeno di far finta, sia pure per pochi secondi, di ascoltare gli interventi. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Su due almeno uno l'ascolta.

MALAN (*FdI*). Sono tutti e due distrattissimi.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, non disturbi il Sottosegretario.

MALAN (*FdI*). Siccome non voglio far perdere tempo all'Assemblea, chiedo ai due rappresentanti del Governo di dare un'occhiata a quello che ho detto, ma soprattutto agli ordini del giorno che sono stati approvati e che il Governo ha accolto. A essi va data piena attuazione, quindi se c'è una lettera dei rappresentanti di Chiese titolari di intesa che riguarda l'applicazione di questo articolo, il Governo non può fuggire, non può restare muto o parlare di laicità dello Stato, perché in questo caso non c'entra proprio per nulla, anzi c'entra la libertà religiosa.

Sul secondo e soprattutto sul terzo ordine del giorno (che è interessante) chiediamo di spiegare cosa intende il Governo per dare attuazione a questi articoli, altrimenti vuol dire che firma qualcosa a cui poi non vuole tenere fede. La libertà religiosa è fondamentale, noi ci battiamo in ogni sede perché ci sia nel modo più completo in Italia, applicando in questo caso l'articolo 8 della Costituzione, e che venga perseguita e sostenuta anche all'estero. Infatti, quando si parla delle persecuzioni dei cristiani c'è sempre disattenzione: ricevono molta più attenzione questioni del tutto secondarie, ma i cristiani sono la minoranza (perché in molti Paesi sono la minoranza) più perseguitata del mondo e vanno difesi. (*Applausi*). Il Governo non può pronunciare solo qualche parolina, non può fare affari con i Paesi che perseguitano

sistematicamente i cristiani senza mai dire una parola a loro favore (*Applausi*), non solo perché i cristiani sono la maggioranza degli italiani, ma perché va difesa la libertà religiosa di tutti.

In secondo luogo ricordo che se in Occidente c'è qualche esponente religioso finito in carcere o sotto inchiesta o sotto accusa davanti a tribunali per aver espresso la sua fede e le sue convinzioni è per le norme del politicamente corretto, una volta per la questione degli LGBT, un'altra volta per altre questioni di genere. Pertanto dobbiamo ricordare che se c'è un pericolo per la libertà religiosa in Occidente è su questi temi. Votiamo dunque a favore del provvedimento in esame, ma chiediamo al Governo di essere coerente perché la libertà religiosa non va difesa solo in modo formale e finto, ma in modo sostanziale in Italia e all'estero (*Applausi*).

BITI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITI (*PD*). Signor Presidente, intervengo molto brevemente anche se il senatore Malan ha portato molti argomenti alla discussione, allargandone il campo, anche se quella fase procedurale si era già esaurita.

Noi rimaniamo al testo del disegno di legge, che reca l'intesa fra il nostro Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra»; pertanto, sulla base dell'articolo 8 della Costituzione, convintamente e compattamente dichiariamo il voto favorevole del Gruppo al disegno di legge in esame. (*Applausi*).

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, con il disegno di legge in esame, recante l'intesa con la Chiesa anglicana, noi continuiamo un lavoro che è già iniziato: ricordo, infatti, che lei, signor Presidente, è stato relatore dell'altra intesa con l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai. Ritengo pertanto che sia un lavoro importante proprio a garanzia anche dei principi costituzionali e della libertà religiosa.

Per tutti questi motivi annuncio il voto favorevole del Gruppo. (*Applausi*).

RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione a depositare agli atti della seduta il testo del mio intervento ed esprimo il voto favorevole del Gruppo (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

AIROLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, vorrei spendere qualche minuto di riflessione per un argomento molto serio che il nostro Paese deve affrontare urgentemente: la questione delle intese. Ricordo che gli articoli della Costituzione che si occupano di libertà sono diversi: gli articoli 3, 7, 8, 19 e 20. L'articolo 8 prevede proprio lo strumento dell'intesa e un procedimento di riconoscimento nell'alveo costituzionale delle confessioni religiose estremamente frammentario e complicato.

Chi come me si è occupato di libertà religiosa ricorda un incontro a cui partecipò l'allora presidente del Senato Grasso con le varie rappresentanze delle confessioni religiose, che produsse un documento che consiglio a tutti di leggere dal titolo «L'esercizio della libertà religiosa in Italia».

L'affermarsi del pluralismo religioso pone quotidianamente le Istituzioni dinanzi a casi che riguardano la concretezza e quindi la vita quotidiana, personale e familiare dei cittadini italiani, accomunati dall'appartenenza alla medesima confessione religiosa e comunità spirituale. Siamo quindi in una situazione di vita ordinaria che riguarda questioni che hanno visto l'intervento della Corte costituzionale, come l'obiezione di coscienza, la testimonianza ai processi, il vilipendio, il matrimonio, la costruzione di edifici di culto, le libertà di culto; senza poi dimenticare questioni più tristi, come i riti di sepoltura.

Bisogna dire che non si è sempre preparati nello Stato, nelle Istituzioni e sul territorio. È noto che si toccano corde profonde dell'identità personale e comunitaria, rivendicazioni di spazi e di diritti operate però da altri, cioè dalle istituzioni vicine ai cittadini che sono chiamate a svolgere il ruolo fondamentale di normalizzazione ed integrazione delle diverse anime della cittadinanza che vive sul proprio territorio. Anche questo spesso è difficile, seppur assolutamente garantito dalla Costituzione. Purtroppo la frammentazione normativa stratificata nel corso di decenni (dai Patti Lateranensi del 1929 fino al 1989) si rivela di non semplice applicazione, rendendo più rischiosa la discriminazione quotidiana a più livelli. Serve una revisione totale delle normative, armonizzandole in un testo unico.

Tutto questo è emerso da tutti gli incontri con rappresentanti religiosi in eventi ufficiali organizzati dal Senato.

Per ultimo voglio ricordare che è proprio in base a tale sistema, che è un po' un beneficio, che con grande difficoltà si arriva ad un processo articolato, che vede la presenza di una commissione che deve analizzare la presentazione di documenti molto articolati, con intese stipulate all'incirca negli anni Ottanta. Pensiamo alla Chiesa evangelica valdese, la prima a vedere disciplinati i rapporti con lo Stato nel 1984, cui seguirono l'Unione delle chiese avventiste nel 1988, i Pentecostali sempre nel 1988, l'Unione delle comunità ebraiche italiane nel 1989. Storicamente stiamo parlando dell'altro ieri. E ancora la Sacra Arcidiocesi ortodossa italiana ed Esarcato e i Mormoni nel 2012;

l'Unione buddista italiana e l'Unione induista nel 2012. Parliamo quindi anche di religioni che hanno una tradizione millenaria. Ricordo ancora l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai nel giugno 2016.

Tutto ciò è inaudito per un Paese civile e chiedo che il prossimo Governo, l'attuale non ne sarà in grado per motivi di tempo, si occupi seriamente della questione della libertà religiosa in Italia.

Annuncio in conclusione il voto favorevole del mio Gruppo sul provvedimento in esame.

AIMI (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIMI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, Governo, colleghi, sarò estremamente telegrafico. Il mio Gruppo voterà convintamente il provvedimento al nostro esame perché esso aderisce complessivamente ai nostri postulati e ai nostri valori, rispondendo soprattutto ai valori della nostra Carta costituzionale. Voglio solo ricordare che in Italia abbiamo oltre 100.000 appartenenti alla Chiesa d'Inghilterra, praticanti; alcuni sono nelle Forze armate, ci sono istituti religiosi e scuole. Dobbiamo, in buona sostanza, difendere una comunità religiosa che merita rispetto ed essendo cosa buona e giusta, il Gruppo di Forza Italia voterà convintamente a favore del provvedimento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1280) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018 (Relazione orale) (ore 12,40)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1280.

Il relatore, senatore Petrocelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PETROCELLI, *relatore*. Signor Presidente, si tratta di un protocollo emendativo, come da testo.

È stato sottoscritto nel luglio del 2018 tra Italia e Armenia e riguarda il trasporto internazionale di passeggeri e di merci. È sostanzialmente una modifica al testo dell'intesa bilaterale e dispone che, in caso di trasporto di

merci effettuato da un veicolo o da un complesso veicolare, sia possibile usare un'autorizzazione anche per uno solo dei due veicoli.

Come al solito, il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli e da un'analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge stesso non sono presenti profili di incompatibilità né con la normativa nazionale, né con la normativa europea.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.  
*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.  
*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.  
*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.  
*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

GARAVINI *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-PSI e chiedo l'autorizzazione a depositare il testo integrale degli interventi per questa ratifica e per quelle a seguire. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e l'autorizza in tal senso.

ALFIERI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI *(PD)*. Signor Presidente, anche per il Gruppo Partito Democratico esprimiamo parere favorevole su questa e sulle ratifiche successive in quanto il dibattito è stato approfondito in sede di Commissione esteri.

ERRANI (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, dichiaro il nostro voto favorevole per questo provvedimento e per le successive ratifiche.

IWOBI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IWOBI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, questo accordo tra Italia e Armenia risale al 1999. Ricordo che tale disegno di legge di ratifica è stato presentato durante il primo Governo Conte, di concerto con il ministro Salvini.

Dichiaro, quindi, il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini *Premier-Partito Sardo d'Azione*.

AIMI (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIMI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, Governo, colleghi, poiché questo provvedimento apporta una modifica semplice e va incontro alle esigenze degli autotrasportatori, esprimiamo il nostro voto favorevole, così come per i provvedimenti successivi. Deposito il testo della mia dichiarazione di voto, affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna. (*Applausi*).

MALAN (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FdI*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia su questo provvedimento e sugli altri che verranno esaminati fra poco, di cui si è dibattuto nella Commissione esteri.

FERRARA (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (*M5S*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole su questa ratifica e su tutte le altre. Mi riservo soltanto di intervenire in dichiarazione di voto sul disegno di legge n. 2065.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2132) Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'East Mediterranean Gas Forum (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,47)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2132, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Rojc, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

ROJC, *relatrice*. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dello Statuto dell'East Mediterranean Gas Forum, approvato il 22 settembre 2020, volto a dare una veste strutturata e formale al Forum del gas del Mediterraneo orientale, organismo che, annunciato per la prima volta nell'ottobre 2018 e costituito nel gennaio 2019 su iniziativa di Italia, Egitto, Giordania, Israele, Cipro, Grecia e Autorità nazionale palestinese, si configura oggi come un'organizzazione internazionale a carattere intergovernativo, avente sede al Cairo. L'istituzione del Forum, per la Commissione europea ritenuto del tutto compatibile con le norme europee, è stata salutata con favore dal nostro Paese, stante il suo rilievo strategico per i potenziali effetti stabilizzatori a livello regionale e per la tutela degli interessi industriali italiani nell'area mediterranea, in linea con gli obiettivi di diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico e di decarbonizzazione che persegue nel tempo.

Il disegno di legge di ratifica del Senato dell'East Mediterranean Gas Forum si compone di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, valuta gli oneri economici complessivi del provvedimento, a decorrere dall'anno 2021, in 138.800 euro. La ratifica dello Statuto non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.  
*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*



Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

LUCIDI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.

PRESIDENTE. I senatori Garavini, Alfieri, Errani, Aimi, Malan e Ferrara confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2155) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,50)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2155, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Petrocelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PETROCELLI, *relatore*. Signor Presidente, nel chiedere di poter allegare il testo scritto del mio intervento, desidero sottolineare solo un aspetto.

Questo Accordo arriva in un momento in cui c'è una grandissima presenza del cinema messicano a livello internazionale. Pertanto, ripresentare un

protocollo in cui le opere cinematografiche sia messicane che italiane vengono considerate un patrimonio nazionale è molto importante non solo per la collaborazione bilaterale, ma proprio per il successo del cinema, anche italiano, nel continente latino-americano. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza ad allegare il testo scritto del suo intervento.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.  
(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.  
(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.  
(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.  
(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

IWOBI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IWOBI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, con la speranza che l'Accordo possa dare impulso all'industria cinematografica dei due Paesi, ancor più considerata la grave crisi che il settore sta subendo, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.

PRESIDENTE. I senatori Garavini, Alfieri, Errani, Aimi, Malan e Ferrara confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**  
**(2156) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,53)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2156, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Vescovi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

VESCOVI, *relatore*. Signor Presidente, chiedo di poter allegare il testo scritto del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.  
*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.  
*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.  
*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.  
*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

LUCIDI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, mi riaggancio brevemente alla relazione illustrata poco fa dal presidente Petrocelli: in questo caso non stiamo parlando di cinematografia, anche se sappiamo bene che a tal riguardo la Corea, in questo momento, è il Paese più famoso e più menzionato al mondo, ma stiamo parlando di un accordo per la navigazione aerea. Siamo comunque concordi e quindi dichiaro il voto favorevole del Gruppo al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. I senatori Garavini, Alfieri, Errani, Aimi, Malan e Ferrara confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

PAVANELLI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVANELLI (*M5S*). Signor Presidente, vorrei far presente che, ancora oggi, ci sono colleghi che continuano a votare per altri colleghi, che non sono presenti fisicamente in Aula. Lo trovo non solo inopportuno, ma anche disonesto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Grazie, senatrice Pavanelli.

Chiedo ai senatori Segretari di "allungare l'occhio": lo farò anch'io.

### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2178) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,57)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2178, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Airola, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

AIROLA, *relatore*. Signor Presidente, mi riservo di consegnare il testo scritto del mio intervento, affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna. Il disegno di legge di ratifica al nostro esame è un testo convenzionale, come ne abbiamo approvati moltissimi. Faccio solo una nota al rappresentante del Governo: questi accordi, risalenti al 1992, nelle definizioni prevedono i film destinati ad essere diffusi nelle sale cinematografiche: viva le

sale cinematografiche, viva il cinema al cinema, ma ricordo che esistono anche altre forme di destinazione dei prodotti audiovisivi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.  
*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.  
*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.  
*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.  
*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*. *(Commenti)*.

Colleghi, chi è senza peccato scagli la prima pietra, perché c'è chi è senza mascherina e chi sta appoggiato l'uno con l'altro.

Passiamo alla votazione finale.

IWOBI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IWOBI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, nel ricordare le importanti riaperture di tutti i settori della cultura, che come Gruppo abbiamo chiesto con forza e che ci avvicinano ad un completo ritorno alla normalità, dichiaro il voto favorevole del Gruppo al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. I senatori Garavini, Alfieri, Errani, Aimi, Malan e Ferrara confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:  
(2065) FERRARA e ALFIERI. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017 (Relazione orale) (ore 13)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2065.

Il relatore, senatore Petrocelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PETROCELLI, *relatore*. Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo della relazione e sottolineare semplicemente che finalmente approda in Aula la ratifica di questa convenzione, che va a sostituire integralmente, migliorandola, la Convenzione di Delfi, mai entrata in vigore perché non ha mai raggiunto il numero di ratifiche necessarie.

A differenza di quella convenzione risalente al 1985, in questo testo si definisce specificamente che l'azione prevista è volta a combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali nel quadro dell'azione per la tutela contro il terrorismo e la criminalità organizzata, che è una variazione non da poco rispetto alla precedente. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo scritto della relazione.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.  
(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.  
(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.  
(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.  
(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

VESCOVI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VESCOVI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole da parte del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.

FERRARA (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (*M5S*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, oggi è una giornata importante perché si compie un passo avanti fondamentale per la tutela del nostro prezioso patrimonio culturale, che rappresenta una delle principali ricchezze italiane che tutto il mondo ci invidia e che non sempre, purtroppo, abbiamo saputo difendere e salvaguardare come dovuto.

L'Italia è lo Stato che ospita il maggior numero di patrimoni dell'umanità UNESCO al mondo; per non parlare di tutte le altre numerosissime eccellenze artistiche, architettoniche e naturalistiche che rendono unico il nostro Paese.

Proprio per la necessità di proteggere questo immenso capitale ho deciso di presentare il disegno di legge ora in esame che auspico sia oggi approvato all'unanimità.

Stiamo parlando della ratifica della Convenzione di Nicosia del Consiglio d'Europa, la quale si propone di prevenire e combattere la distruzione intenzionale, il danno e la tratta dei beni culturali, rafforzando l'effettività e la capacità di risposta del sistema di giustizia penale rispetto ai reati riguardanti i beni culturali, facilitando la cooperazione internazionale sul tema e prevedendo misure preventive a livello nazionale e internazionale.

Si tratta quindi di uno strumento normativo di evidente rilievo per assicurare una maggiore e migliore tutela delle inestimabili bellezze che abbiamo la fortuna e il privilegio di ospitare.

Per questo motivo, dichiaro convintamente il voto favorevole del Movimento 5 Stelle. (*Applausi*).

PRESIDENTE. I senatori Garavini, Alfieri, Errani, Aimi, Malan e Ferrara confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1378) Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a**

***raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018 (Relazione orale) (ore 13,04)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1378.

Il relatore, senatore Ferrara, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

FERRARA, *relatore*. Signor Presidente, chiedo di poter allegare il testo scritto della mia relazione al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1. *(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2. *(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3. *(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4. *(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

LUCIDI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, credo che fra le varie ratifiche di questa mattina, questa sia una delle più importanti, almeno per me. Credo sia doveroso soffermarmi su di esso per qualche minuto, il minimo indispensabile per segnare il passaggio di questa ratifica. Stiamo parlando di un grande esperimento europeo e di un'azione in controtendenza: il Regno



Unito infatti, tramite questo Accordo, sta chiedendo di entrare in maniera molto importante, dando la sua quota di 25 milioni di euro (che la equipara sostanzialmente a tutti gli altri membri fondatori), in un grande progetto di ricerca europeo denominato XFEL.

Sarebbe stato molto interessante discutere anche con il ministro Cingolani la forma con cui è stato creato questo laboratorio, questo progetto per conoscere il suo punto di vista. L'Italia è presente in questo progetto in maniera importante e fondamentale - come sempre direi - con l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), e questo esperimento è un po' la nuova frontiera dopo il grande esperimento del CERN Large hadron collider (LHC). Se parliamo di CERN, parliamo di ricerca italiana ma anche di un nostro grande collega, il senatore a vita Rubbia, altro Premio Nobel nonché uno dei più celebri fisici che abbiano lavorato presso il CERN; abbiamo qui tra noi anche la senatrice Cattaneo. Stiamo dando un contributo importante al mondo della ricerca, e lo stiamo facendo sotto il profilo economico ma anche istituzionale, considerati i due già menzionati prestigiosi colleghi. Non da ultimo, negli scorsi giorni ha ricevuto un Premio Nobel un italiano, il professor Parisi, fisico teorico sempre dell'Istituto nazionale di fisica nucleare: anche grazie ai suoi studi sono stati effettuati degli esperimenti sempre all'LHC del CERN.

Credo che oggi anche in questa Assemblea sia importante fare una considerazione su quanto sia importante il finanziamento alla ricerca, teorica o sperimentale che sia, e lo facciamo in maniera non soltanto verbale, ma anche costruttiva tramite questo Accordo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. I senatori Garavini, Alfieri, Errani, Aimi, Malan e Ferrara confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

***(1922) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019 (Relazione orale) (ore 13,09)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1922.

Il relatore, senatore Iwobi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

IWOBI, *relatore*. Signor Presidente, se mi consente, anch'io consegno il testo della mia relazione, ovviamente evidenziando che tale ratifica si occupa del primo sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per uso civile al mondo, quanto basta per approvare questa ratifica.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo del suo intervento.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.  
*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.  
*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.  
*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.  
*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

LUCIDI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.

PRESIDENTE. I senatori Garavini, Alfieri, Errani, Aimi, Malan e Ferrara confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1923) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018 (Relazione orale) (ore 13,12)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1923.

Il relatore, senatore Ferrara, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

FERRARA, *relatore*. Signor Presidente, se mi autorizza, consegno il testo della relazione.

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, l'autorizzo in tal senso.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.  
*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.  
*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.  
*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.  
*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

IWOBI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IWOBI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.

PRESIDENTE. I senatori Garavini, Alfieri, Errani, Aimi, Malan e Ferrara confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

MALAN *(Fdi)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(Fdi)*. Signor Presidente, intervengo per una sollecitazione. Oggi esce un articolo su «il Fatto Quotidiano» (non proprio un quotidiano di destra), in cui si dice che il Governo rischia di coprire di soldi i Benetton con la vicenda Autostrade. È una questione toccata da numerose interrogazioni, non soltanto mie, ma anche di colleghi della maggioranza, nonché dal senatore Crucoli e dal senatore D'Alfonso, alle quali il Governo non risponde.

La questione è questa: a seguito del crollo del ponte Morandi, in cui sono emerse gravissime responsabilità da parte della gestione, ci sono state varie idee su come provvedere: c'è chi proponeva di revocare subito la concessione e così via. Non è stato revocato nulla.

La soluzione è contenuta nella Convenzione sottoscritta a suo tempo dal Governo con la società Autostrade nel 2007: è l'articolo che prevede il recesso e cioè che lo Stato recede da questa Convenzione pagando una determinata somma. Questa somma ammonterebbe in totale a 13 miliardi. Seguendo la procedura sulla quale è in avanzatissimo stato la negoziazione da parte di Cassa depositi e prestiti, i soldi che vengono erogati ai Benetton, e cioè ad Atlantia, di cui i Benetton sono i maggiori azionisti, sarebbero ben 21 miliardi, cioè 8 miliardi estorti dalle tasche di tutti coloro che transitano sui 2.850 chilometri della società Autostrade, concessione acquisita senza mai aver fatto una gara, ma solo per benevolenza o per grande capacità di relazione da parte della società Autostrade. Invece di dare 13 miliardi, se ne danno 21. Addirittura la nuova società - quella nella quale Cassa depositi e prestiti avrebbe la maggioranza relativa ma non assoluta, perché la maggioranza assoluta continuerebbero ad averla dei soci privati - si farebbe carico dei danni da pagare per il disastro del ponte Morandi. Su questo si è espressa anche la presidente del comitato dei familiari delle vittime del crollo del 14 agosto 2018. A lei non è stata mai data alcuna risposta, così come non è stata data risposta alle numerose interrogazioni (come ho detto ci sono anche quelle di altri senatori) ma io parlo delle mie: la 4-05316, la 4-05506, la 4-05711, tutte vecchie di almeno tre mesi. È vergognoso che il Governo non risponda, sono soldi dei cittadini che per di più vengono estorti agli automobilisti, causando gravi danni anche alla competitività del Paese e alle attività produttive oltre

ai comuni cittadini, che esercitano il loro diritto costituzionale di spostarsi all'interno del Paese. *(Applausi)*.

CASINI *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, in quest'Aula, con la solennità del Senato della Repubblica, spesso ricordiamo personalità che ci hanno lasciato, che hanno onorato l'Italia. Oggi vorrei ricordare il professor Sante Tura, padre dell'ematologia italiana, che ci ha lasciati nella giornata di ieri. A 92 anni, questa personalità che ha onorato Bologna e l'intera Nazione si è distinta subito, fin da giovane. È stato direttore dell'Istituto ematologico del Policlinico San'Orsola di Bologna, professore universitario, fondatore dell'istituto Seragnoli, il padre per tutti della ematologia italiana, il guardiano del sangue, come lo hanno definito. Uomo capace di introdurre terapie di avanguardia, un conoscitore della materia straordinaria. È stato anche un uomo che ha avuto sempre una dote fondamentale per tutti i medici, che ha saputo coniugare competenza e professionalità con la sua umanità, con la sua disponibilità verso gli altri, tutti, dai più grandi ai più piccoli.

I suoi pazienti sono stati un'infinita schiera, purtroppo, tra cui molti nomi illustri di sportivi, ma anche il nostro indimenticabile sindaco di Bologna Giorgio Guazzaloca, con cui Tura ha anche avuto un'esperienza politica, perché si è sempre occupato anche della cosa pubblica. Veramente, se ci sono persone che segnano la storia delle città e anche delle Nazioni, io credo che per Bologna Sante Tura abbia rappresentato questo. Non c'è parte politica che oggi non si inchini alla sua memoria, non c'è cittadino che non abbia conosciuto questo straordinario medico e questo grande uomo. *(Applausi)*.

### **Atti e documenti, annunzio**

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Ordine del giorno per la seduta di martedì 19 ottobre 2021**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 19 ottobre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Informativa del Ministro dell'interno sui gravi fatti accaduti a Roma il 9 ottobre scorso in occasione della manifestazione svoltasi presso Piazza del Popolo

La seduta è tolta (*ore 13,20*).

Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia (2371) (V. nuovo titolo)**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia (2371) (Nuovo titolo)**

EMENDAMENTO 1.9000 (TESTO CORRETTO) SU CUI IL GOVERNO  
HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA INTERAMENTE  
SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI  
CONVERSIONE

1.9000

Il Governo

**V. testo corretto**

*Emendamento 1.9000 (in formato PDF) (vedi annesso)*

1.9000 (testo corretto)

Il Governo

**Approvato con voto di fiducia**

N.B. Per l'emendamento 1.9000 (testo corretto), che recepisce il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente pubblicato nell'Allegato B al Resoconto della seduta odierna, si rinvia al messaggio di prossima pubblicazione.

## ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

## Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato l'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Per il testo del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, si rinvia all'Atto Senato 2371.

Per gli emendamenti e gli ordini del giorno non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'emendamento 1.9000 (testo corretto), si rinvia al Fascicolo n. 1 del 28 settembre 2021. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 367.

## DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021 (2405)**

## ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1

## ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

## Articolo 1.

*(Operazioni di votazione)*

1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire i rischi di contagio, nonché assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, l'elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato la scheda, provvede ad inserirla personalmente nell'urna. Restano ferme le ulteriori disposizioni per le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica di cui agli articoli 31, comma 6, e 58, quarto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché dell'articolo 49, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

## EMENDAMENTO

1.1

Malan

**Improponibile**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al primo comma, secondo periodo, le parole: "la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione" sono sostituite dalle seguenti: "in seguito, fino al termine delle operazioni di voto".»

## ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

## Articolo 2.



*(Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera)*

1. Limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021:

a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonché dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto;

c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonché a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, vengono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.

2. In caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco può nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali dell'anno 2021. In ogni caso la nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati. Ove ulteriormente necessario, il sindaco provvede alla nomina di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune.

3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi speciali composti anch'essi da personale delle unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, che il comune può attivare ove necessario; il medesimo personale può essere nominato con le modalità di cui al comma 2.

4. Nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie di cui al comma 1, possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nominati dal sindaco con le modalità di cui al comma 2. Tali seggi speciali provvedono alla raccolta del voto degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini

dello scrutinio. Ai componenti dei seggi speciali e degli uffici elettorali di sezione di riferimento sono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.

5. In caso di accertata impossibilità alla costituzione di seggi speciali nel comune, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati, può comunque essere istituito un solo seggio speciale per due o più comuni.

6. Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

7. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 spetta l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 749.069 per l'anno 2021.

8. Per lo svolgimento dell'attività di vigilanza nell'ambito delle sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 118.737 per l'anno 2021.

#### EMENDAMENTO

2.1

Malan

#### Ritirato

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. Sono comunque assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto.»

#### ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

##### Articolo 3.

*(Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19)*

1. Limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021 gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 sono ammessi al voto presso il comune di residenza.

2. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, con modalità individuate dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione:

a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. L'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali, sentita l'azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse, ai fini dell'inserimento dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui al comma 1, nonché assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare:

a) alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima al domicilio del medesimo, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;

b) al seggio speciale di cui all'articolo 2, comma 4, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

4. Il sindaco, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando, entro e non oltre il giorno antecedente la data della votazione, agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare:

a) la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;

b) il seggio speciale che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, è incaricato della raccolta del voto, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

5. Il voto degli elettori di cui al comma 1 viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione. Vengono assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.

6. Ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio ed a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle elezioni regionali dell'anno 2021.

## EMENDAMENTI

3.1

Malan

### **Ritirato**

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «e il quinto giorno» con le seguenti: «e l'ultimo giorno».*

3.2

Malan

### **Ritirato**

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «e il quinto giorno» con le seguenti: «e il secondo giorno».*

3.3

Malan

### **Ritirato**

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «e il quinto giorno» con le seguenti: «e il terzo giorno».*

## ARTICOLI DA 4 A 7 DEL DECRETO-LEGGE

## Articolo 4.

*(Sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza)*

1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di euro 11.438.910 per l'anno 2021, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali dell'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.

2. Le operazioni di votazione di cui al presente decreto si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo. Al relativo onere, quantificato in euro 1.305.700, si provvede nell'ambito delle risorse assegnate al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19.

3. Ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, l'ente interessato tiene conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

## Articolo 5.

*(Sottoscrizioni delle liste dei candidati per le elezioni dei Comites per l'anno 2021)*

1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di semplificare gli adempimenti relativi all'espletamento delle elezioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES), si applicano fino al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni:

a) il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è fissato in cinquanta per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila e in cento per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila;

b) la firma delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, è esente da autenticazione, se è corredata di copia non autenticata di un valido documento di identità o di riconoscimento o di documento equipollente ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche rilasciato dalle competenti autorità del Paese di residenza.

## Articolo 6.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 4, pari complessivamente a euro 12.306.716 per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*,

iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2060)**

ARTICOLI DA 1 A 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

**Approvato**

*(Rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra »)*

1. I rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 30 luglio 2019.

Art. 2.

**Approvato**

*(Autonomia e libertà confessionale)*

1. La Repubblica, in conformità ai principi della Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto effettuate secondo lo statuto dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » (presbiteri, cappellani e diaconi), l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

2. È garantita ai singoli fedeli e alle organizzazioni e associazioni in Italia appartenenti all'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » piena libertà di professione e pratica religiosa, di propaganda e di esercizio del culto in pubblico e in privato, nonché di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita confessionale dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », effettuate all'interno ed all'ingresso dei luoghi di culto, nonché le collette ai fini ecclesiastici, avvengono senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato.

Art. 3.

**Approvato**

*(Ministri di culto)*

1. I ministri di culto, liberamente nominati in base allo statuto dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », compresi in un elenco comunicato al Ministero dell'interno, godono del libero esercizio del loro ministero.

2. Essi non sono tenuti a dare ai magistrati o altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.
3. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto hanno diritto, su loro richiesta, ad essere esonerati dal servizio militare o, nel rispetto delle norme sull'obiezione di coscienza, a essere assegnati al servizio civile.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 4 e 18 della presente legge il rappresentante legale dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » rilascia apposita certificazione della qualifica dei ministri di culto.
5. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 4 della presente legge il rappresentante legale dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » rilascia apposita certificazione della qualifica dei religiosi.

Art. 4.

### **Approvato**

*(Assistenza spirituale)*

1. L'appartenenza alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, la permanenza negli istituti penitenziari non possono dar luogo ad alcun impedimento in ordine alla fruizione dell'assistenza spirituale. In caso di decesso di un fedele che si trovi in una delle summenzionate situazioni, le autorità competenti assicurano, laddove possibile, su richiesta di un familiare o su una dichiarazione del deceduto, l'officiatura o la presenza alle esequie di un ministro di culto della Chiesa d'Inghilterra.
2. I militari italiani fedeli della Chiesa d'Inghilterra hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attività religiose che si svolgono nelle località dove si trovano per ragioni del summenzionato servizio; in mancanza di chiese nelle predette località, potranno comunque ottenere il permesso di frequentare la chiesa più vicina, compatibilmente con le ragioni di servizio.
3. L'assistenza spirituale ai militari italiani fedeli della Chiesa d'Inghilterra è assicurata dai ministri di culto e dai religiosi a tal fine designati dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e inclusi in apposito elenco trasmesso al Ministero della difesa.
4. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale dai ministri di culto e dai religiosi designati a tal fine dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra ». A tal fine questa trasmette al Ministero della giustizia l'elenco dei ministri di culto, nonché, unicamente a tali fini, dei religiosi responsabili dell'assistenza spirituale nei predetti istituti. Tali ministri e tali religiosi sono compresi tra coloro che possono accedere agli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
5. L'assistenza spirituale è svolta negli istituti di cui al comma 4 a richiesta dei detenuti o per iniziativa dei ministri di culto, accettata dal detenuto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile competente per il territorio.
6. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui al presente articolo sono a carico dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra ».

## Art. 5.

**Approvato***(Istruzione religiosa nelle scuole)*

1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di avvalersi o non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni stessi o da coloro cui compete la responsabilità genitoriale su di essi.
2. L'insegnamento religioso è impartito con forme e modalità che non abbiano per gli alunni effetti discriminanti.
3. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » il diritto di corrispondere alle richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività, da svolgersi in orario extrascolastico, s'inserisce, senza oneri per lo Stato, nell'ambito di quelle extracurricolari.

## Art. 6.

**Approvato***(Scuole)*

1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » il diritto d'istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
2. Alle scuole di cui al comma 1, cui sia riconosciuta la parità, è assicurata piena libertà, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione e di quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne gli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

## Art. 7.

**Approvato***(Diplomi e titoli accademici)*

1. Su richiesta degli interessati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, possono essere riconosciuti dalla Repubblica i titoli di primo e secondo ciclo della Chiesa d'Inghilterra, in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, rilasciati da Istituti accademici con personalità giuridica, operanti sul territorio italiano e riconosciuti dalla Chiesa d'Inghilterra, previa comunicazione al Ministero dell'università e della ricerca dell'atto di riconoscimento dell'Istituto accademico e del regolamento del corso di studi.
2. Il riconoscimento dei titoli accademici è disposto dal Ministero dell'università e della ricerca, previo accertamento del conseguimento da parte degli interessati di un numero di crediti formativi previsti dalla normativa vigente, ai fini del riconoscimento dei titoli di primo e secondo ciclo di cui al comma 1.

## Art. 8.

**Approvato***(Festività)*

1. Ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra in Italia dipendenti da enti pubblici o privati, o che esercitano attività autonoma, è assicurato il diritto di astenersi

dall'attività lavorativa, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, nel giorno del Venerdì Santo, con l'obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario.

2. Nella giornata del Venerdì Santo si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni appartenenti alla Chiesa d'Inghilterra su richiesta di loro stessi se maggiorenni o di coloro cui compete la responsabilità genitoriale.

3. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali previsti dalla legislazione vigente.

Art. 9.

### **Approvato**

*(Enti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra »)*

1. Sono civilmente riconosciuti quali enti ecclesiastici, previo deposito degli statuti e subordinatamente alla loro verifica di conformità con l'ordinamento italiano da parte del Ministero dell'interno, le seguenti Cappellanie e le Congregazioni: Congregazione di Assisi (PG), Congregazione di Bari, Congregazione di Bologna, Congregazione di Bordighera (Imperia), Cappellania di Cadenabbia (Como), Congregazione di Città della Pieve (PG), Cappellania di Firenze, Cappellania di Genova, Congregazione di Macerata, Cappellania di Milano, Cappellania di Napoli, Congregazione di Padova, Cappellania di Palermo, Cappellania di Roma, Cappellania di Siena, Congregazione di Sorrento (NA), Congregazione di Taormina (Messina), Congregazione di Trieste, Congregazione di Varese e Cappellania di Venezia.

2. L'acquisto della personalità giuridica per gli enti ecclesiastici facenti parte dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » diversi da quelli di cui al comma 1, la costituzione in enti ecclesiastici con personalità giuridica di nuove cappellanie e congregazioni, le modifiche territoriali, l'unificazione o l'estinzione di quelle esistenti, sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, subordinatamente alla verifica della corrispondenza dell'ente o delle modifiche statutarie al carattere confessionale e al vigente ordinamento giuridico italiano, su domanda del legale rappresentante dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e previa delibera motivata dell'assemblea degli associati. Alla domanda sono allegati lo statuto dell'ente stesso, la delibera dell'assemblea degli associati e ogni altra utile documentazione.

3. Si considerano enti ecclesiastici quelli che svolgono prevalentemente attività di religione o di culto. Gli stessi possono svolgere attività diverse, secondo le leggi vigenti.

4. Ai fini della presente legge si considerano attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, dei religiosi e dei catechisti, a scopi missionari e di evangelizzazione, e all'educazione cristiana, come catechesi o cultura religiosa. Si considerano attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

5. Agli effetti tributari, gli enti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » civilmente riconosciuti, aventi fine di religione o di culto, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.



6. I mutamenti sostanziali nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistere di un ente di cui al presente articolo acquistano efficacia mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

7. Il legale rappresentante dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » segnala tempestivamente al Ministero dell'interno l'eventuale mutamento nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistere di un ente.

8. Il legale rappresentante dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » è tenuto a segnalare al Ministero dell'interno ogni mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, al fine di consentire al Ministero dell'interno l'adozione del conseguente atto di revoca.

9. La devoluzione dei beni di un ente dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento del Consiglio direttivo dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, nonché secondo la vigente normativa in materia di acquisti delle persone giuridiche.

#### Art. 10.

##### **Approvato**

*(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)*

1. Gli enti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

2. Nel registro, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

3. L'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e gli enti civilmente riconosciuti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » devono, ai sensi della normativa vigente, chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 11.

##### **Approvato**

*(Patrimonio culturale)*

1. La Repubblica e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » s'impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Chiesa d'Inghilterra e dei soggetti di cui all'articolo 9, eventualmente anche istituendo a tal fine, senza oneri per lo Stato, un'apposita Commissione mista.

#### Art. 12.

##### **Approvato**

*(Edifici di culto)*

1. Gli edifici della Chiesa d'Inghilterra ubicati sul territorio italiano e destinati all'esercizio del culto pubblico non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi o previo accordo con il responsabile dell'edificio.

2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare per l'esercizio delle sue funzioni negli edifici di cui al comma 1, senza averne dato avviso e senza avere sentito il responsabile dell'edificio.

3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.

4. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose fatte presenti dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto.

Art. 13.

**Approvato**

*(Cimiteri)*

1. Ove possibile, sono previste nei cimiteri pubblici aree riservate ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra, ai sensi della vigente normativa.

Art. 14.

**Approvato**

*(Contributi deducibili agli effetti IRPEF)*

1. La Repubblica prende atto che l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Le modalità per la deduzione sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 15.

**Approvato**

*(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)*

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » concorre con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La Repubblica prende atto che l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » utilizzerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato oltre che ai fini di cui all'articolo 14, comma 2, anche per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » è indicata con la denominazione « Associazione “Chiesa d'Inghilterra” in Italia ».

3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per le iniziative di cui al comma 1.

4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, all'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », la somma risultante dall'applicazione del medesimo comma 1, determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla stessa Associazione « Chiesa d'Inghilterra ».

5. L'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » trasmette annualmente al Ministero dell'interno, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 nonché delle erogazioni liberali di cui all'articolo 14, e ne diffonde adeguata informazione.

6. Il rendiconto di cui al comma 5 deve comunque precisare:

a) il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 1 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;

c) gli interventi operati per altre finalità previste dal comma 1.

7. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui al comma 5, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 16.

### **Approvato**

*(Commissione paritetica)*

1. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere, ad opera di un'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », alla verifica dell'attuazione degli articoli 14 e 15.

Art. 17.

### **Approvato**

*(Assegni ai ministri di culto)*

1. Gli assegni corrisposti dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », dalle cappellanie e dalle congregazioni per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto di cui all'articolo 3 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. L'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », le cappellanie e le congregazioni provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.

3. L'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », le cappellanie e le congregazioni provvedono altresì, per i ministri di culto che vi siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 18.

### **Approvato**

*(Matrimonio)*

1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia secondo il rito anglicano davanti ad uno dei ministri di culto di cui all'articolo 3, in possesso della cittadinanza italiana e residenti o domiciliati in Italia, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale.

2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio

secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia in duplice originale ai nubendi. Il nulla osta deve precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 1 e nel comune suindicato dai nubendi.

4. Nel corso della celebrazione del matrimonio religioso il ministro di culto, ai fini degli effetti civili, spiega ai coniugi i diritti e i doveri dando ad essi lettura dei relativi articoli del codice civile.

5. I coniugi potranno altresì rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di matrimonio.

6. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale di stato civile all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.

7. Dall'atto di matrimonio, oltre le indicazioni richieste dalla legge civile, devono risultare:

a) il nome ed il cognome del ministro di culto dinnanzi al quale è stato celebrato il matrimonio;

b) la menzione dell'avvenuta lettura degli articoli di codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi;

c) le dichiarazioni di cui al comma 5 eventualmente rese dai coniugi.

8. Entro cinque giorni da quello della celebrazione, il ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione trasmette per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta all'ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuta la celebrazione.

9. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro le ventiquattro ore successive alla ricezione, e ne dà notizia al ministro di culto.

10. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia omissso di effettuarne la trascrizione nel termine prescritto.

11. Resta ferma la facoltà di celebrare e sciogliere matrimoni religiosi senza alcun effetto o rilevanza civile.

Art. 19.

### **Approvato**

*(Normativa sui culti ammessi e norme contrastanti)*

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, non trovano più applicazione nei confronti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e degli enti confessionali che ne fanno parte.

2. Ogni norma contrastante con quelle recate dalla presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 20.

### **Approvato**

*(Ulteriori intese)*

1. Ove una delle parti ravvisi l'opportunità di apportare modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si

procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

2. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » con lo Stato, sono promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

#### ORDINI DEL GIORNO

G20.1

Malan

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 20, comma 2 dell'A.S. 2060, conforme all'articolo 19, comma 2 dell'intesa tra la Repubblica Italiana e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra",

impegna il Governo:

a dare piena attuazione agli analoghi articolo 28, comma 3, della legge 30 luglio 2012, n. 127, conforme all'articolo 27, comma 3 dell'intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni e articolo 32, comma 3, della legge 30 luglio 2012, n. 128, conforme all'articolo 31, comma 4 dell'intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia.

---

(\*) Accolto dal Governo

G20.2

Malan

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 20, comma 2 dell'A.S. 2060, conforme all'articolo 19, comma 2 dell'intesa tra la Repubblica Italiana e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra",

impegna il Governo:

a riferire al Parlamento non appena l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" dovesse appellarsi a tale norma e a intraprendere tempestivamente le azioni necessarie.

---

(\*) Accolto dal Governo

G20.3

Malan

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 20, comma 2 dell'A.S. 2060, conforme all'articolo 19, comma 2 dell'intesa tra la Repubblica Italiana e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra",

impegna il Governo:

ad informare il Senato entro trenta giorni su come intende agire ove l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" dovesse appellarsi a tale norma.

(\*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 21 E 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE E  
ALLEGATO

Art. 21.

**Approvato**

*(Modifiche statutarie)*

1. Ogni eventuale modifica dello statuto dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » è tempestivamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'interno.

Art. 22.

**Approvato**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione della presente legge, fatta eccezione per l'articolo 14, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 14 della presente legge, valutati in 143.000 euro per l'anno 2022 e in 84.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Allegato (in formato PDF) *(vedi annesso)*

DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018 (1280)**

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### DISEGNO DI LEGGE

### **Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'*East Mediterranean Gas Forum* (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020 (2132)**

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA  
DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Statuto dell'*East Mediterranean Gas Forum* (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Statuto di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 dello Statuto stesso.

Art. 3.

**Approvato**

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'esecuzione dello Statuto di cui all'articolo 1, valutati in euro 138.800 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

**Approvato***(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017 (2155)**

## ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

**Approvato***(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017.

## Art. 2.

**Approvato***(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XV dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

**Approvato***(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo XII dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 4.890 ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

**Approvato***(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



## DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018 (2156)**

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato***(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018.

Art. 2.

**Approvato***(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

**Approvato***(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 22 e 23 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

**Approvato***(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017 (2178)**

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato***(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della Convenzione stessa.

Art. 3.

**Approvato**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### DISEGNO DI LEGGE

### **Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017 (2065)**

#### ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.

Art. 3.

**Approvato**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018 (1378)**

#### ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del Protocollo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019 (1922)**

## ARTICOLI DA 1 A 4

## Art. 1.

**Approvato***(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019, di seguito denominato « Accordo ».

## Art. 2.

**Approvato***(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

**Approvato***(Responsabilità)*

1. I rapporti sorti in base all'Accordo tra lo Stato e l'Ente ospitante di cui all'articolo 1, paragrafo 3, dell'Accordo, ivi inclusi le responsabilità dell'Ente ospitante di cui agli articoli 4 e 5 dell'Accordo e l'impegno dell'Ente ospitante a fornire la sede del Centro di controllo Galileo per l'intera durata dell'Accordo, sono regolati da apposita convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Ente ospitante.

2. Agli oneri eventualmente derivanti da responsabilità attribuibili allo Stato italiano ai sensi dell'Accordo, si provvede mediante apposito provvedimento legislativo.

## Art. 4.

**Approvato***(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018 (1923)**

## ARTICOLI DA 1 A 4

## Art. 1.

**Approvato***(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 47 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



Allegato B**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sull'emendamento  
1.9000 al disegno di legge n. 2371**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento del Governo 1.9000, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento della seguente modifica:

all'articolo 19, comma 3-ter capoverso "1100-bis", sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla convenzione si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente."

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno  
di legge n. 2405 e sui relativi emendamenti**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge  
n. 2060**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge  
n. 1280**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge  
n. 2132**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge  
n. 2155**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge  
n. 2156**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge  
n. 2178**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge  
n. 2065**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della relazione tecnica positivamente verificata, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge  
n. 1378**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge  
n. 1922**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.



### **Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1923**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

### **Integrazione alla dichiarazione di voto della senatrice Conzatti sul disegno di legge n. 2371**

Qualora invece le trattative della composizione negoziata vanno a buon fine, la soluzione idonea al superamento della situazione può concludersi con:

- 1) un contratto con uno o più creditori purché sia assicurata la continuità aziendale per almeno due anni
- 2) una convenzione moratoria
- 3) un accordo avente gli effetti di un piano di risanamento.

Il decreto-legge in fase di conversione si aggiunge alla pluralità di strumenti di regolarizzazione preventiva della crisi, stragiudiziali e giudiziali, realizzando quella circolarità importante: si può muovere da una domanda iniziale per muovere poi verso un'altra procedura.

L'obiettivo della flessibilità e della circolarità delle procedure è quello di permettere che le imprese (oneste) possano tornare *in bonis*, mantenendo così lavoro e contribuendo a generare quella crescita strutturale attesa anche nella NADEF di recente approvazione.

Apprezzando la struttura e le finalità del decreto, dichiaro il voto a favore del gruppo Italia Viva.

### **Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 2060**

Presidente, colleghi senatori, la libertà di culto non è solo un principio costituzionale; ma è un valore intrinseco nella nostra società. Nasciamo infatti come incontro tra diverse culture e religioni. È naturale che il nostro tessuto normativo continui a tutelarne nel tempo la molteplicità. Lo facciamo anche oggi, riconoscendo a tutti gli effetti l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" con la ratifica per la quale annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi.

Con questa ratifica, infatti consentiamo la piena applicazione dell'articolo 8 della Costituzione italiana che dispone in ordine ai rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche, prevedendo che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge e che le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti. Allo stesso tempo, questo Accordo ci permette di garantire anche ai fedeli di questa confessione presenti in Italia la piena libertà di culto attraverso quanto disposto dai singoli articoli: a partire dall'articolo 2, che riconosce l'autonomia e la libertà confessionale dell'Associazione, la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei Ministri e nell'esercizio del culto o ancora

il 5 e il 6 che, in attuazione del principio della libertà della scuola e dell'insegnamento, riconoscono agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di avvalersi o di non avvalersi degli insegnamenti religiosi.

Alle scuole a cui è riconosciuta la parità è assicurata l'equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali.

Insomma, tutta una serie di misure molto pratiche che puntano a garantire il diritto al culto dei fedeli di un'Associazione come quella della Chiesa d'Inghilterra, che nasce per riunire tutte le chiese e tutti coloro che in Italia professano la Comunione Anglicana di fede cristiana e apostolica in particolare quelli che appartengono alla Church of England, una comunità che ha radici storiche.

Gli anglicani vivono, lavorano e professano la loro fede in Italia, infatti, sin dall'inizio del 1600.

La prima comunità anglicana fu fondata a Venezia nel 1605 dall'ambasciatore britannico Sir Henry Wooton.

Oggi sono stimati in oltre 100.000, alcuni dei quali sono praticanti regolari nelle oltre venti cappellanie o congregazioni distribuite sul suolo della Repubblica italiana.

Con questo accordo, riconosciamo a questi 100 mila fedeli i loro diritti.

Per questo, confermo il voto favorevole di Italia Viva-Psi.

### **Dichiarazione di voto della senatrice Riccardi sul disegno di legge n. 2060**

Presidente, colleghe, colleghi, il disegno di legge che il Senato è chiamato ad esaminare nella giornata odierna è un testo che, per la sua natura, è sicuramente particolare e differente rispetto a quelli sui quali quest'Assemblea è solita lavorare e tale circostanza invoglia ad una breve disamina sulla natura dell'atto ancor prima di addentrarsi nel contenuto dello stesso.

Parliamo di una delle specifiche procedure che parte della dottrina definisce come "duali", poiché caratterizzate dall'intervento del Parlamento su un originario nucleo di disciplina normativa prodotto da soggetti terzi, e che porta all'approvazione delle leggi "sulla base di intese" volte a regolare i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose.

È proprio la nostra Costituzione infatti a prevedere che un procedimento legislativo di questa natura non possa muovere i suoi primi passi se non è preventivamente preceduto da un'intesa tra lo Stato e la confessione religiosa. La dottrina si è largamente confrontata sulla natura di tale atto: in particolare, ci si è spesso domandati se esso vada visto come un elemento interno al procedimento, tale da rendere la legge una legge "rinforzata", o esterno, e quindi adatto a far pensare piuttosto a una legge atipica o addirittura a un qualcosa che possiamo localizzare come a cavallo tra i due tipi di fonti. L'unica certezza appare essere, in ogni caso, che l'Accordo tra lo Stato e la Confessione religiosa di volta in volta interessata è la *conditio sine qua non* senza la quale la legge non può essere adottata.

Il procedimento che oggi portiamo a compimento inizia su impulso delle confessioni religiose dotate di personalità giuridica ai sensi della legge n. 1159 del 1929(?) con un'istanza rivolta al Presidente del Consiglio e portata avanti dal Sottosegretario alla Presidenza con l'ausilio della Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose e della commissione consultiva per la libertà religiosa. Al termine delle trattative, l'intesa è sottoposta all'esame del Consiglio dei Ministri e siglata dal Presidente del Consiglio e dal rappresentante della confessione religiosa per poi successivamente approdare in Parlamento.

Volendo entrare ora nello specifico del testo che ci troviamo ad esaminare oggi va sottolineato che nella prassi consolidata le intese con le confessioni religiose presentano quasi sempre il medesimo contenuto. Essenzialmente esse sono volte a disciplinare l'assistenza spirituale nelle caserme, negli ospedali, nelle case di cura e di riposo e nei penitenziari, l'insegnamento della religione nelle scuole, il matrimonio, il riconoscimento di enti con fini di culto, le festività e la ripartizione dell'8 per mille del gettito IRPEF.

Il testo per la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e l'associazione "Chiesa d'Inghilterra" risulta ricalcare in pieno tale premessa e nei suoi 22 articoli, esplicita nella pratica quello che l'articolo 8 della nostra Costituzione prevede, andando a conferire il giusto riconoscimento giuridico in tutti i settori sopra citati, a chi professa nel nostro Stato la dottrina della Chiesa Anglicana.

Il testo, giunto in Senato da un precedente Governo, è stato esaminato dalla 1ª Commissione dove, come da prassi per disegni di legge di questa natura, ci si è limitati ad un solo provvedimento emendativo che ha interessato l'articolo 22, quello che contiene le disposizioni finanziarie. Questo perché, è bene ricordare, i disegni di legge che regolamentano i rapporti tra Stato e confessioni religiose non possono in nessun caso subire stravolgimenti che andrebbero di fatto a rendere nulle le intese precedentemente raggiunte.

Per il nostro Stato, quindi, concludere un accordo con una confessione è in parte assimilabile a stipulare un trattato internazionale, perché sono di fronte due ordinamenti originari e autonomi nei loro rispettivi ordini, temporale e spirituale, quasi come si trattasse di due Stati. L'istituto delle intese appare, infatti, un modulo orizzontale di relazioni tra due soggetti dotati della stessa dignità giuridica e che, quindi, interloquiscono, in una sede perfettamente paritaria e democratica, dell'assetto dei loro rapporti interordinamentali, nell'esplicitazione di quello che conosciamo come il principio di coordinazione.

Probabilmente è lecito reputare l'intesa un atto ancor più delicato di un Trattato internazionale, perché comprime soltanto l'autorità dello Stato italiano sul proprio territorio, sia pur con riferimento alle condotte dei cittadini che sono qualificabili anche dal punto di vista religioso e non solo temporale. Questo originale e meritorio sforzo di autocompressione, mette in gioco l'identità dello Stato, il suo volto, e cioè una democratica laicità rivolta all'esplicitazione della persona attraverso la valorizzazione dei suoi diritti inviolabili, primo fra tutti il diritto di libertà religiosa.

Avviandomi alla conclusione, Presidente, vorrei quindi rimarcare l'attenzione e la considerazione che assieme ai miei colleghi di Partito abbiamo

conferito a questo importante provvedimento perché da sempre, come Gruppo Lega Salvini Premier, siamo fermamente e convintamente favorevoli alla tutela dei diritti delle minoranze, siano esse religiose, linguistiche o di qualsiasi altro genere, quando questo avviene in un quadro di totale legalità e di rispetto del nostro Paese, delle nostre Istituzioni e delle nostre tradizioni.

Per questo sono lieta di annunciare il voto favorevole al provvedimento a nome mio e a nome del Gruppo Lega Salvini Premier del quale mi onoro di far parte. Grazie.

### **Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1280**

Presidente, colleghi senatori, con il voto di oggi rendiamo possibile una modifica all'accordo Italia-Armenia autotrasporto internazionale sollecitata dal nostro Paese già da diversi anni.

Già durante la riunione di Commissione mista tenutasi a Jerevan il 21 e 22 ottobre 2015, la parte italiana aveva infatti richiesto che fosse possibile usare un'autorizzazione bilaterale per il trasporto internazionale delle merci fra Italia ed Armenia anche per uno solo dei due veicoli che compone il complesso veicolare, ossia in pratica per il veicolo motore o per il veicolo trainato, a condizione naturalmente che tutti i veicoli coinvolti siano registrati nel territorio di una delle parti contraenti. Si tratta di una richiesta che il nostro Paese aveva avanzato per garantire maggior flessibilità ai nostri operatori del trasporto stradale merci che dispongono di parchi veicolari costituiti anche da veicoli trainati.

La proposta emendativa che oggi ratifichiamo rappresenta quindi una risposta a questa esigenza. Con questa modifica si precisa inoltre che nel viaggio di ritorno è possibile sostituire il rimorchio indicando il suo numero di targa sull'autorizzazione accanto al numero di targa del rimorchio usato nel viaggio di andata. Il tutto vale anche per i relativi ed eventuali semirimorchi.

Questo cambiamento nasce inoltre con l'obiettivo di dotare il veicolo trainato stesso di un'autonoma autorizzazione per la circolazione nel territorio armeno o italiano, cosicché gli operatori del trasporto che detengono veicoli rimorchiati nei loro parchi veicolari possano scegliere in modo maggiormente conveniente, sul piano dei costi e dell'operatività, l'operatore straniero per la trazione lungo il percorso finale in Armenia.

Insomma, una minima modifica che però consente notevoli conseguenze positive per i lavoratori e per il trasporto delle merci. Per questo motivo, annuncio il voto positivo del Gruppo Italia Viva-Psi.

### **Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1280**

Signor Presidente, colleghi, il Provvedimento in esame apporta una modifica semplice ma attesa da tempo dagli operatori del settore dell'autotrasporto, esprimo pertanto il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

### **Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 2132**

Presidente, colleghi senatori, il Mediterraneo è la nostra casa naturale e creare strategie comuni in questa regione costituisce necessariamente una priorità per la nostra politica estera.

Per questo motivo, l'accordo che ratifichiamo oggi rappresenta un tassello utile in un'ottica di dialogo tra Stati del Mediterraneo. In particolare, con la ratifica dello Statuto dell'East Mediterranean Gas Forum (EMGF) diamo una veste strutturata e formale a questo organismo che, annunciato per la prima volta nell'ottobre 2018 e costituito nel gennaio 2019 su iniziativa di Italia, Egitto, Giordania, Israele, Cipro, Grecia e Autorità Nazionale Palestinese, nasce con l'intento di facilitare la creazione di un mercato regionale del gas in questa area geografica di assoluto rilievo strategico.

Il Forum si configura come una organizzazione internazionale a carattere intergovernativo, con sede al Cairo e sarà suo obiettivo la creazione di un dialogo strutturato e di un coordinamento stabile fra alcuni Stati del Mediterraneo orientale che sono Paesi produttori, di transito e consumatori di gas naturale. Del Forum potrà far parte, come Paese membro o osservatore, ogni Paese produttore, consumatore o di transito di gas naturale, così come le organizzazioni internazionali intergovernative interessate.

In concreto, il Forum sarà un'organizzazione internazionale di tipo regionale e intergovernativo finalizzata a promuovere la creazione di un mercato del gas regionale a beneficio di tutti i membri, e, allo stesso tempo, la cooperazione per la gestione sostenibile ed efficiente delle riserve di gas di ogni Stato e la collaborazione intergovernativa per definire strategie condivise per il futuro delle risorse; obiettivi che il Forum intende perseguire con organi precisi, rappresentati dalla Riunione ministeriale, dal Consiglio di amministrazione e dal Segretariato.

A questi organi si aggiunge un Comitato consultivo dell'industria del gas, preposto a consigliare e coadiuvare il Consiglio di amministrazione e il Segretario generale.

Di fatto, quindi, stiamo ratificando la nascita di un'istituzione di indubbio rilievo strategico sia per i potenziali effetti stabilizzatori a livello regionale, sia per la tutela degli interessi industriali italiani nell'area mediterranea.

E che ci pone inoltre in linea con gli obiettivi di diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico e di decarbonizzazione che sono parte integrante della conversione energetica della quale l'Italia si sta facendo promotrice, anche in contrasto al cambiamento climatico. Non a caso, all'istituzione del Forum hanno partecipato in qualità di osservatori anche rappresentanti dell'Unione europea ed è stato ritenuto del tutto compatibile con la normativa europea dalla Commissione.

Per questo, annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi.

### **Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 2132**

Signor Presidente, colleghi, con l'approvazione del provvedimento in esame l'Italia diventerà membro a pieno titolo del Forum del Gas del Mediterraneo, entrando a far parte degli organi di *governance* della stessa organizzazione internazionale. Il nostro Paese potrà quindi rafforzare la propria influenza in seno a quello che è destinato a diventare il più importante contesto di confronto sui temi dell'energia e della rete di *pipeline* nel Mediterraneo. Ricordo, peraltro, che ad oggi tutti i Paesi fondatori, ad eccezione dell'Italia, hanno già ratificato lo Statuto, entrato in vigore il primo marzo 2021. Per queste ragioni esprimo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

### **Integrazione alla relazione orale del senatore Petrocelli sul disegno di legge n. 2155**

L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo di coproduzione cinematografica del 2017 tra l'Italia e il Messico.

L'intesa bilaterale, che rientra nell'ambito degli accordi volti al rafforzamento della cooperazione culturale del nostro Paese, è finalizzata a rinnovare i rapporti cinematografici bilaterali previsti da un Accordo di coproduzione cinematografica risalente al 1971.

La nuova intesa, che sostituisce la precedente, ha l'obiettivo di adeguare la disciplina bilaterale in materia cinematografica alle attuali esigenze tecnico-artistiche e alla moderna normativa di settore, dando altresì impulso all'industria cinematografica delle due parti. Il nuovo testo, inoltre, consente alle coproduzioni realizzate di essere considerate quali opere nazionali dai rispettivi Paesi e di godere i benefici previsti per le opere di produzione nazionali.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, valuta gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del provvedimento in 4.890, ogni quattro anni, a decorrere dal 2021.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

### **Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 2155**

Presidente, colleghi senatori, il cinema italiano rappresenta una delle eccellenze del made in Italy. Le nostre produzioni dimostrano di essere sempre più apprezzate nel mondo, e in particolare negli ultimi quindici anni abbiamo assistito a una rinascita del nostro cinema, testimoniata dai premi di Berlino, Cannes e Venezia ma prima ancora dall'interesse del pubblico.

Dalle pellicole di autore alle commedia più leggere, il grande schermo italiano ha mostrato di saper raccontare la quotidianità, parlando al Paese e del Paese.

Siamo orgogliosi di questo rinnovato splendore del nostro cinema ma, proprio perché è un punto di forza per la nostra società, dobbiamo sostenerlo, soprattutto fornendogli un ampio spettro di possibilità di collaborare a livello internazionale per produzioni che abbiano un respiro sempre più ampio.

Rientra in questa dimensione la ratifica dell'Accordo sulla coproduzione cinematografica tra Italia e Messico.

L'intesa ha l'obiettivo di adeguare la disciplina bilaterale in materia cinematografica alle attuali esigenze tecnico-artistiche e alla moderna normativa di settore.

Il testo, inoltre, consente alle coproduzioni realizzate di essere considerate come opere nazionali dai rispettivi Paesi e di godere dei benefici previsti per le opere di produzione nazionali.

Il testo fissa anche le modalità di effettuazione delle riprese, di partecipazione alle coproduzioni e di ripartizione dei relativi proventi. Importante poi la parte dedicata alla disciplina degli aspetti relativi alla presentazione ai Festival cinematografici e alle facilitazioni di circolazione ed importazione garantite al personale tecnico ed artistico che partecipa alla produzione e alle attrezzature.

Insomma, Presidente, un accordo estremamente concreto e pratico, dal quale potrà trarre beneficio il mondo della cultura e del cinema italiano, perché fornirà uno strumento ulteriore per le produzioni internazionali.

Per questo, annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi.

### **Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 2155**

Signor Presidente, colleghi, l'Accordo posto al voto del Senato costituisce una cornice giuridica di riferimento che ricalca analoghe intese bilaterali che afferiscono alle coproduzioni cinematografiche già siglate dal nostro Paese.

Con l'auspicio che anche la rinnovata collaborazione con il Governo degli Stati Uniti Messicani possa offrire nuove opportunità all'industria cinematografica italiana, esprimo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

### **Relazione orale del senatore Vescovi sul disegno di legge n. 2156**

L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo sui servizi aerei tra l'Italia e la Repubblica di Corea, sottoscritto dalle Parti nell'ottobre 2018, che ha lo scopo di disciplinare i rapporti bilaterali in materia di trasporto aereo e fa seguito ad un *memorandum* d'intesa, di contenuto tecnico-operativo, sottoscritto dalle autorità aeronautiche dei due Paesi nel gennaio 2013.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, reca una clausola di invarianza finanziaria, secondo cui dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

### **Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 2156**

Presidente, colleghi senatori, dopo oltre un anno e mezzo si torna a viaggiare e a volare.

La pandemia ci ha fatto ricordare nuovamente non solo la bellezza della mobilità, ma anche le ricadute economiche e produttive legate al comparto del trasporto, specie quello aereo.

Ecco perché, in un momento di ripartenza, è bene che si concludano nuovi accordi bilaterali nel settore aereo, o che si perfezionino quelli esistenti.

Come Italia Viva-Psi votiamo a favore della ratifica dell'accordo Italia-Corea sui servizi aerei perché riteniamo che servizi aerei internazionali efficienti e competitivi incrementino il commercio, il benessere dei consumatori e la crescita economica. Ed è quello che si intende fare con questa intesa volta a disciplinare i rapporti bilaterali in materia di trasporto aereo che fa seguito ad un *memorandum* d'intesa dal contenuto tecnico-operativo sottoscritto dalle autorità aeronautiche dei due Paesi già nel gennaio 2013.

I nostri due Paesi avevano inoltre già sottoscritto la Convenzione di Chicago sull'Aviazione Civile Internazionale del 1944. E oggi, con il nuovo accordo, possiamo facilitare, promuovere e contribuire all'espansione dei servizi aerei regionali ed internazionali.

In concreto, l'accordo rende quindi possibile per le compagnie aeree una maggiore offerta di opzioni di servizio sia nel campo del trasporto passeggeri che della spedizione, tra i rispettivi territori ed oltre.

In particolare, gli articoli 5-7 disciplinano l'esercizio dei servizi concordati sulle rotte designate, l'applicabilità di leggi e regolamenti relativi all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal proprio territorio di aerei impiegati nei servizi internazionali e le modalità di designazione e autorizzazione delle compagnie aeree che effettueranno i servizi sulle rotte specificate.

L'Accordo stabilisce con l'articolo 8 le condizioni per la revoca o la sospensione delle autorizzazioni d'esercizio alle imprese aeree.

Gli articoli 9-11 invece riguardano la protezione e la sicurezza dell'aviazione e il riconoscimento reciproco dei certificati e licenze. Gli articoli 12 e 13 regolamentano gli aspetti doganali, conferendo totale esenzione fiscale ai materiali e alle attrezzature necessarie all'attività di volo.

Insomma, un quadro complessivo del quale può giovare un settore che ha del tutto bisogno di un rilancio, come quello aereo.

Per questo, annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi.



### **Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 2156**

Signor Presidente, colleghi, ritengo condivisibile il contenuto dell'Accordo con la Repubblica della Corea e confido che l'intesa bilaterale possa avere ricadute positive sui flussi turistici e gli scambi commerciali.

Per tali ragioni esprimo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

### **Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 2178**

Presidente, colleghi senatori, proprio in questi giorni si sta decidendo sulla riapertura totale dei cinema.

La magia del ritorno in sala è forse uno dei simboli che accompagnerà in futuro il nostro ricordo del ritorno alla normalità dopo la pandemia. Eppure il settore cinematografico rimane uno dei più colpiti dalle conseguenze del distanziamento sociale.

Il grande schermo vive ora una fase nella quale deve necessariamente ripartire e deve essere messa nelle condizioni di poterlo fare al meglio con nuove produzioni sempre più ambiziose e internazionali.

Ecco perché, come Gruppo Italia Viva-Psi, riteniamo utile la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica perché può essere un punto di partenza valido per riprendere a tessere quel filo che si era interrotto con il Covid e che invece stava volando alto.

Nei dieci anni precedenti al *lockdown* le produzioni cinematografiche in Europa erano aumentate del 47 per cento (fonte: l'European Audiovisual Observatory) e, tra le Nazioni che facevano da traino rientrava che insieme a Gran Bretagna, Francia, Germania e Spagna produceva il 53 per cento del totale delle pellicole.

Con la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica, di fatto, perseguiamo l'obiettivo di ammodernare e adattare la settima arte alle nuove tecnologie e ai cambiamenti nel frattempo intervenuti nel settore cinematografico europeo e internazionale.

La Convenzione ha nello specifico l'obiettivo ambizioso di incoraggiare lo sviluppo della coproduzione cinematografica internazionale, fornendo un quadro giuridico e finanziario per la coproduzione di lungometraggi che coinvolgano società di produzione impiantate in tre o più stati.

Con questo Accordo si delineano poi le norme applicabili alle coproduzioni, stabilendo l'assimilazione delle opere cinematografiche realizzate in coproduzione multilaterale ai film di produzione nazionale, disciplinando le modalità di ammissione al regime di coproduzione, i diritti dei coproduttori sull'opera prodotta e le proporzioni dei rispettivi apporti dei coproduttori.

Il testo può rappresentare inoltre un'utile occasione per scardinare l'attuale situazione abbastanza statica, che vede in materia di coproduzioni gli Stati Uniti come principali investitori extra continentali e all'interno dell'Unione europea la maggior parte delle *partnership* siglate soprattutto tra Francia e Belgio.

Tra gli aspetti più pratici, che la Convenzione ha il merito di perseguire, rientra ad esempio la facilitazione dell'ingresso, del soggiorno e dei permessi di lavoro del personale che partecipa alle coproduzioni, anche l'esportazione delle opere realizzate e per la loro presentazione nei festival internazionali.

Proprio perché siamo convinti che il rilancio economico passi necessariamente dalla cultura, in tutte le sue forme, e che anche l'arte debba essere inserita in un contesto internazionale che le offra l'opportunità di crescere e di esprimersi annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi.

### **Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 2178**

Signor Presidente, colleghi, il provvedimento che ci accingiamo ad approvare credo possa offrire un contributo alla ripresa del settore cinematografico fortemente penalizzato dalla pandemia, e allo stesso tempo, potrà incoraggiare nuove intese multilaterali che arricchiranno il panorama internazionale della cinematografia con importanti scambi culturali.

Per questi motivi esprimo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

### **Integrazione alla relazione orale del senatore Petrocelli sul disegno di legge n. 2065**

L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, d'iniziativa parlamentare, recante la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017, e destinata a sostituire la Convenzione di Delfi inerente allo stesso tema, aperta alla firma nel giugno 1985 ma mai entrata in vigore per il mancato raggiungimento del numero di ratifiche necessarie.

Si ricorda che la Convenzione di Delfi, fondandosi sul concetto di responsabilità comune e di solidarietà nella protezione del patrimonio culturale europeo, mirava a proteggere il patrimonio culturale contro le attività criminali, impegnando le Parti a sensibilizzare il pubblico sulla necessità della protezione dei beni culturali.

La Convenzione di Nicosia, viceversa, è volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali, nel quadro dell'azione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Non sono previsti oneri per l'attuazione del provvedimento. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgano le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

### **Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 2065**

Presidente, colleghi senatori, la bellezza salverà il mondo, ne era convinto Dostoevskij. Ma oggi siamo noi a dover salvare la bellezza, perché, se da un lato la contraffazione e il mercato illecito dei beni culturali creano un danno economico drammatico - almeno 10 miliardi di dollari ogni anno secondo l'Unesco - dall'altro lato la ferita è anche etica e morale per un Paese come il nostro che ha il privilegio di vantare un patrimonio storico-culturale senza uguali.

In questa fase di rilancio dobbiamo puntare proprio su questa, che è la nostra ricchezza più grande, ed è opportuno quindi avere strumenti di tutela come quello che ratifichiamo con la Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni dei beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017. Con questo documento intendiamo prevenire e combattere la distruzione intenzionale, il danno e la tratta dei beni culturali, rafforzando la risposta del sistema di giustizia penale rispetto, facilitando la cooperazione internazionale sul tema e prevedendo misure preventive, sia a livello nazionale che internazionale. Questa convenzione è inoltre destinata a sostituire la Convenzione di Delfi inerente allo stesso tema, aperta alla firma nel giugno 1985, ma mai entrata in vigore per il mancato raggiungimento del numero di ratifiche necessarie. Il documento che ratifichiamo oggi, invece, è forte anche del supporto garantito dalla collaborazione delle maggiori organizzazioni internazionali ai lavori di preparazione, come l'Unione europea, l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT), IUNESCO e l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNOD), l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNOD). Si tratta di un passaggio centrale per spiegare la maggiore convergenza che si è registrata sulla convenzione di Nicosia rispetto a quella di Delfi che oggi sostituiamo. La Convenzione di Nicosia è infatti frutto di un lavoro preparatorio svolto all'interno del Consiglio d'Europa, sì, ma con la collaborazione di numerose organizzazioni internazionali. E nasce per prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali, ma promuovendo allo stesso tempo la cooperazione nazionale e internazionale nella lotta contro i reati riguardanti i beni culturali. Stabilendo inoltre diverse infrazioni penali, tra cui il furto, gli scavi illegali, l'importazione e l'esportazione illegali, l'acquisizione e la commercializzazione dei beni così ottenuti. Il testo convenzionale riconosce, inoltre, come reati la falsificazione di documenti e la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei beni culturali. Nel dettaglio, sono particolarmente significativi gli articoli dal 3 al 16 che disciplinano gli aspetti relativi alle norme di diritto penale sostanziale, obbligando gli Stati ad assicurare che il furto e le altre forme di appropriazione illegale della proprietà previste dal diritto penale nazionali si applichino anche ai beni culturali mobili, così come a qualificare come reati la falsificazione di documenti relativi ai beni culturali se volti a nascondere la provenienza illecita oltre che la distruzione e i danni intenzionali arrecati. La Convenzione impegna poi gli Stati a punire i reati con sanzioni e misure efficaci e a disciplinare

circostanze aggravanti. È positivo anche che la Convenzione preveda un apposito Comitato delle Parti composto da rappresentanti di tutti gli Stati parte e di alcuni organi del Consiglio d'Europa. I beni culturali rappresentano un elemento essenziale per la cultura e l'identità dei popoli. Sono una ricchezza intangibile che dobbiamo preservare nel tempo. Ecco perché annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi. Grazie Presidente.

### **Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 2065**

Signor Presidente, colleghi, il provvedimento che ci accingiamo ad approvare credo possa offrire una più forte tutela ai patrimoni culturali di tutti i Paesi firmatari, ma principalmente dell'Italia, custode di un immenso giacimento di beni artistici, in passato, depauperato da razzie e sottrazioni che ancora non hanno trovato completo ristoro.

Per queste ragioni annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

### **Relazione orale del senatore Ferrara sul disegno di legge n. 1378**

L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge recante la ratifica del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, riguardante l'adesione del Regno Unito, fatto nel marzo 2018.

Si tratta di una iniziativa - dal costo complessivo di circa 1,2 miliardi di euro - che fa parte del Progetto internazionale TESLA per lo sviluppo di un grande acceleratore per la fisica delle particelle elementari. Con tale infrastruttura, avviata nel 2005 e in esercizio dal luglio 2017, l'Europa si pone in ambito internazionale all'avanguardia nel campo della ricerca.

La Gran Bretagna, che pure aveva partecipato alla fase preparatoria dell'*European XFEL*, al momento della firma decise di non partecipare alla Convenzione, reputando in quel momento di non essere in grado di offrire una partecipazione *in-kind* di alto livello tecnico e scientifico.

Alla fine del 2014, tuttavia, approssimandosi la conclusione della fase di costruzione dell'*European XFEL*, la Gran Bretagna ha riavviato le procedure negoziali per poter diventare, a tutti gli effetti, socio dell'infrastruttura di ricerca, mettendo a disposizione una cifra pari a 30 milioni di sterline, in linea con quella prevista nella fase di preparazione del progetto.

La ratifica del Protocollo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e con gli altri obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

### **Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1378**

Presidente, colleghi senatori, dotarsi di una strategia comune e di un'autonomia e protagonismo mondiale nel campo della ricerca e delle nuove tecnologie, è una questione centrale per il futuro dell'Europa unita e l'Italia,

con il suo patrimonio di ricercatori sia sul territorio nazionale che all'estero, può e deve giocare un ruolo fondamentale in questo percorso. Ecco perché la ratifica che votiamo oggi ci riguarda direttamente.

Il progetto Europea X-Ray free-electron laser (*European XFEL*) riguardante la costruzione ed esercizio dell'impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, nasce con lo scopo di realizzare una grande infrastruttura europea di ricerca per la produzione di raggi X coerenti, ad altissima brillantezza, e per il loro utilizzo come sorgente di luce per fotografare e filmare, con risoluzione atomica, i processi biologici, chimici e della materia sia condensata che nello stato di plasma.

Un'infrastruttura di altissimo livello, quindi, grazie alla quale l'Europa si pone all'avanguardia nel campo della ricerca in ambito internazionale. Poiché è destinata ad aprire nuove possibilità di ricerca negli ambiti della fisica dello stato solido, della scienza dei materiali, delle nanotecnologie, della medicina e della microbiologia strutturale. Un'infrastruttura che ha inevitabilmente dei costi ambiziosi, ai quali l'Italia partecipa al pari degli altri Stati firmatari della Convenzione (per tua info la Danimarca, la Grecia, la Francia, la Germania, la Polonia, il Regno Unito, l'Irlanda del Nord, la Russia, la Slovacchia, la Spagna, la Svezia, la Svizzera e l'Ungheria). Con la ratifica di oggi, consentiamo l'ingresso del Regno Unito nella convenzione facendo in modo tale che partecipi anche gli investimenti. La Gran Bretagna aveva partecipato infatti alla fase preparatoria dell'*European XFEL* ma al momento della firma aveva deciso di non partecipare reputando in quel momento di non essere in grado di offrire una partecipazione di alto livello tecnico e scientifico. Ora il suo ingresso agevolerebbe anche il nostro Paese. Firmando la Convenzione, le Parti contraenti si sono infatti impegnate a contribuire ai costi di costruzione con importi variabili. Cito ad esempio i 4 milioni di euro per la Grecia o ai 580 milioni di euro per la Germania. Il contributo italiano al progetto XFEL, stabilito nella misura percentuale di 2,89 per cento del bilancio complessivo, è pari a 33 milioni di euro, poi rivalutati per effetto delle correzioni inflattive fino a 41,6 milioni di euro. Il nuovo assetto dell'azionariato e le modifiche previste negli emendamenti alla Convenzione dall'ingresso del Regno Unito avranno, dunque, un effetto positivo sugli oneri e sui benefici ricavabili dalla partecipazione italiana al progetto XFEL.

La partecipazione della Gran Bretagna ha inoltre un impatto positivo dal punto di vista della ricerca, data l'esperienza maturata in questi anni dai ricercatori della Gran Bretagna attraverso la consistente partecipazione ad attività sperimentali nei principali laboratori internazionali con idee e strumentazione di avanguardia. Trattandosi anche in questo caso di un esperimento portato avanti da ampie collaborazioni internazionali, è evidente il beneficio che ne deriverà per il valore e le potenzialità scientifiche dell'*European XFEL* e, a cascata, per la comunità dei ricercatori europei ed italiani. Per tutti questi motivi, annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi.

### **Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1378**

Signor Presidente, colleghi, l'infrastruttura *European XFEL* pone l'Europa all'avanguardia in campo scientifico e possiamo essere orgogliosi del

fatto che l'Italia con l'Istituto nazionale di fisica nucleare ha contribuito in modo determinante alla tecnologia cui è riconducibile il progetto XFEL. La stessa direzione del progetto per la realizzazione di un laser europeo a raggi X a elettroni liberi è stata affidata fino al 2016 ad uno scienziato italiano, il dottor Massimo Altarelli.

Sono convinto che la piena partecipazione del Regno Unito non potrà che accrescere il valore e le potenzialità scientifiche dell'European XFEL oltre che offrire un importante contributo economico al bilancio del progetto.

Per queste ragioni esprimo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

### **Integrazione alla relazione orale del senatore Iwobi sul disegno di legge n. 1922**

L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge di ratifica dell'Accordo del novembre 2019 fra l'Italia e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia.

Con tale misura l'Italia e la Commissione europea hanno inteso regolare la presenza sul territorio nazionale del Centro di controllo Galileo (GCC), ospitato presso il Centro Spaziale Pietro Fanti, nel Fucino, in Abruzzo, gestito da Telespazio S.p.A, preposto alla trasmissione dei segnali di navigazione ed al controllo in orbita dei satelliti che compongono la "galassia" Galileo e che, insieme a una vasta infrastruttura di terra, costituiscono il primo sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per uso civile al mondo.

L'esigenza di concludere un simile Accordo discende dalla necessità di adattare alle specifiche caratteristiche del Centro di controllo abruzzese le previsioni più generali del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di 4 articoli.

L'articolo 3, in particolare, specifica che agli oneri eventualmente derivanti da responsabilità attribuibili allo Stato italiano si provveda mediante apposito provvedimento legislativo.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto europeo e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

### **Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1922**

Presidente, colleghi senatori, la piena autonomia europea nei settori più strategici è un nodo centrale per il futuro dell'Unione, soprattutto nell'attuale ripresa post pandemica e con nuovi attori internazionali che dimostrano politiche estere e di difesa sempre più aggressive.

In questo scenario, la costruzione di un sistema di navigazione satellitare unico e indipendente rientra pienamente tra i settori strategici da presidiare a livello europeo.

Ecco perché, come Gruppo Italia Viva-Psi, non possiamo che votare a favore della ratifica di questo Accordo che ci consente di proseguire più speditamente e con un protagonismo tutto italiano nella strada della definizione del programma Galileo, il primo sistema globale di navigazione satellitare per uso civile al mondo, grazie al quale l'Unione europea guadagnerà anche la piena indipendenza rispetto ai sistemi satellitari attualmente operativi, a partire dallo statunitense GPS.

L'Italia è sin dall'inizio attiva sostenitrice del programma Galileo ed è direttamente coinvolta dalla ratifica, perché con questo Accordo l'Italia e la Commissione europea intendono regolare la presenza sul nostro territorio del Centro di controllo Galileo del Fucino. Un centro che opera in stretta collaborazione con la Germania, poiché è incaricato della trasmissione dei segnali di navigazione e del controllo in orbita dei satelliti che compongono la «galassia» Galileo insieme al «gemello» con sede vicino a Monaco di Baviera.

In particolare il Centro di Controllo del Fucino, in Abruzzo, è dedicato alla gestione della missione e del segnale Galileo. Il Centro di Oberpfaffenhofen, invece, controllerà la costellazione satellitare.

Entrambi i Centri saranno in grado, nella loro configurazione finale, di gestire sia le attività di controllo della costellazione che le attività di missione.

L'Accordo consentirà quindi una consecutiva e proficua collaborazione anche a livello bilaterale con l'infrastruttura tedesca, oltre che rientrare in un più ampio quadro europeo. Il centro ha inoltre ricadute positive dirette a livello locale, sul territorio abruzzese.

L'Italia si è infatti offerta di ospitare uno dei due Centri, individuando a tal fine il Centro spaziale Pietro Fanti, di proprietà di Telespazio, collocato nel territorio del comune di Ortucchio, nell'aquilano.

La Regione Abruzzo, attraverso il Consorzio per lo sviluppo industriale di Avezzano e in *partnership* con Telespazio, ha quindi finanziato e curato l'adeguamento del Centro.

Conclusa la fase di sviluppo del programma Galileo e avviate quelle di dispiegamento e operatività, la Commissione europea ha manifestato l'esigenza di stipulare con l'Italia questo Accordo bilaterale con il quale il nostro Paese si impegna ad adottare le misure necessarie al buon funzionamento del programma.

Con la ratifica di oggi rispondiamo quindi a questa esigenza e adattiamo le indicazioni europee alle peculiarità del Centro del Fucino.

In concreto, quindi, con questa ratifica definiamo le misure di sostegno e le agevolazioni necessarie all'insediamento e al buon funzionamento del Centro di controllo Galileo del Fucino, individuando anche i compiti dell'ente gestore del Centro, che sarà naturalmente Telespazio, per quanto riguarda gli obblighi connessi alla sicurezza e alla manutenzione di ambienti e impianti.

La base giuridica dell'Accordo è negli atti normativi dell'Unione europea nel regolamento GNSS che stabilisce le norme relative alla realizzazione e all'esercizio del sistema Galileo, con particolare riferimento alla *governance* e agli aspetti finanziari, nel regolamento che istituisce l'Agenzia del GNSS europea, cui vengono affidati compiti di gestione del programma, e

nella decisione di esecuzione 2016/413 della Commissione, del 18 marzo 2016, che fissa le sedi delle componenti dell'infrastruttura terrestre di Galileo.

L'esigenza di concludere questo Accordo deriva quindi dalla necessità di adattare alle specifiche caratteristiche del Centro di controllo Galileo del Fucino le previsioni più generali del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea.

In concreto, quindi, con il voto di oggi rendiamo possibile la definizione delle misure di supporto che l'Italia metterà in campo per il buon funzionamento e la protezione del Centro.

Di conseguenza, è evidente che ci troviamo di fronte una ratifica fondamentale, perché costituisce un passaggio necessario a consentire la piena partecipazione del nostro Paese al programma Galileo; un programma che rappresenta una priorità strategica per l'Unione europea, in ragione dei fondamentali interessi, pubblici e privati, connessi allo sviluppo di un sistema satellitare globale di navigazione per usi civili.

Un numero sempre maggiore di settori economici trasporti, telecomunicazioni, agricoltura, energia utilizza le informazioni raccolte via satellite. Informazioni di cui anche le autorità pubbliche si servono sempre più di frequente per servizi di emergenza e di polizia o il controllo delle infrastrutture critiche.

La presenza del Centro Galileo sul territorio italiano, che l'Accordo formalizza definitivamente, produce, inoltre, ulteriori ricadute positive per il nostro Paese, legate allo sviluppo di tecnologie d'eccellenza nel settore delle telecomunicazioni e dell'ingegneria spaziale, con un indotto prezioso in termini occupazionali e sulla riqualificazione professionale del personale addetto, soprattutto con riferimento all'area del Fucino e alla Regione Abruzzo.

Per tutti questi motivi, ribadisco il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi.

### **Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1922**

Signor Presidente, colleghi, credo di interpretare il pensiero di tutta l'Assemblea, che sicuramente sarà unanime, nel considerare il Centro di controllo Galileo un esempio di eccellenza e motivo di orgoglio per il nostro Paese. Il contributo apportato da Telespazio e Leonardo-Finmeccanica e la loro straordinaria capacità di innovazione hanno reso l'Italia protagonista di uno dei più importanti programmi industriali europei. L'approvazione dell'Accordo tra il Governo italiano e la Commissione europea faciliterà di fatto l'operatività del Centro di controllo Galileo.

Per queste ragioni annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

### **Relazione orale del senatore Ferrara sul disegno di legge n. 1923**

L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge di ratifica dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, sottoscritto nel luglio 2018.

Gli obiettivi principali dell'Accordo, che costituisce il primo accordo quadro bilaterale fra le parti e che è frutto di un *iter* negoziale avviato nel



2013, sono quelli del rafforzamento e dell'intensificazione del dialogo su numerose questioni bilaterali, regionali e multilaterali di comune interesse tra Unione europea e Giappone, tra cui i cambiamenti climatici, la ricerca e l'innovazione, gli affari marittimi, l'istruzione, la cultura, la migrazione e la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla criminalità informatica.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto europeo e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

### **Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1923**

Presidente, colleghi senatori, quasi 740mila. È il numero di posti di lavoro che le esportazioni UE in Giappone contribuiscono a creare in Europa. Per un interscambio complessivo che si riflette positivamente anche sulla nostra economia. Quasi 15.000 imprese italiane che esportano in Giappone. 89.000 (per tua info 88.806) posti di lavoro in Italia creati dalle esportazioni europee in Giappone (fonte: dati della Commissione europea). Bastano questi dati, per far capire il potenziale impatto dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e il Giappone, che oggi ratifichiamo. Un impatto molto concreto, se può ricadere positivamente e in maniera diretta su imprese e lavoratori, in particolare nel nostro tessuto produttivo, se consideriamo che l'83 per cento delle società UE che esportano in Giappone sono piccole e medie imprese. Con questo Accordo, infatti, Europa e Giappone rafforzano il partenariato globale bilaterale, promuovendo la cooperazione politica e settoriale così come le azioni congiunte su questioni di reciproco interesse, anche in relazione alle sfide regionali e mondiali. L'Accordo rafforza la cooperazione politica, economica e settoriale particolarmente utile in un momento di rilancio come quello che stiamo attuando con il PNRR.

L'Accordo di partenariato strategico è infatti accompagnato dall'Accordo di partenariato economico (APE) tra l'UE e il Giappone, entrato in vigore già il primo febbraio 2019, che elimina la maggior parte dei dazi, pagati ogni anno dalle imprese dell'UE che esportano in Giappone. Dazi che raggiungono addirittura un valore di 1 miliardo di euro. Grazie alla combinazione tra l'Accordo di partenariato strategico e quello economico, sarà possibile eliminare tutti quei dazi che pesano in particolare sulle esportazioni agricole. Pensiamo solo alle esportazioni di vini che coinvolgono direttamente il nostro Paese e per la quali attualmente i dazi influivano in media per il 15 per cento sul prezzo.

Ma l'accordo di partenariato ci consente inoltre di rafforzare il dialogo con una democrazia con la quale l'Unione condivide valori e principi, un passaggio certamente non scontato in una fase storica nella quale assistiamo a un

veloce riposizionamento di tanti attori internazionali, con mutazioni geopolitiche davanti alle quali l'Europa non può certo rimanere in finestra a guardare. Serve rafforzare i rapporti con gli interlocutori esterni, serve rafforzare le relazioni costruendole come Unione Europea - appunto, e non muovendosi come singoli Stati. È esattamente ciò che facciamo con questo Accordo, che prevede inoltre il rafforzamento della cooperazione in settori strategici quali i cambiamenti climatici, la ricerca e l'innovazione, l'istruzione, la cultura, la migrazione e la lotta anche alla criminalità informatica.

L'Accordo ribadisce inoltre l'importante impegno di Europa e Giappone a salvaguardare la pace e la sicurezza internazionali attraverso la prevenzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'adozione di misure volte a fronteggiare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro.

Particolarmente utile, poi, che l'Accordo includa anche il commercio e lo sviluppo sostenibile, rafforzando gli impegni dell'UE e del Giappone nella lotta ai cambiamenti climatici, e che fissi *standard* molto elevati in materia di lavoro, sicurezza e tutela dell'ambiente e dei consumatori.

In definitiva, l'Accordo di partenariato strategico costituirà il fondamento giuridico per un miglioramento della cooperazione bilaterale ma soprattutto contribuirà alla promozione dei valori comuni come democrazia, Stato di diritto, diritti umani e libertà fondamentali, favorendo allo stesso tempo l'interscambio economico e facendo in maniera tale che tutti i Paesi europei possano parlare con una sola voce nei confronti di Tokyo, diventando in questo modo più forti. Per tutti questi motivi, annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi.

### **Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1923**

Signor Presidente, colleghi, l'Accordo di partenariato che ci accingiamo a votare, frutto di un *iter* negoziale tra le parti avviato nel 2013, costituisce per l'Italia e per gli Stati membri dell'Unione europea un importante strumento di collaborazione con un Paese che ha un rilievo strategico in un'area, quella del Pacifico, divenuta spesso motivo di preoccupazione anche per l'Occidente.

Il rafforzamento delle relazioni politico-strategiche ed economiche con il Giappone, consentirà al Vecchio Continente e al nostro Paese di affrontare le sfide globali all'interno di una cooperazione internazionale più ampia.

Fra l'Unione europea e il Giappone vi sono da tempo ottime relazioni. Uno scambio proficuo che nel dicembre 2018 si è rafforzato con l'approvazione da parte del Parlamento europeo oltre che dell'Accordo in esame anche del Jefta (Japan-Eu free trade agreement), un Accordo commerciale che permetterà di abbattere un miliardo di euro di imposte sulle merci. Secondo quanto previsto dallo strumento internazionale, il Giappone, già secondo *partner* commerciale dell'Unione, ha aperto alla concorrenza europea anche gli appalti pubblici in importanti settori di mercato.

Il Paese si conferma quindi un *partner* importante soprattutto per l'*export* delle piccole e medie imprese italiane del settore alimentare.

---

Per queste ragioni preannuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>1</u>	Fid.	Disegno di legge n. 2371. votazione questione di fiducia	245	244	001	207	036	122	APPR.
<u>2</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2405. votazione finale	225	224	022	190	012	102	APPR.
<u>3</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2060. Articolo 1	227	226	008	207	011	110	APPR.
<u>4</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2060. Articolo 2	225	224	010	207	007	108	APPR.
<u>5</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2060. Articolo 3	227	226	010	209	007	109	APPR.
<u>6</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2060. Articolo 4	228	227	010	209	008	109	APPR.
<u>7</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2060. Articolo 5	226	225	010	207	008	108	APPR.
<u>8</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2060. Articolo 6	226	225	010	207	008	108	APPR.
<u>9</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2060. Articolo 7	225	224	010	206	008	108	APPR.
<u>10</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2060. Articolo 8	225	224	011	206	007	107	APPR.
<u>11</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2060. Articolo 9	224	223	011	205	007	107	APPR.
<u>12</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2060. Articolo 10	226	225	011	207	007	108	APPR.
<u>13</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2060. Articolo 11	225	224	011	206	007	107	APPR.
<u>14</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2060. Articolo 12	227	226	011	208	007	108	APPR.
<u>15</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2060. Articolo 13	228	227	011	209	007	109	APPR.
<u>16</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2060. Articolo 14	228	227	011	209	007	109	APPR.
<u>17</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2060. Articolo 15	226	225	011	207	007	108	APPR.
<u>18</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2060. Articolo 16	226	225	010	208	007	108	APPR.
<u>19</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2060. Articolo 17	228	227	011	209	007	109	APPR.
<u>20</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2060. Articolo 18	226	225	011	207	007	108	APPR.
<u>21</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2060. Articolo 19	225	224	011	206	007	107	APPR.
<u>22</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2060. Articolo 20	229	228	013	210	005	108	APPR.
<u>23</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2060. Articolo 21	229	228	011	210	007	109	APPR.
<u>24</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2060. Articolo 22	231	230	011	212	007	110	APPR.
<u>25</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2060. votazione finale	228	227	013	214	000	108	APPR.
<u>26</u>	Nom.	Disegno di legge n. 1280. Articolo 1	217	216	014	202	000	102	APPR.
<u>27</u>	Nom.	Disegno di legge n. 1280. Articolo 2	218	217	013	204	000	103	APPR.
<u>28</u>	Nom.	Disegno di legge n. 1280. Articolo 3	218	217	013	204	000	103	APPR.
<u>29</u>	Nom.	Disegno di legge n. 1280. Articolo 4	220	219	013	206	000	104	APPR.
<u>30</u>	Nom.	Disegno di legge n. 1280. votazione finale	220	219	010	209	000	105	APPR.
<u>31</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2132. Articolo 1	227	226	010	215	001	109	APPR.
<u>32</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2132. Articolo 2	226	225	005	219	001	111	APPR.
<u>33</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2132. Articolo 3	227	226	005	220	001	111	APPR.
<u>34</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2132. Articolo 4	227	226	007	218	001	110	APPR.
<u>35</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2132. votazione finale	226	225	007	217	001	110	APPR.
<u>36</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2155. Articolo 1	222	221	005	215	001	109	APPR.

VOTA- ZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>37</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2155. Articolo 2	224	223	005	217	001	110	APPR.
<u>38</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2155. Articolo 3	223	222	005	215	002	109	APPR.
<u>39</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2155. Articolo 4	223	222	005	216	001	109	APPR.
<u>40</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2155. votazione finale	224	223	006	217	000	109	APPR.
<u>41</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2156. Articolo 1	225	224	006	218	000	110	APPR.
<u>42</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2156. Articolo 2	219	218	007	211	000	106	APPR.
<u>43</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2156. Articolo 3	219	218	008	210	000	106	APPR.
<u>44</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2156. Articolo 4	223	222	008	214	000	108	APPR.
<u>45</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2156. votazione finale	226	225	008	217	000	109	APPR.
<u>46</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2178. Articolo 1	224	223	007	216	000	109	APPR.
<u>47</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2178. Articolo 2	222	221	008	213	000	107	APPR.
<u>48</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2178. Articolo 3	224	223	007	216	000	109	APPR.
<u>49</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2178. Articolo 4	222	221	007	214	000	108	APPR.
<u>50</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2178. votazione finale	223	222	007	215	000	108	APPR.
<u>51</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2065. Articolo 1	226	225	006	219	000	110	APPR.
<u>52</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2065. Articolo 2	224	223	005	218	000	110	APPR.
<u>53</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2065. Articolo 3	222	221	005	216	000	109	APPR.
<u>54</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2065. Articolo 4	222	221	005	216	000	109	APPR.
<u>55</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2065. votazione finale	223	222	005	217	000	109	APPR.
<u>56</u>	Nom.	Disegno di legge n. 1378. Articolo 1	223	222	006	216	000	109	APPR.
<u>57</u>	Nom.	Disegno di legge n. 1378. Articolo 2	221	220	005	215	000	108	APPR.
<u>58</u>	Nom.	Disegno di legge n. 1378. Articolo 3	219	218	005	213	000	107	APPR.
<u>59</u>	Nom.	Disegno di legge n. 1378. Articolo 4	216	215	006	209	000	105	APPR.
<u>60</u>	Nom.	Disegno di legge n. 1378. votazione finale	224	223	004	218	001	110	APPR.
<u>61</u>	Nom.	Disegno di legge n. 1922. Articolo 1	227	226	005	221	000	111	APPR.
<u>62</u>	Nom.	Disegno di legge n. 1922. Articolo 2	225	224	005	219	000	110	APPR.
<u>63</u>	Nom.	Disegno di legge n. 1922. Articolo 3	223	222	005	217	000	109	APPR.
<u>64</u>	Nom.	Disegno di legge n. 1922. Articolo 4	226	225	006	219	000	110	APPR.
<u>65</u>	Nom.	Disegno di legge n. 1922. votazione finale	223	222	005	217	000	109	APPR.
<u>66</u>	Nom.	Disegno di legge n. 1923. Articolo 1	222	221	006	215	000	108	APPR.
<u>67</u>	Nom.	Disegno di legge n. 1923. Articolo 2	221	220	006	214	000	108	APPR.
<u>68</u>	Nom.	Disegno di legge n. 1923. Articolo 3	222	221	006	215	000	108	APPR.
<u>69</u>	Nom.	Disegno di legge n. 1923. Articolo 4	221	220	006	214	000	108	APPR.
<u>70</u>	Nom.	Disegno di legge n. 1923. votazione finale	222	221	006	215	000	108	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate Presiedeva alla votazione per appello nominale numero 1: ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB













































(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Bossi Umberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bottici Laura	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Botto Elena	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Bressa Gianclaudio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Briziarelli Luca	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Bruzzo Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Buccarella Maurizio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Calandrini Nicola	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Calderoli Roberto	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Caliendo Giacomo																				
Caligiuri Fulvia Michela	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Campagna Antonella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Campari Maurizio	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Candiani Stefano	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Candura Massimo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Cangini Andrea	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Cantù Maria Cristina	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Carbone Vincenzo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cario Adriano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Casini Pier Ferdinando	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Casolati Marzia	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Castaldi Gianluca	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F
Castellone Maria Domenica	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Castiello Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Catalfo Nunzia	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Cattaneo Elena	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F
Causin Andrea	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Centinaio Gian Marco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cerno Tommaso	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Cesaro Luigi	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F
Ciampolillo Alfonso																				
Cioffi Andrea	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Ciriani Luca	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F
Cirinnà Monica	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F
Collina Stefano	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Coltorti Mauro	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Comincini Eugenio Alberto	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	





































## SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

DISEGNO DI LEGGE N. 2405

sulla votazione finale, la senatrice Castellone avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

DISEGNO DI LEGGE N. 2060

sugli articoli 7, 8 e 9, la senatrice Pizzol avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolato, la senatrice Castellone avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

DISEGNO DI LEGGE N. 2178

sull'articolo 1, il senatore Dell'Olio avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

### Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Bagnai, Barachini, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Bottici, Bruzzone, Campagna, Carbone, Cario, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Corti, D'Alfonso, De Poli, Di Girolamo, Di Marzio, Florida, Floris, Galliani, Ghedini, Laus, Maiorino, Mangialavori, Mantovani, Marinello, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Pichetto Fratin, Pisani Giuseppe, Pucciarelli, Ronzulli, Sciascia, Segre, Sileri, Totaro e Vaccaro.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: L'Abbate, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'InCE; Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

### Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

DDL Costituzionale

senatori De Petris Loredana, Nugnes Paola

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente (83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160-B)

(presentato in data 13/10/2021)

*S.83 approvato in testo unificato dal Senato della Repubblica (T.U. con S.212, S.938, S.1203, S.1532, S.1627, S.1632, S.2160) C.3156 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.15, C.143, C.240, C.2124, C.2150, C.2174, C.2315, C.2838, C.2914, C.3181);*

onn. Schullian Manfred, Gebhard Renate, Plangger Albrecht

Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diverse università, a diverse facoltà o scuole della stessa università e a diversi corsi di laurea o diploma della stessa facoltà o scuola (2415)

(presentato in data 13/10/2021)

*C.43 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati* (T.U. con C.1350, C.1573, C.1649, C.1924, C.2069).

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro della cultura

Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi (2414)

(presentato in data 13/10/2021).

### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede redigente*

*11ª Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale*  
sen. Guidolin Barbara ed altri

Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, ai fini dell'introduzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti (2347)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 12ª (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali  
(assegnato in data 13/10/2021).

*In sede referente*

*1ª Commissione permanente Affari Costituzionali*

sen. Astorre Bruno

Delega al Governo per la promozione del lavoro agile nei piccoli comuni (2316)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

(assegnato in data 13/10/2021).

### **Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento**

Il Ministro della giustizia, con lettera del 7 ottobre 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni tran-

sitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 - lo schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-*bis* del codice di procedura civile e 196-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile (n. 313).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 2ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni 5ª e 10ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 2ª Commissione in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro della difesa, con lettera dell'11 ottobre 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 3/2021, relativo all'acquisizione di due unità navali d'altura di nuova generazione per il supporto logistico a gruppi navali (*Logistic Support Ship - LSS*) e relativo sostegno tecnico-logistico decennale (n. 314).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 4ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. La 5ª Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla 4ª Commissione in tempo utile rispetto al predetto termine.

### **Governmento, trasmissione di atti e documenti**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, in data 5 ottobre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta relativa all'incidente occorso all'aeromobile Fokker F27 MK50 marche di identificazione SE-LEZ, in località aeroporto di Catania, in data 30 aprile 2016.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente (Atto n. 968).

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 8 ottobre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, copia del decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con il Ministro della difesa, in data 7 settembre 2021, concernente la proroga dell'impiego di un contingente

di personale militare appartenente alle Forze Armate, per le esigenze di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché per le attività di vigilanza e sicurezza relative al contenimento della diffusione del Covid-19.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 4ª Commissione permanente (Atto n. 969).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 7 ottobre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 66, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, la relazione sulla formazione continua in Italia, riferita alle annualità 2018, 2019 e 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11ª Commissione permanente (*Doc. XLII, n. 2*).

### **Governo, comunicazioni dell'avvio di procedure di infrazione**

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 5 ottobre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - notificate il 30 settembre 2021 - che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni permanenti, nonché alla 14ª Commissione permanente:

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0443, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali - alla 2ª, alla 8ª e alla 10ª Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 114);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0444, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE - alla 2ª e alla 10ª Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 115);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0445, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico - alla 1ª, alla 2ª, alla 10ª e alla 13ª Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 116);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0446, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario - alla 2ª, alla 8ª e alla 10ª Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 117);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0447, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio - alla 2ª e alla 6ª Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 118);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0448, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare - alla 2ª, alla 8ª, alla 9ª e alla 11ª Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 119);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0449, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo - alla 2ª, alla 3ª e alla 6ª Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 120);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0450, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada - alla 2ª, alla 8ª e alla 13ª Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 121);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0451, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE - alla 2ª e alla 6ª Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 122).

### **Governo, trasmissione di pareri del CNEL su atti dell'Unione europea**

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 7 ottobre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 28 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il parere approvato dall'assemblea del CNEL nella seduta del 29 settembre 2021 sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 - Sicurezza e salute sul lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione (COM(2021) 323 definitivo).

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11ª e alla 14ª Commissione permanente (Atto 970).

### **Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulle missioni europee (COM(2021) 609 definitivo), alla 14ª Commissione permanente e, per il parere, alla 1ª, alla 3ª, alla 5ª, alla 10ª, alla 12ª e alla 13ª Commissione permanente.

### **Petizioni, annunzio**

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Tommaso Badano da Sassello (Savona) chiede disposizioni volte a proibire la vaccinazione anti Covid 19 sino ai 29 anni di età e a consentire il non utilizzo dei dispositivi di protezione individuale all'interno degli edifici scolastici (Petizione n. 933, assegnata alla 1ª Commissione permanente);

i signori Delia De Leo e Cono Fusca, a nome dell'Associazione Cobas pt-CUB-USB, chiedono il riconoscimento quale lavoro usurante dell'attività di operatore del recapito postale (Petizione n. 934, assegnata alla 11ª Commissione permanente);

il signor Piero D'Olimpio da Francavilla al Mare (Chieti) chiede modifiche all'articolo 119, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (Petizione n. 935, assegnata alla 5ª Commissione permanente);

il signor Giovanni Viscione da Roccabascerana (Avellino) propone una serie di interventi a favore del territorio del Sannio e della città di Benevento (Petizione n. 936, assegnata alla 1ª Commissione permanente);

la signora Mariella Cappai da Monserrato (Cagliari) chiede: disposizioni volte a prevedere un significativo incremento stipendiale per gli Agenti, Assistenti, Sovraindendenti ed Ispettori di Polizia penitenziaria (Petizione n. 937, assegnata alla 2ª Commissione permanente); l'aumento dell'organico del personale del ruolo di Agenti, Assistenti, Sovraindendenti ed Ispettori di Polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale "Ettore Scaldas" di Uta (Cagliari) (Petizione n. 938, assegnata alla 2ª Commissione permanente).

### **Mozioni, apposizione di nuove firme**

I senatori Agostinelli, Airola, Anastasi, Auddino, Bottici, Campagna, Castaldi, Castiello, Catalfo, Coltorti, Corbetta, Crimi, Croatti, D'Angelo, De Lucia, Dell'Olio, Di Girolamo, Di Nicola, Di Piazza, Donno, Endrizzi, Evangelista, Fede, Fenu, Gallicchio, Garruti, Gaudiano, Giroto, Guidolin, L'Abbate, Leone, Loreface, Lupo, Maiorino, Mantovani, Marinello, Matrisciano, Mautone, Montevocchi, Naturale, Nocerino, Pellegrini Marco, Perilli, Pesco, Petrocelli, Piarulli, Pisani Giuseppe, Presutto, Puglia, Quarto, Ricciardi, Romagnoli, Romano, Russo, Taverna, Toninelli, Trentacoste, Turco, Vaccaro e Vanin hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00425 del senatore Licheri ed altri.

A norma dell'articolo 157 del Regolamento del Senato, la mozione 1-00793, della senatrice Lupo ed altri, deve intendersi a procedimento abbreviato.

### **Risposte scritte ad interrogazioni**

(Pervenute dal 7 al 13 ottobre 2021)

### **SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 120**

FERRARA ed altri: sui seguiti giudiziari dell'omicidio di Niccolò Ciatti in Spagna nel 2017 (4-06056) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)



## Interrogazioni

MAUTONE, PIRRO, PELLEGRINI Marco, PRESUTTO, FERRARA, GAUDIANO, DE LUCIA - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, ha disposto, per vie generali, che l'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, nonché di ricerca e progettazione educativa, venga riconosciuta alle istituzioni scolastiche che raggiungono le dimensioni idonee a garantire l'equilibrio ottimale fra domanda di istruzione e organizzazione dell'offerta formativa;

considerato che:

nonostante non vi sia alcuna disposizione normativa che preveda, in termini generali, limitazioni all'accesso della scuola per l'infanzia in relazione alla manifesta necessità del bambino di procrastinare l'uso del pannolino, numerose, per non dire la quasi totalità delle scuole pubbliche, accolgono la domanda di iscrizione solo se il bambino non utilizza il pannolino;

a parere degli interroganti tale limite è inconcepibile, considerando che il pannolino può essere tolto in un'età compresa tra i 3 e i 5 anni e, come unanimemente riconosciuto da tutte le società scientifiche, perfettamente compatibile con lo sviluppo neuro-psicomotorio normale, mentre il bambino diversamente abile, anche per queste necessità, viene seguito da un insegnante di sostegno;

tuttavia, il dirigente dell'istituto scolastico potrebbe prevedere, ad esempio, nell'ambito dell'organico scolastico, l'affidamento di questa mansione agli operatori scolastici che, spontaneamente, con incentivi economici previsti nei progetti di raggiungimento di obiettivi, a turno, potrebbero ottemperare a tale compito;

in assenza di una figura che abbia il compito di cambiare il pannolino ai bambini che frequentano l'asilo e che non abbiano raggiunto il controllo sfinterico, è la famiglia, nel bisogno e all'occorrenza, a dover provvedere autonomamente, recandosi fisicamente presso la scuola, con non poco disagio causato per l'attività lavorativa;

è chiaro che tutto ciò condiziona le scelte familiari, indirizzando in via preferenziale i genitori nell'iscrizione del figlio presso una scuola privata che fornisca questo servizio. Ma, in uno Stato di diritto, anche per una corretta compresenza di pubblico e privato, non è giusto che il primo risulti svantaggiato in maniera così evidente per la mancanza di un requisito fondamentale per i bambini;

inoltre, c'è da considerare l'aggravio economico che ciò può comportare per le famiglie, soprattutto quelle meno abbienti, sia per la necessità di ricorrere a una scuola privata sia, nella migliore delle ipotesi, per remunerare una persona deputata per accorrere al bisogno presso la scuola pubblica;

tutto questo senza voler considerare l'aspetto psicologico e l'igiene del bambino, che rimane in classe indossando pannolini sporchi, anche per diverso tempo, con tutte le problematiche mediche e psicologiche connesse in rapporto con gli altri compagni di classe,

si chiede di sapere:

in che modo il Ministro in indirizzo intenda intervenire per porre fine a questo annoso problema, che crea disagi alla crescita dei bambini che saranno gli adulti di domani;

quali iniziative intenda assumere al fine garantire il servizio in questione rendendolo efficiente, considerato che oggigiorno, in sua assenza, la domanda di istruzione viene dirottata su strutture private con una decrescita vertiginosa delle iscrizioni presso quelle pubbliche.

(3-02862)

STEFANO, ASTORRE, PITTELLA, ROJC, CERNO, FERRAZZI, FEDELI, LAUS, D'ARIENZO, VERDUCCI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

nel mese di settembre 2021, a quanto si apprende da un appello lanciato dal presidente del comitato provinciale INPS di Lecce, riportato da un articolo del 1° ottobre 2021 sul "Quotidiano di Puglia", è stato annunciato un riassetto organizzativo delle strutture territoriali dell'INPS da parte dell'amministrazione centrale;

tale riassetto ha destato preoccupazioni tra le autorità locali, essendo stato proposto senza un adeguato scambio di informazioni e un confronto da parte dell'amministrazione centrale con le strutture provinciali di Lecce, non consentendo a queste ultime di verificare che la riorganizzazione proposta andasse incontro alle esigenze del territorio oppure fosse dovuta a mere esigenze di contingentamento del personale per motivi economici;

una particolare preoccupazione è stata espressa nei confronti delle strutture operanti nel Salento meridionale, per il fatto che tale area è stata trascurata, se non progressivamente depotenziata, da parte delle istituzioni centrali nel corso degli ultimi anni, e dunque un riassetto al ribasso potrebbe avere conseguenze molto negative per la popolazione locale;

tra i depotenziamenti (oltre al fatto che la sede di Casarano, nonostante sia strategica per l'erogazione di servizi nel Salento meridionale per circa 300.000 abitanti, sia riconosciuta solo come agenzia complessa e non come filiale), le visite mediche previdenziali sono state spostate dalla sede di Casarano alla sede di Lecce, portando numerosi utenti, in tanti casi inabili, a dover percorrere da 50 a 70 chilometri, e oltre 70 dipendenti e medici sono andati in pensione senza essere sostituiti;

già nel 2022, a quanto si apprende dall'appello, si potrebbe verificare l'eventualità di ulteriori pensionamenti, aggravando la situazione;

per tali ragioni, un ordine del giorno del comitato provinciale di Lecce ha impegnato il presidente del comitato regionale a intervenire sul consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) nazionale, "affinché sia garantita la massima trasparenza sulla riorganizzazione dei servizi INPS in atto e garantisca il diritto ad una corretta informazione a livello periferico";

l'ordine del giorno chiede inoltre al presidente del comitato regionale e al CIV di farsi "portavoce presso l'INPS Nazionale per conoscere i criteri di riclassificazione o declassamento";

considerato che:

il progressivo depotenziamento delle strutture regionali del Salento meridionale appare ancor più ingiustificato se si considera che in altre regioni,

quali la Calabria, è stato previsto un aumento del numero delle agenzie complesse e delle filiali provinciali;

la riduzione dei servizi a livello territoriale genera numerosi disagi per i cittadini delle aree interessate ed è in contrasto con le numerose politiche attuate o programmate a livello governativo, ivi inclusi gli investimenti contenuti nel piano nazionale di ripresa e resilienza, che mirano a una dimensione dei servizi quanto più possibile vicina ai cittadini,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare tutte le iniziative utili affinché il territorio del Salento meridionale sia dotato dei servizi essenziali alla popolazione e l'ultima tendenza di depotenziamento delle strutture dell'INPS sia invertita nel più breve tempo possibile;

quali iniziative intenda adottare al fine di confermare la sede del centro medico-legale di Casarano, con una dotazione di risorse umane, a partire dal personale medico, adeguata a garantire l'operatività, e se non ritenga necessario un suo potenziamento in filiale, venendo incontro alle esigenze degli utenti che da oltre un anno fanno riferimento alla sede di Lecce;

se non ritenga altresì necessario prevedere che ogni proposta di riassetto organizzativo che impatti sull'erogazione di servizi a livello territoriale sia anticipata da un'adeguata diffusione di informazioni e da un proficuo confronto con le istituzioni e gli attori locali, affinché le istituzioni centrali possano adottare le proprie politiche nel pieno rispetto delle esigenze dei territori.

(3-02863)

CORRADO, ANGRISANI, GRANATO, LANNUTTI - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

sabato 11 settembre 2021, per le "giornate del patrimonio culturale", presso l'arsenale della Repubblica di Amalfi (Salerno) si è svolta un'iniziativa dal titolo accattivante ma, a giudizio degli interroganti, ambiguo, se non omisivo: "Presentazione dei reperti archeologici di nuova acquisizione al patrimonio comunale";

il patrocinio assicurato dal Ministero della cultura, dal comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale (TPC) e dagli Archeoclub d'Italia, associati al Comune con i propri loghi sulla locandina che pubblicizzava l'evento e presenti all'arsenale, accanto sindaco D. Milano e all'assessore per la cultura E. Cobalto, con i propri vertici locali (per il Ministero la soprintendente F. Casule e la funzionaria S. Pacifico, per il TPC-Napoli il comandante G. Brasili), non bastava a fugare le legittime perplessità di chi sa che il trasferimento di materiale archeologico al demanio municipale non rientra *de plano* nelle previsioni della normativa di settore. L'omessa identità del "donante" e di qualsiasi spiegazione del caso non poteva che generare ulteriore incertezza;

nella parte bassa della locandina, poi, erano inserite informazioni circa l'allestimento, contestuale alla manifestazione, di uno spazio laboratoriale "sull'avvio delle attività di restauro conservativo dei materiali archeologici", *addendum* destinato a rendere il quadro ancora più nebuloso, poiché solo la

Soprintendenza poteva avere autorizzato (e forse finanziato) un intervento diretto sui reperti: un centinaio di anfore da trasporto in terracotta, di cronologia disparata, provenienti dai fondali antistanti la città eponima della costiera;

altre e più stringenti domande ha generato, *post eventum*, quanto scritto il 12 settembre dal signor Gianni Addabbo sulla sua pagina "Facebook", dove, dopo avere genericamente alluso a manufatti "donati al comune di Amalfi da un cittadino amalfitano", non riuscendo a tacere l'identità di quel cittadino, finiva per rivendicare orgogliosamente a sé i reperti e li qualificava "frutto di una ricerca trentennale";

considerato che:

l'ipotesi di reperti archeologici "donati al comune di Amalfi da un cittadino amalfitano" presuppone la piena proprietà degli stessi da parte del privato, legittima solo in esito ad acquisti (documentati) sul mercato antiquario legale o di un compendio ereditario formato anteriormente al 1939 e arrivato fino al donante. Addabbo, però, non solo specifica che si tratta del "frutto di una ricerca trentennale", ma ne parla come se i materiali fossero sempre rimasti nella sua disponibilità;

poiché è impensabile che un ufficio periferico di tutela del Ministero della cultura qual è la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, come pure gli ottimi Carabinieri TPC responsabili per la Campania, possano avere avallato gravi ambiguità, o addirittura fatti illeciti, per consentire al Comune di vantare la proprietà della pseudo collezione Addabbo, bisogna quanto meno supporre una non perfetta comunicazione, mediante la locandina già ricordata, della vicenda culminata nell'acquisizione del nucleo di anfore antiche e *post* antiche al patrimonio comunale;

valutato che alla richiesta di spiegazioni della prima firmataria del presente atto, rivolta anche pubblicamente alla Soprintendenza e ai Carabinieri TPC-Napoli in data 13 settembre 2021, la prima rispondeva piccata, il 27 settembre (con nota prot. n. 20736-P), lamentando la mancata attivazione delle "specifiche sedi di dialogo e/o sindacato istituzionale", e adducendo che: "allo stato non si ritiene di dover fornire riscontro alle richieste in oggetto, pur restando pienamente disponibile a fornire ogni dettaglio della vicenda nelle forme opportune",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso e urgente che il Ministero, che per mandato costituzionale tutela il patrimonio storico-artistico nazionale a nome e per conto dei cittadini italiani, dia puntuale evidenza pubblica all'intero *iter* amministrativo che ha condotto all'acquisizione al patrimonio comunale di Amalfi di un nucleo di anfore rinvenute sui fondali della costiera in circostanze evidentemente diverse e distanti da quelle previste dalla normativa vigente.

(3-02864)

LUCIDI, FREGOLENT - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della salute.* - Premesso che:

secondo quanto si apprende da organi di stampa e fonti istituzionali, nel mese di novembre 2021 potranno riprendere i viaggi dei cittadini europei in territorio statunitense;

nonostante manchino poche settimane al giorno della riapertura dei confini USA, che secondo quanto riportato dal "Daily Mail" dovrebbe avvenire tra l'8 e il 13 novembre, ancora non si conoscono le modalità per l'ingresso stabilite dall'amministrazione statunitense;

un problema che viene segnalato è quello relativo alle differenze tra le linee guida sugli *standard* della vaccinazione che intercorrono tra le amministrazioni sanitarie americane ed europee: a titolo esemplificativo, mentre in Unione europea viene accettato come ciclo di vaccinazione completo la guarigione dalla malattia e la singola dose di vaccino Pfizer o Moderna, il CDC americano non ha istituito un regolamento ufficiale che faccia chiarezza sulle modalità di ingresso;

stessa problematica si riscontra per le persone che hanno avuto una vaccinazione tramite un vaccino non riconosciuto dall'ente regolatore americano, ma al contrario riconosciuto dall'EMA,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere, anche in sede europea, per arrivare ad un chiaro accordo con gli USA che non lasci spazio all'interpretazione e chiarisca quali siano gli *standard* di vaccinazione comuni.

(3-02865)

CORRADO, ANGRISANI, GRANATO, LANNUTTI - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

nella prima settimana di agosto 2021, a Marigliano, popoloso comune in provincia di Napoli, è stata demolita la storica dogana aragonese: un bene di notevole pregio culturale, annesso alla torre daziale di età angioina, facente parte del complesso monumentale del castello ducale;

la dogana aragonese, edificata come punto di riscossione dei diritti feudali, presentava un ricco palinsesto murario, esito dei numerosi rimaneggiamenti avvenuti già a partire dal Quattrocento: in particolare, il corpo di fabbrica prospiciente al cortile era caratterizzato da un porticato a due fornic con arconi ribassati, aperto verso la torre e tamponato nel Settecento (ben visibile prima delle demolizioni) sul quale era stato innalzato, nel XIX secolo, un tetto a falda unica ricoperto da coppi napoletani sostituiti, negli anni '50 del Novecento, da tegole marsigliesi. Altri corpi di fabbrica medievali e cinquecenteschi per la raccolta e il deposito delle decime erano addossati, invece, alla torre daziale e alla pesa pubblica (o stadera);

il valore storico di questi manufatti era noto sia alla proprietà sia all'ufficio tecnico del Comune fin dal 2016, quando tutto il complesso monumentale del castello di Marigliano, costituito dai resti della fortezza medievale, nonché dal palazzo dei duchi Mastrilli con i fossati e i controfossati, le torri angioine, i parchi inferiore e superiore con il boschetto all'inglese e il laghetto, la dogana aragonese, la barriera daziale, i torchi da vino, gli antichi depositi cerealicoli, i rondoni, i rivellini, i cellai, le stalle, le starze, le aie, la cavallerizza e il tratto superstite delle mura urbane fu sottoposto a nuovi e più precisi vincoli di tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche;

sebbene la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'area metropolitana di Napoli avesse dettato una serie di prescrizioni per il recupero

e il restauro conservativo della dogana aragonese, l'ufficio tecnico del Comune, per motivi oggi al vaglio dell'autorità giudiziaria, ha rilasciato negli anni, su richiesta dei tecnici della proprietà (nel frattempo parcellizzata e alienata per una considerevole somma), diversi permessi di costruire per lavori di ristrutturazione edilizia, il n. 95 del 18 novembre 2015 e il n. 27 del 9 giugno 2020, autorizzando massicci interventi di trasformazione edilizia confliggenti con i pareri ministeriali;

a fine luglio 2021 veniva allestito il cantiere relativo all'ultimo titolo edilizio rilasciato ma, a seguito degli abituali controlli condotti sul territorio dal nucleo antiabusivismo della Polizia locale, diretto dal maresciallo Carmela Ardolino, è stata accertata una verità a dir poco sconvolgente: la dogana aragonese, con le sue fabbriche e le sue pertinenze, era stata completamente rasa al suolo, l'area di sedime sbancata e gettate le fondazioni di un edificio completamente nuovo, con una serie di pilastri in cemento armato affioranti dallo scavo. Solo l'arco d'ingresso in tufo della porta carraia e la torre angioina, peraltro, non facenti parte della proprietà in questione, sono stati risparmiati;

consultando il fascicolo edilizio e confrontando i titoli abilitativi (con gli elaborati grafici e fotografici pertinenti), la Polizia locale ha individuato incongruenze, omissioni, gravissime irregolarità e soprattutto discordanze incompatibili con i nulla osta rilasciati dalla Soprintendenza, ponendo tutta l'area sotto sequestro giudiziario; successivamente, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola ha confermato il sequestro dell'area di sedime e ha iscritto nel registro degli indagati più persone, per numerosi capi di imputazione provvisoria tra i quali, come riferiscono gli organi d'informazione, distruzione aggravata di bene culturale, abuso in atti d'ufficio, rifiuto d'atti d'ufficio e omissione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'evento delittuoso ai danni del patrimonio culturale avvenuto nel castello ducale di Marigliano, dov'è stato stravolto in via permanente un complesso architettonico di particolare pregio e sono stati distrutti definitivamente manufatti antichi irriproducibili;

se, durante l'attività di documentazione *ex post* delle demolizioni non autorizzate, l'ufficio territoriale di tutela del Ministero della cultura abbia accertato se durante l'attività di scavo, sbancamento e movimentazione terra siano stati anche intaccati, manomessi, sconvolti o distrutti eventuali depositi archeologici;

se, ai sensi dell'articolo 160 del decreto legislativo n. 42 del 2004, lo stesso ufficio abbia attivato tempestivamente il previsto procedimento sanzionatorio di tipo pecuniario per i lavori non autorizzati che hanno prodotto la perdita di beni culturali tutelati, comunicando l'avvio dell'istruttoria in tal senso ai responsabili dell'illecito e al proprietario;

se, stante l'impossibilità di ricostruire i pregevoli manufatti storici demoliti, il Ministero non ritenga di farsi promotore di misure di sicurezza a carattere patrimoniale attraverso l'acquisizione gratuita e forzata dell'area di sedime al patrimonio dello Stato in attesa che sia disposta la demolizione di quanto costruito a spese della proprietà.

(3-02866)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*DE PETRIS - *Ai Ministri della transizione ecologica e della cultura.*

- Premesso che:

con decreto del Ministro dell'ambiente 11 maggio 1999 è stata istituita la riserva naturale statale delle isole di Ventotene e Santo Stefano, luogo di grande interesse naturalistico e storico, nonché parte della memoria democratica dell'Italia e dell'Europa. A Ventotene fu infatti concepito il manifesto per una Europa federale;

il decreto affidava la gestione della riserva al Comune di Ventotene e le funzioni di vigilanza al Ministero dell'ambiente;

le procedure ivi previste non sono tuttavia mai state rispettate: non è stata mai nominata, da parte del Ministero dell'ambiente, la commissione di riserva (art. 3), che avrebbe dovuto rendere pareri sulla gestione della riserva (art. 8), né risulta essere mai stata avviata la fase progettuale e attuativa del piano di gestione (art. 5);

a parere dell'interrogante, dunque, dovrebbero essere considerate illegittime le decisioni assunte dal Comune di Ventotene, quale ente gestore nelle procedure autorizzative (urbanistica, concessioni, licenze edilizie, lavori pubblici, restauri, interventi sul territorio, variazione destinazioni d'uso);

in questo contesto appare ancor più grave che siano stati approvati i progetti inerenti al progetto straordinario "per il recupero e la valorizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano", finanziato nel 2016 per 70 milioni di euro con delibera n. 3, del 1° maggio 2016 -Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: piano stralcio "Cultura e sviluppo" (legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 703, lettera d));

il 3 agosto 2017 è stato firmato il contratto istituzionale di sviluppo (CIS) recupero e rifunzionalizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano a Ventotene, allo scopo di coordinare le diverse istituzioni coinvolte nei processi autorizzativi (Presidenza del Consiglio dei ministri; Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; Agenzia del demanio; Regione Lazio; Comune di Ventotene; riserva naturale statale e area marina protetta "isole di Ventotene e S. Stefano"; Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia);

il CIS prevede, nello specifico: all'art 4, comma 2, che: "Ciascuna Parte garantisce, sin d'ora, l'esecuzione delle eventuali attività e istruttorie tecniche necessarie agli atti approvativi, autorizzativi, al rilascio di pareri e di tutti gli altri atti di competenza, nel rispetto dei tempi definiti nel cronoprogramma delle schede intervento"; all'art 14, comma 2: "Qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi nei tempi stabiliti, il responsabile unico del contratto sottopone al Tavolo di valutare la necessità di procedere ad avviare le procedure per la rimodulazione dei finanziamenti all'interno del presente CIS, per la segnalazione al CIPE di fatti e circostanze rilevanti, ai fini dei provvedimenti

di competenza, ivi inclusa l'attribuzione dei finanziamenti ad altro livello di governo, nonché l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo";

tutti i soggetti istituzionali del tavolo hanno disatteso il loro mandato nel verificare che le decisioni assunte dal CIS rispettassero le leggi, provocando in tal modo gravi danni all'erario dello Stato attraverso l'autorizzazione di spese non ammissibili;

risulta ancora più grave il fatto che, nonostante le osservazioni alla VIA presentate il 5 luglio 2021 da vari soggetti interessati (studiosi, associazioni ambientaliste, cittadini) e nonostante le prescrizioni notificate il 25 giugno 2021 dal coordinatore della sottocommissione VIA, avvocatessa Paola Brambilla del Ministero della transizione ecologica al soggetto attuatore Invitalia e ai membri del CIS, il 30 giugno 2021, sia stata annunciata la pubblicazione del concorso internazionale di progettazione per l'ex carcere borbonico nell'isola di Santo Stefano, con un impegno di spesa di circa 31 milioni di euro,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano valutare la legittimità delle decisioni assunte dal CIS con particolare riguardo ai lavori programmati per il restauro dell'ex carcere borbonico di Santo Stefano, nonché di quelle assunte dal Comune di Ventotene quale ente gestore della riserva.

(4-06111)

PAROLI - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.*

- Premesso che:

sono sempre più evidenti le criticità ormai croniche del tratto dell'ex strada provinciale 343 (ora statale 343) sulla direttrice Parma-Brescia, compreso tra il confine del comune di Carpenedolo (Brescia) e Asola (Mantova);

è un tratto di strada di circa 11,5 chilometri, che attraversa i centri abitati di Acquafredda (Brescia) e Casalmoro (Mantova) e che ha una percorrenza media giornaliera di 9.000 mezzi, negli ultimi anni sovente teatro di incidenti, in molti casi mortali;

l'urgenza dell'ampliamento e della riqualificazione di questo tratto di strada ha origini ormai remote e l'incompletezza dell'intervento degli anni '90, con il quale venne riqualificato il tratto tra Montichiari e Carpenedolo, è perfettamente testimoniata dal restringimento della sede stradale al confine tra Carpenedolo e Acquafredda, punto in cui la larghezza della carreggiata passa da una media di 8,5 a 6 metri scarsi;

da quel punto, fatta eccezione per il tratto in ingresso al comune di Casalmoro, ove un sistema di corsie di decelerazione di fatto aumenta la carreggiata, la strada prosegue fino alla rotonda posta all'ingresso del centro abitato di Asola con una larghezza talmente limitata da rendere ogni incrocio tra mezzi pesanti un potenziale rischio, considerando anche il fatto che in vari punti il manto stradale presenta degli avvallamenti e improvvisi cambi di pendenza;

a ciò si aggiungono le problematiche legate alla presenza di nebbia durante la stagione invernale e alla presenza del canale irriguo denominato "Fossa magna", che costeggia la strada parallelamente sul lato ovest e che per lunghi tratti è persino sprovvista di *guard rail*;



alla luce di tali considerazioni si ritiene di estrema importanza porre l'attenzione sulla pericolosità di questo tratto stradale, si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di attuare interventi urgenti per una radicale riqualificazione del citato tratto stradale.

(4-06112)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*3ª Commissione permanente* (Affari esteri, emigrazione):

3-02865 del senatore Lucidi e della senatrice Fregolent, sulla ripresa dei viaggi negli Stati Uniti;

*11ª Commissione permanente* (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-02863 del senatore Stefano ed altri, sul riassetto organizzativo delle strutture territoriali dell'INPS nella provincia di Lecce.

### **Interrogazioni, ritiro**

È stata ritirata l'interrogazione 4-06068 del senatore Malan.



## **A N N E S S I**

Emendamento 1.9000  
Allegato

1.9000

## DISEGNO DI LEGGE AS 2371

**Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.**

### EMENDAMENTO DEL GOVERNO

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia, **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.».

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 AGOSTO 2021, N. 118:

ARTICOLO 1:	
<i>Al comma 1, alinea, dopo le parole: «All'articolo 389 del» inserire le seguenti: «codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al».</i>	Coord. 1
<i>Dopo l'articolo, inserire il seguente:</i>	
«Articolo 1-bis <i>(Proroga della nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative)</i>	1.0.100 (già 1.0.13, id. a 1.0.14, 1.0.15, 1.0.16, 1.0.17, 1.0.18 limitatamente al comma 1)
1. All'articolo 379, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022".».	
ARTICOLO 3:	
<i>Sostituire l'articolo con il seguente:</i>	
«Articolo 3 <i>(Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto)</i>	3,100 (testo corretto)
1. È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.	
2. Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti	



dallo stesso incaricati e un protocollo di conduzione della composizione negoziata. La struttura della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è formato, con le modalità di cui al comma 5, un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2.

5. La domanda di iscrizione all'elenco è presentata agli ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti e, per i soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano del luogo di residenza. La domanda è corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, da un'autocertificazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi e da un curriculum vitae, a sua volta oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza. La domanda contiene il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, anche ai fini della pubblicazione di cui al comma 9. Ciascun ordine professionale, verificata la completezza della domanda e della documentazione, comunica i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 alla camera di commercio del capoluogo della regione in cui si trova o alla camera di commercio delle province autonome di Trento e Bolzano per il loro inserimento nell'elenco previsto dal comma 3. Gli ordini professionali, con riferimento ai dati dei rispettivi iscritti, e le camere di commercio, con riferimento ai soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, designano i responsabili della formazione, tenuta e aggiornamento dei dati degli iscritti all'elenco unico e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I responsabili accertano la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti secondo quanto previsto dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La domanda è respinta se non è corredata da quanto previsto dal secondo e terzo periodo e può essere ripresentata. I consigli nazionali degli ordini professionali disciplinano con regolamento le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini professionali e comunicati alle camere di commercio per la formazione dell'elenco di cui al comma 3. Ai fini del primo popolamento dell'elenco, fino al 16 maggio 2022, l'aggiornamento dei dati comunicati dagli ordini professionali è continuo e, a partire dal 17 maggio 2022, avviene con cadenza annuale. Gli ordini professionali comunicano tempestivamente alle camere di commercio l'adozione, nei confronti dei propri iscritti, di sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dai singoli ordinamenti nonché l'intervenuta cancellazione dei professionisti dagli albi professionali di appartenenza perché vengano cancellati dall'elenco. Le camere di commercio, ricevute le comunicazioni



<p>di competenza degli ordini professionali, provvedono senza indugio all'aggiornamento dell'elenco unico; esse curano direttamente l'aggiornamento dei dati dei soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, secondo le tempistiche stabilite nel secondo periodo e provvedono alla loro tempestiva cancellazione ove sia intervenuta una causa di ineleggibilità ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile.</p> <p>6. La nomina dell'esperto avviene ad opera di una commissione che resta in carica per due anni. La commissione è costituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano ed è composta da:</p> <p>a) un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1;</p> <p>b) un membro designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui è costituita la commissione;</p> <p>c) un membro designato dal Prefetto del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1.</p> <p>7. Il segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'impresa, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nei successivi due giorni lavorativi, la comunica alla commissione costituita ai sensi del comma 6, unitamente a una nota sintetica contenente il volume d'affari, il numero dei dipendenti e il settore in cui opera l'impresa istante. Entro i cinque giorni lavorativi successivi la commissione nomina l'esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 3 secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. La nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale. La commissione tiene conto della complessiva esperienza formativa risultante dal curriculum vitae di cui al comma 5.</p> <p>8. La commissione, coordinata dal membro più anziano, decide a maggioranza. Ai suoi membri non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.</p> <p>9. Gli incarichi conferiti e il curriculum vitae dell'esperto nominato sono pubblicati senza indugio in apposita sezione del sito istituzionale della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto, nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, omissis ogni riferimento all'imprenditore richiedente.</p> <p>10. Per la realizzazione ed il funzionamento della piattaforma telematica nazionale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2022 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 700.000 per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023.</p> <p>11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»</p>	
<p><b>ARTICOLO 4</b></p>	
<p><i>Apportare le seguenti modificazioni:</i></p> <p>a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Chi ha svolto l'incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione negoziata»;</p>	<p>4.1</p>



<i>b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «L'esperto», inserire le seguenti: «è terzo rispetto a tutte le parti e».</i>	
<i>Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «revisore legale» inserire le seguenti: «non legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale».</i>	4.5
<b>ARTICOLO 5</b>	
<i>Apportare le seguenti modificazioni:</i>	
<i>a) al comma 3: - alla lettera d), dopo la parola «insolvenza» inserire le seguenti: «e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi degli articoli 161, 161, sesto comma, 182-bis e 182-bis, sesto comma, del regio decreto n. 267 del 1942»; - alla lettera g), sopprimere le parole: «, oppure, se non disponibile, il documento unico di regolarità contributiva»;</i>	5.9 (testo 2 corretto)
<i>b) al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «L'esperto non può assumere più di due incarichi contemporaneamente.»;</i>	
<i>c) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «L'incarico può proseguire» inserire le seguenti: «per non oltre centottanta giorni».</i>	
<i>Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. Ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento, a carico dell'impresa 7 che propone l'istanza, di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.».</i>	5.22 (testo 2) (id. a 5.23 testo 2, 5.24 testo 2, 5.25 testo 2, 5.26 testo 2, 5.27 testo 2)
<i>Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente: «8-bis. In caso di archiviazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, l'imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di un anno dall'archiviazione.»</i>	5.28 [già 2.12, id. a 5.29 (già 2.13 testo2), 5.30 (già 2.14 testo 2), 5.31 (già 2.15 testo 2)]
<i>Al comma 3, lettera g), sostituire le parole: «certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi» con le seguenti: «certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi».</i>	Coord. 1
<i>Al comma 4, sostituire le parole: «L'esperto, verificata» con le seguenti: «L'esperto, verificati».</i>	Coord. 1
<b>ARTICOLO 6</b>	
<i>Apportare le seguenti modificazioni:</i>	
<i>al comma 5, dopo la parola: «anteriori» inserire le seguenti: «rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1».</i>	6.4 (id. a 6.5)
<b>ARTICOLO 7</b>	
<i>Apportare le seguenti modificazioni:</i>	
<i>a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «lo stesso giorno al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267» con le seguenti: «al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, lo stesso giorno della pubblicazione della richiesta e dell'accettazione dell'esperto»;</i>	7.2
<i>b) al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «il nominativo» con le seguenti: «l'accettazione».</i>	
<i>Al comma 3, dopo le parole: «dal deposito del ricorso» inserire il seguente segno di interpunzione: «,».</i>	Coord. 1
<i>Al comma 4, sostituire le parole: «sentite le parti e l'esperto» con le seguenti: «sentiti le parti e l'esperto».</i>	Coord. 1



<b>ARTICOLO 8</b>	
<i>Sostituire l'articolo con il seguente:</i>	
<p style="text-align: center;">«Art. 8. (Sospensione di obblighi e delle cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile)</p> <p>1. Con l'istanza di nomina dell'esperto, o con dichiarazione successivamente presentata con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, l'imprenditore può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. A tal fine, l'istanza o la dichiarazione sono pubblicate nel registro delle imprese e gli effetti di cui al primo periodo decorrono dalla pubblicazione.».</p> <p>Si propone la sostituzione della rubrica, il cui testo risultava il seguente: <i>"Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento a seguito dell'istanza per l'applicazione di misure protettive del patrimonio"</i>, posto che la misura concessa dalla norma non è necessariamente collegata all'istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio ma è riferita all'istanza di nomina dell'esperto oppure ad una successiva dichiarazione presentata dall'imprenditore. La rubrica <i>"Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento a seguito dell'istanza per l'applicazione di misure protettive del patrimonio"</i> risulta pertanto erronea e fuorviante rispetto al contenuto della norma.</p>	<p>8.1 (testo corretto)</p> <p><b>Modifica rubrica</b></p>
<b>ARTICOLO 9</b>	
<i>Sostituire il comma 1 con il seguente:</i>	
<p>«1. Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. L'imprenditore in stato di crisi gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività. Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le responsabilità dell'imprenditore.»</p>	9.1
<b>ARTICOLO 10</b>	
<p><i>Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile», inserire le seguenti: «dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti».</i></p>	10.2 (testo 2)
<p><i>Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «gruppo di cui all'articolo 13» con le seguenti: «gruppo di imprese di cui all'articolo 13 del presente decreto».</i></p>	Coord. 1
<b>ARTICOLO 11</b>	
<i>Apportare le seguenti modificazioni:</i>	
<p><i>a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «, senza necessità dell'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d)» con le seguenti: «; in tal caso non occorre l'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d)»;</i></p> <p><i>b) al comma 3, lettera b), alle parole: «proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18 del presente decreto», premettere le seguenti: «all'esito delle trattative.».</i></p>	11.1
<p><i>Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «e, per le imprese agricole, alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni disciplinati dagli articoli 7 e 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3».</i></p> <p><b>Si segnala la necessità di coordinare il participio passato "disciplinati" con il genere del nome - "procedure" - al quale si riferisce, inserendo, al femminile "disciplinate".</b></p>	<p>11.4 (testo 2) (id. a 11.6 testo 2, 11.7 testo 2, 11.8 testo 2, 11.9 testo 2)</p> <p><b>Correzione errore di battitura</b></p>





ARTICOLO 14	
<i>al comma 5, dopo le parole: «e 101, comma 5, deb» inserire le seguenti: «testo unico delle imposte sui redditi, di cui al».</i>	Coord. 1
ARTICOLO 15	
<i>Al comma 2, sopprimere le parole: «dell'esonero o dell'attenuazione».</i>	15.2
ARTICOLO 16	
<i>Apportare le seguenti modificazioni:</i>	
<i>a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. In caso di composizione negoziata condotta ai sensi dell'articolo 13 in modo unitario per tutte o alcune delle imprese che hanno presentato l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, il compenso dell'esperto designato è esclusivamente determinato tenendo conto della percentuale sull'ammontare dell'attivo di ciascuna impresa istante partecipante al gruppo.»;</i>	16.1
<i>b) al comma 5, sostituire le parole: «comma 1», con le seguenti: «commi 1 e 2» e sopprimere le parole: «o è predisposto un piano attestato di risanamento di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a)».</i>	
<i>Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «euro 1.300.000.000,01» con le seguenti: «euro 1.300.000.000,00».</i>	Coord. 1
<i>Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «e delle parti interessate» inserire le seguenti: «che partecipano alle trattative».</i>	
<i>Al comma 4, sostituire le parole: «, tuttavia all'esperto» con le seguenti: «; all'esperto comunque».</i>	
<i>Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «del n. 1 dell'articolo 633» con le seguenti: «dell'articolo 633, primo comma, numero 1,» e le parole: «provvisoria esecuzione» con le seguenti: «esecuzione provvisoria».</i>	
ARTICOLO 17	
<i>Apportare le seguenti modificazioni:</i>	
<i>a) al comma 2, primo periodo, alle parole: «d), e), f), g) e h)» premettere le seguenti: «a), c), ». Al medesimo comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La nomina avviene a cura del soggetto al quale è presentata l'istanza.»;</i>	17.1 (testo 2)
<i>b) al comma 3, sopprimere le parole: «e, dopo aver accettato l'incarico, sente l'imprenditore e acquisisce i bilanci dell'ultimo triennio, se disponibili, le dichiarazioni fiscali e la documentazione contabile ritenuta necessaria per redigere, ove non disponibile, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'imprenditore nonché un elenco aggiornato dei creditori e dei relativi diritti»;</i>	
<i>c) al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «, senza necessità di attestazione, »; sostituire le parole: «, senza necessità dell'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d)» con le seguenti: «; in tal caso non occorre l'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d)»;</i>	
<i>d) al comma 6, sostituire le parole: «l'esperto, su richiesta dell'imprenditore, svolge i compiti di gestore della crisi di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3» con le seguenti: «l'imprenditore può accedere ad una delle procedure disciplinate dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3»;</i>	
<i>Al comma 7, dopo le parole: «gli articoli» aggiungere le seguenti: «3, commi 3 e 4.».</i>	17.2 (testo 2) [id. a 17.5 (testo 2)]
ARTICOLO 18	
<i>Apportare le seguenti modificazioni:</i>	
<i>a) sostituire il comma 1 con il seguente: «Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente</i>	18.1 (testo 2)  <b>Correzione errore di battitura lettera c)</b>



<p>al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 161, secondo comma, lettere a), b), c), d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi.»;</p> <p>b) <i>al comma 3, primo periodo, dopo le parole:</i> «nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile» <i>inserire le seguenti:</i> «assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4»;</p> <p>c) <i>al comma 4:</i>  - <i>al primo periodo, dopo le parole:</i> «e alla relazione finale» <i>inserire le seguenti:</i> «e al parere»; <i>sostituire le parole:</i> «fissa la data dell'udienza» <i>con le dalle seguenti:</i> «fissa l'udienza»;  - <i>sostituire il secondo periodo con il seguente:</i> «Tra la scadenza del termine concesso all'ausiliario ai sensi del comma 3 e l'udienza di omologazione devono decorrere non meno di trenta giorni.»;</p> <p><b>Si segnala il refuso inserito in grassetto alla lettera c) primo punto e si propone la cancellazione della preposizione "dalle".</b></p>	
<p><i>Al comma 8, dopo le parole:</i> «articoli 173, 184, 185, 186» <i>aggiungere le seguenti:</i> «, 217-bis».</p>	18.10 (id. a 18.11, 18.12)
<p><i>Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole:</i> «e 35.1 deb» <i>inserire le seguenti:</i> «testo unico delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al».</p>	Coord. 1
<p><b>ARTICOLO 19</b></p>	
<p><i>Dopo il comma 3, inserire i seguenti:</i></p>	
<p>«3-bis. Al fine di razionalizzare le procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione oppure nel caso in cui i programmi di cui all'articolo 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1999 non vengano completati nei termini ivi previsti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare la società Fintecna S.p.A. commissario.</p> <p>3-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare Fintecna S.p.A. commissario nelle procedure liquidatorie che sono state accorpate ai sensi dell'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p> <p>3-quater. Per effetto di quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter, la nomina della società comporta la decadenza dei precedenti commissari, senza ulteriori oneri per la procedura e la misura dell'eventuale compenso residuo, a carico dell'impresa assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, è determinata dal Ministero dello sviluppo economico. Entro sessanta giorni dal decreto di nomina della società, i precedenti commissari trasmettono al Ministero dello sviluppo economico, nonché alla società, una relazione illustrativa recante la descrizione dell'attività svolta ed il relativo rendiconto, fermi restando gli altri obblighi a loro carico previsti dalla vigente normativa. Sono revocati i mandati giudiziari e stragiudiziali e le consulenze conferiti precedentemente dai commissari qualora essi non siano confermati nel termine di novanta giorni dal decreto di nomina della società.».</p>	19.1 (testo 2 corretto)
<p><i>Dopo il comma 3, inserire i seguenti:</i></p>	
<p>«3-bis. Al fine di supportare le amministrazioni pubbliche nelle attività di gestione delle proprie partecipazioni, all'articolo 1, comma 1100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo periodo, dopo la parola: "statali", sono aggiunte le seguenti: ", o comunque a partecipazione pubblica,";</p>	19.2 (testo 2)



<p>b) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "I suddetti criteri possono essere adeguati per i patrimoni delle società e degli enti non interamente statali, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate.";</p> <p>c) al quarto periodo, dopo le parole: "Il corrispettivo provvisorio", le parole: "spettante allo Stato" sono soppresse;</p> <p>d) al penultimo periodo, le parole: "Ministero dell'economia e delle finanze", sono sostituite dalla seguente: "cedente".</p> <p>e) all'ultimo periodo, le parole "I proventi" sono sostituite dalle seguenti: "Se di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze, i proventi".</p> <p>3-ter. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 1100, è aggiunto il seguente comma:</p> <p>"1100-bis. Al fine di accelerare le operazioni di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche nonché la revisione straordinaria delle medesime di cui agli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni pubbliche possono affidare a Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata le attività di liquidatore delle società in cui detengono partecipazioni, nonché le attività di supporto al collocamento sul mercato e alla gestione di procedure di natura liquidatoria e concorsuale comunque denominate, anche sottoscrivendo apposita convenzione con la quale sono regolati i rapporti, le attività da svolgere, il relativo compenso, nonché le modalità di rendicontazione e controllo con oneri a valere sul valore di realizzo delle operazioni.").</p>	
<p><b>ARTICOLO 20</b></p>	
<p><i>Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:</i></p>	
<p><i>«e) l'articolo 182-septies è sostituito dal seguente:</i></p> <p style="text-align: center;"><b>«Art. 182-septies</b> <i>(Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa)</i></p> <p>La disciplina di cui all'articolo 182-bis si applica, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.</p> <p>Ai fini di cui al primo comma occorre che:</p> <p>a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;</p> <p>b) l'accordo preveda la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta;</p> <p>c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;</p> <p>d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria;</p> <p>e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.</p> <p>Per i creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notifica di cui al secondo comma.</p> <p>In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti</p>	<p>20.10 (testo 2)</p>



<p>esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.</p> <p>Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con la domanda di cui all'articolo 182-bis, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal secondo comma, lettera b), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.</p> <p>Ai fini dell'accordo non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.»»</p>	
<p><i>Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «nel caso di omologa» con le seguenti: «nel caso di omologazione».</i></p>	Coord. 1
<p><b>ARTICOLO 23</b></p> <p><i>Sostituire il comma 2 con il seguente:</i></p>	
<p>«2. L'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione, con ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o con ricorso per l'accesso alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni di cui agli articoli 7 e 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3.»</p>	23.1 (testo 2) [id. a 23.3 (testo 2), 23.4 (testo 2)]
<p><i>Dopo l'articolo, inserire il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;">«Articolo 23-bis (Disposizioni in materia di specifiche tecniche sui rapporti riepilogativi nelle procedure esecutive e concorsuali)</p> <p>1. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, le parole «, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all'articolo 16-bis, comma 9-septies, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012» sono soppresse.»</p>	23.0.18 (già 26.0.7)
<p><b>ARTICOLO 24</b></p> <p><i>Al comma 2, sostituire le parole: «del Programma Fondi di riserva e speciali» con le seguenti: «del programma "Fondi di riserva e speciali"».</i></p>	Coord. 1
<p><b>ARTICOLO 25</b></p> <p><i>Al comma 1, capoverso 3-bis, sostituire le parole: «ai sensi del decreto» con le seguenti: «ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto».</i></p>	Coord. 1
<p><b>ARTICOLO 26</b></p> <p><i>Dopo l'articolo, inserire il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;">«Art. 26-bis (Misure urgenti in materia di concorso per il reclutamento di magistrati ordinari)</p> <p>1. Il Ministero della giustizia è autorizzato a indire un concorso pubblico, da bandire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle disposizioni speciali contenute nel presente articolo, per il reclutamento di cinquecento magistrati ordinari in tirocinio, di cui al contingente previsto dall'articolo 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n.145, per la copertura dei posti vacanti nell'organico della magistratura.</p>	26.0.1 (testo 2)



2. Per il solo concorso di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la commissione esaminatrice è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da ventitré magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da sei professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da quattro avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario.

3. La prova scritta del concorso per magistrato ordinario di cui al comma 1 consiste nello svolgimento di sintetici elaborati teorici vertenti sulle materie di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Nel definire i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 160 del 2006, la commissione tiene conto della capacità di sintesi nello svolgimento degli elaborati. Gli elaborati devono essere presentati nel termine di cinque ore dalla dettatura.

4. Per il solo concorso di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, deve formare per ogni seduta tre sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, un terzo dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dai magistrati più anziani presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.

5. Per il concorso di cui al comma 1, nonché per quello indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 novembre 2019, per l'espletamento della prova orale il presidente deve formare per ogni seduta due sottocommissioni a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presente alla seduta, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. Le sottocommissioni procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15, commi 1 e 3, e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.


6. Salvo quanto previsto dalle disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5 allo svolgimento del concorso per magistrato ordinario di cui al comma 1 indetto si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7. All'articolo 7 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 il comma 3 è sostituito dal seguente: "È loro consentito di consultare i semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, da essi preventivamente comunicati alla commissione, e da questa posti a loro disposizione previa verifica, o in alternativa, previa determinazione contenuta nel decreto ministeriale di adozione del diario delle prove scritte, è loro consentita la consultazione dei predetti testi normativi mediante modalità informatiche. Con decreto del Ministro della Giustizia da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della



<p>presente disposizione vengono individuate le modalità operative e tecniche della consultazione di cui al periodo precedente".</p> <p>8. L'articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 è sostituito dal seguente:  "Art. 4  <i>(Presentazione della domanda)</i></p> <p>1. La domanda di partecipazione al concorso per esami per magistrato ordinario, indirizzata al Consiglio Superiore della Magistratura, è inviata telematicamente, secondo modalità da determinarsi nel bando di concorso entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato è residente.</p> <p>2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono inviate in difformità a quanto stabilito nel bando di concorso di cui al comma 1.</p> <p>3. Per i candidati, cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, la modalità telematica di trasmissione delle domande di partecipazione prevede l'invio al procuratore della Repubblica di Roma.».</p> <p>9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, e in particolare per far fronte ai maggiori oneri connessi alla gestione delle previste procedure concorsuali, è autorizzata la spesa di euro 5.962.281,00 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».</p>	
<p>ARTICOLO 28</p>	
<p><i>Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:</i></p>	
<p style="text-align: center;">«Articolo 28-bis  <i>(Clausola di salvaguardia)</i></p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»</p>	<p>28.0.1 [id. a 28.0.2 (testo 2), 28.0.3 (testo 2), 28.0.4 (testo 2)]</p>

IL GOVERNO




ALLEGATO

**INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'ASSOCIAZIONE "CHIESA D'INGHILTERRA"**

## PREAMBOLO

La Repubblica e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", che rappresenta in Italia la Confessione Anglicana Church of England (di seguito Chiesa d'Inghilterra), richiamandosi ai principi di libertà religiosa sanciti dalla Costituzione e ai diritti di libertà di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dai successivi documenti di diritto internazionale e sovranazionale deputati al riconoscimento e alla protezione dei diritti fondamentali della persona umana;

- considerato che, in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione, le Confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo Stato possono essere regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze;

- riconosciuta l'opportunità di addivenire alla predetta intesa;

convengono

che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", la legislazione sui culti ammessi.

Nell'addivenire alla presente intesa, la Repubblica prende atto che:

- Difensore della Fede e Supremo Governatore della Chiesa d'Inghilterra è il Sovrano del Regno Unito, Primate religioso è l'Arcivescovo di Canterbury;

- la Diocesi in Europa comprende anche l'Arcidiaconato d'Italia e Malta, dal quale dipendono le Cappellanie e le Congregazioni, rette dai presbiteri, che hanno la responsabilità della vita liturgica e culturale dei fedeli, e dai laici che cooperano negli aspetti amministrativi;

- la Chiesa d'Inghilterra ha come missione quella di diffondere l'Evangelo di Gesù Cristo in conformità alla confessione anglicana e alla tradizione, e di promuovere ogni opportuna attività liturgico-culturale, di fede e d'assistenza sociale;



- la Chiesa d'Inghilterra attribuisce un valore peculiare della sua presenza in Italia ai seguenti beni: la chiesa St. George's Church (Venezia); il Bordighera British Cemetery (Bordighera, Imperia); la Chiesa All Saints' Church (Roma); la chiesa Church of The Ascension (Cadenabbia, Como); la Chiesa Christ Church (Napoli); la chiesa Holy Cross Church (Palermo);
- la Chiesa d'Inghilterra condivide da sempre le medesime festività religiose della Chiesa cattolica romana.

## Articolo 1

*(Autonomia e libertà confessionale)*

1. La Repubblica, in conformità ai principi della Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto effettuate secondo lo Statuto dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" (presbiteri, cappellani e diaconi), l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
2. È garantita ai singoli fedeli e alle organizzazioni e associazioni in Italia appartenenti all'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" piena libertà di professione e pratica religiosa, di propaganda e di esercizio del culto in pubblico e in privato, nonché di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita confessionale dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", effettuate all'interno ed all'ingresso dei luoghi di culto, nonché le collette ai fini ecclesiastici, avvengono senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato.

## Articolo 2

*(Ministri di culto)*

1. I ministri di culto, liberamente nominati in base allo statuto dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", compresi in un elenco comunicato al Ministero dell'interno, godono del libero esercizio del loro ministero.
2. Essi non sono tenuti a dare ai magistrati o altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.
3. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto hanno diritto, su loro richiesta, ad essere esonerati dal servizio militare o, nel rispetto delle norme sull'obiezione di coscienza, a essere assegnati al servizio civile.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, e degli articoli 3 e 17 il rappresentante legale dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" rilascia apposita certificazione della qualifica dei ministri di culto.
5. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 3 il rappresentante legale dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" rilascia apposita certificazione della qualifica dei religiosi.





## Articolo 3

*(Assistenza spirituale)*

1. L'appartenenza alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, la permanenza negli istituti penitenziari non possono dar luogo ad alcun impedimento in ordine alla fruizione dell'assistenza spirituale. In caso di decesso di un fedele che si trovi in una delle summenzionate situazioni, le autorità competenti assicureranno, laddove possibile, su richiesta di un familiare o su una dichiarazione del deceduto, l'officiatura o la presenza alle esequie di un ministro di culto della Chiesa d'Inghilterra.
2. I militari italiani fedeli della Chiesa d'Inghilterra hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attività religiose che si svolgono nelle località dove si trovano per ragioni del summenzionato servizio; in mancanza di chiese nelle predette località, potranno comunque ottenere il permesso di frequentare la chiesa più vicina, compatibilmente con le ragioni di servizio.
3. L'assistenza spirituale ai militari italiani fedeli della Chiesa d'Inghilterra è assicurata dai ministri di culto e dai religiosi a tal fine designati dall'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" ed inclusi in apposito elenco trasmesso al Ministero della difesa.
4. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale dai ministri di culto e dai religiosi designati a tal fine dall'Associazione "Chiesa d'Inghilterra". A tal fine questa trasmette al Ministero della giustizia l'elenco dei ministri di culto, nonché unicamente a tali fini, dei religiosi responsabili dell'assistenza spirituale nei predetti istituti. Tali ministri e tali religiosi sono compresi tra coloro che possono accedere agli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
5. L'assistenza spirituale è svolta negli istituti di cui al comma 4 a richiesta dei detenuti o per iniziativa dei ministri di culto, accettata dal detenuto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile competente nel territorio.
6. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui ai precedenti commi sono a carico dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra".

## Articolo 4

*(Istruzione religiosa nelle scuole)*

1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di avvalersi o non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni stessi o da coloro cui compete la responsabilità genitoriale su di essi.
2. L'insegnamento religioso è impartito con forme e modalità che non abbiano per gli alunni effetti discriminatori.
3. La Repubblica nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", il diritto di corrispondere alle richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività, da svolgersi in orario extrascolastico, s'inserisce, senza oneri per lo Stato, nell'ambito di quelle extracurricolari.



Articolo 5  
(Scuole)

1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" il diritto d'istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

2. Alle scuole di cui al comma 1, cui sia riconosciuta la parità, è assicurata piena libertà, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione e di quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne gli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Articolo 6  
(Diplomi e titoli accademici)

1. Su richiesta degli interessati, in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, possono essere riconosciute dalla Repubblica le lauree e le lauree magistrali in teologia, e nelle altre discipline ecclesiastiche, rilasciate da Istituti accademici con personalità giuridica, operanti sul territorio italiano e riconosciuti dalla Chiesa d'Inghilterra, previa comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'atto di riconoscimento dell'Istituto accademico e del regolamento del corso di studi.

2. Il riconoscimento dei titoli accademici è disposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo accertamento del conseguimento da parte degli interessati di un numero di crediti formativi, previsti dalla normativa vigente, per i titoli da riconoscere come laurea e per i titoli da riconoscere, come laurea magistrale, agli interessati che dispongono della laurea.

Articolo 7  
(Festività)

1. Ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra in Italia dipendenti da enti pubblici o privati, o che esercitano attività autonoma, è assicurato il diritto di astenersi dall'attività lavorativa, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, nel giorno del Venerdì Santo, con l'obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario.

2. Nella giornata del Venerdì Santo si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni appartenenti alla Chiesa d'Inghilterra, su richiesta di loro stessi se maggiorenni o di coloro cui compete la responsabilità genitoriale.

3. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali previsti dalla legislazione vigente.

Articolo 8  
(Enti dell'Associazione Chiesa d'Inghilterra)

1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, sono civilmente riconosciuti quali enti ecclesiastici, previo deposito degli statuti e subordinatamente alla loro verifica di conformità con l'ordinamento italiano da parte del Ministero dell'interno, le seguenti



Cappellanie e le Congregazioni: Congregazione di Assisi (PG), Congregazione di Bari, Congregazione di Bologna, Congregazione di Bordighera (Imperia), Cappellania di Cadenabbia (Como), Congregazione di Città della Pieve (PG), Cappellania di Firenze, Cappellania di Genova, Congregazione di Macerata, Cappellania di Milano, Cappellania di Napoli, Congregazione di Padova, Cappellania di Palermo, Cappellania di Roma, Cappellania di Siena, Congregazione di Sorrento (NA), Congregazione di Taormina (Messina), Congregazione di Trieste, Congregazione di Varese e Cappellania di Venezia.

2. L'acquisto della personalità giuridica per gli enti ecclesiastici facenti parte dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", diversi da quelli di cui al comma 1, la costituzione in enti ecclesiastici con personalità giuridica di nuove cappellanie e congregazioni, le modifiche territoriali, l'unificazione o l'estinzione di quelle esistenti, sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, subordinatamente alla verifica della corrispondenza dell'ente o delle modifiche statutarie al carattere confessionale e al vigente ordinamento giuridico italiano, su domanda del legale rappresentante dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" e previa delibera motivata dell'assemblea degli associati. Alla domanda devono essere allegati lo statuto dell'ente stesso, la delibera dell'assemblea degli associati e ogni altra utile documentazione.

3. Si considerano enti ecclesiastici quelli che svolgono prevalentemente attività di religione o di culto. Gli stessi possono svolgere attività diverse, secondo le leggi vigenti.

4. Ai fini della presente intesa si considerano attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, dei religiosi e dei catechisti, a scopi missionari e di evangelizzazione, e all'educazione cristiana, come catechesi o cultura religiosa. Si considerano attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e/o beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

5. Agli effetti tributari gli enti dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" civilmente riconosciuti, aventi fine di religione o di culto, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

6. I mutamenti sostanziali nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistere di un ente di cui ai commi precedenti acquistano efficacia mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

7. Il legale rappresentante dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" segnala tempestivamente al Ministero dell'interno l'eventuale mutamento nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistere di un ente.

8. Il legale rappresentante dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" è tenuto a segnalare al Ministero dell'interno ogni mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, al fine di consentire al Ministero dell'interno l'adozione del conseguente atto di revoca.

9. La devoluzione dei beni di un ente dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento del Consiglio Direttivo dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, nonché secondo la vigente normativa in materia di acquisti delle persone giuridiche.



## Articolo 9

*(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)*

1. Gli enti dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
2. Nel registro, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
3. L'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" e gli enti civilmente riconosciuti dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" devono, ai sensi della legge, chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.

## Articolo 10

*(Patrimonio culturale)*

1. La Repubblica e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" s'impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Chiesa d'Inghilterra e dei soggetti di cui all'articolo 8, anche eventualmente istituendo, senza oneri per lo Stato, a tal fine un'apposita Commissione mista.

## Articolo 11

*(Edifici di culto)*

1. Gli edifici della Chiesa d'Inghilterra ubicati sul territorio italiano destinati all'esercizio del culto pubblico non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi o previo accordo con il responsabile dell'edificio.
2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare per l'esercizio delle sue funzioni negli edifici di cui al comma 1, senza avere dato avviso e sentito il responsabile dell'edificio.
3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.
4. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose fatte presenti dall'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto.

## Articolo 12

*(Cimiteri)*

1. Ove possibile, sono previste nei cimiteri pubblici aree riservate ai sensi della vigente normativa.



## Articolo 13

*(Contributi deducibili agli effetti IRPEF)*

1. La Repubblica prende atto che l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie.
2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Le modalità per la deduzione sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

## Articolo 14

*(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)*

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" concorre con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La Repubblica prende atto che l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" utilizzerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato oltre che ai fini di cui all'articolo 13, comma 2, anche per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" è indicata con la denominazione "Associazione «Chiesa d'Inghilterra» in Italia".
3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per iniziative di cui al comma 1.
4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, all'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", la somma risultante dall'applicazione del comma 1 stesso, determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla stessa Associazione "Chiesa d'Inghilterra".
5. L'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" trasmette annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 del presente articolo nonché delle erogazioni liberali di cui all'articolo 13 e ne diffonde adeguata informazione.
6. Il rendiconto di cui al comma 5 deve comunque precisare:
  - a) Il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;
  - b) L'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 1 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;



c) Gli interventi operati per altre finalità previste dal comma 1 del presente articolo.

7. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui al comma 5, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

#### Articolo 15

*(Commissione paritetica)*

1. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere, ad opera di un'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", alla verifica dell'attuazione degli articoli 13 e 14.

#### Articolo 16

*(Assegni ai ministri di culto)*

1. Gli assegni corrisposti dall'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", dalle cappellanie e dalle congregazioni per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto di cui all'articolo 2 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. L'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", le cappellanie e le congregazioni provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.

3. L'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", le cappellanie e le congregazioni provvedono altresì per i ministri di culto che vi siano tenuti al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

#### Articolo 17

*(Matrimonio)*

1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia secondo il rito anglicano davanti ad uno dei ministri di culto di cui all'articolo 2, in possesso della cittadinanza italiana e residenti o domiciliati in Italia, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale.

2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del precedente comma devono comunicare tale intenzione all'ufficiale di stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia in duplice originale ai nubendi. Il nulla osta, deve precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del primo comma e nel comune suindicato dai nubendi.

4. Nel corso della celebrazione del matrimonio religioso il ministro di culto, ai fini degli effetti civili, spiega ai coniugi i diritti e i doveri dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

5. I coniugi potranno altresì rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di matrimonio.



6. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale di stato civile all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.

7. Dall'atto di matrimonio oltre le indicazioni richieste dalla legge civile devono risultare: il nome ed il cognome del ministro di culto dinanzi al quale è stato celebrato il matrimonio; la menzione dell'avvenuta lettura degli articoli di codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi; le dichiarazioni di cui al quinto comma eventualmente rese dai coniugi.

8. Entro cinque giorni da quello della celebrazione, il ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, trasmette per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta all'ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuta la celebrazione.

9. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro le 24 ore successive al ricevimento, e ne dà notizia al ministro di culto.

10. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia ommesso di effettuarne la trascrizione nel termine prescritto.

11. Resta ferma la facoltà di celebrare e sciogliere matrimoni religiosi, senza alcun effetto o rilevanza civile.

#### Articolo 18

*(Normativa sui culti ammessi e norme contrastanti)*

1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, non trovano più applicazione nei confronti dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" e degli enti confessionali che ne fanno parte.

2. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.

#### Articolo 19

*(Alteriori intese)*

1. Ove una delle parti ravvisasse l'opportunità di apportare modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

2. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" con lo Stato, saranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.



Articolo 20

*(Modifiche statutarie)*

1. Ogni eventuale modifica dello statuto dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" deve essere tempestivamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'interno.

Articolo 21


*(Legge di approvazione dell'intesa)*

1. Il Governo della Repubblica presenterà al Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, al quale sarà allegato il testo dell'intesa stessa.

Roma, 30 luglio 2019

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

*Prof. Avv. Giuseppe Conte*



Il Presidente dell'Associazione "Chiesa  
d'Inghilterra"

*Rev. Vickie Lela Sims*

